



»» Prospetto

datato luglio 2016

Pioneer Fund Solutions

Un fondo d'investimento lussemburghese
Société d'Investissement à Capital Variable

Indice

Definizioni	4
Informazioni importanti	7
Protezione dei dati.....	8
Rendiconti	9
Informazioni aggiuntive per gli investitori del Regno Unito	10
Status giuridico	10
Modulo organizzativo nel Regno Unito	10
Commissioni per il consulente per gli investimenti nel Regno Unito	10
Tassazione nel Regno Unito	11
La SICAV	15
Struttura.....	15
Obiettivo di investimento	15
Comparti	15
Azioni.....	16
Creazione di ulteriori Comparti/Azioni.....	16
Valuta di Offerta, Valuta Base e Valuta di Riferimento	16
Struttura patrimoniale/cogestione (“pool”) d’attività.....	16
Conflitti d’interesse	17
I Comparti	18
Comparti Multi-Asset.....	18
Politiche di investimento.....	18
Gestione del rischio.....	18
Obiettivi di investimento e profili degli investitori	19
Comparti Multi-Asset	19
Obiettivi di investimento.....	20
Azioni	22
Classi di Azioni.....	22
Caratteristiche di alcune Azioni.....	22
Classi di Azioni Hedged	23
Proprietà	23
Disponibilità.....	24
Politica di distribuzione.....	24
Valore Patrimoniale Netto.....	25
Sospensione del calcolo	25
Valutazione delle attività.....	26
Negoziazione delle Azioni	30
Modalità di sottoscrizione.....	30
Investimenti programmati	30
Identificazione dei sottoscrittori.....	30
Modalità di pagamento.....	31
Modalità di conversione	31
Modalità di rimborso	32
Piani di rimborso programmato.....	33
Prezzo di negoziazione	33
Orario di negoziazione	34
Trading eccessivo/Market Timing.....	34

Commissioni, oneri e spese	36
Commissione di sottoscrizione	36
Commissione di sottoscrizione differita.....	36
Commissione di conversione.....	37
Commissione di rimborso.....	37
Altri costi	37
Commissione di gestione	37
Commissioni del Depositario e Agente incaricato dei Pagamenti e dell'Amministratore.....	38
Commissione di distribuzione.....	38
Commissione di performance	38
Periodo di Performance.....	39
Calcolo della commissione di performance	39
Impatto delle sottoscrizioni e dei rimborsi	39
Principio dell'High Watermark	39
Benchmark della Performance o Performance minima.....	40
Commissioni relative ai Fondi Master/Feeder.....	40
Limiti di investimento	41
1. Limiti	41
2. Contratti swap e tecniche di gestione efficiente del portafoglio.....	47
Controparti, politiche sul collaterale e sugli scarti di garanzia	53
Prestito titoli.....	53
Politica sul collaterale.....	54
Politiche sugli scarti di garanzia	54
Gestione e amministrazione	57
Società di Gestione	57
Depositario e Agente incaricato dei Pagamenti	57
Amministratore	59
Distributore/Agente Domiciliatario.....	59
Conservatore del Registro e Agente incaricato dei Trasferimenti	60
Gestore degli Investimenti.....	60
Subgestore/i degli Investimenti	61
Panoramica	62
Sede legale della SICAV	62
Consiglio di Amministrazione della SICAV	62
Società di Gestione, Agente Domiciliatario e Distributore.....	62
Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione	62
Depositario e Agente incaricato dei Pagamenti	62
Amministratore e Conservatore del Registro e Agente incaricato dei Trasferimenti	62
Gestore degli Investimenti	63
Società di revisione della SICAV e Sindaci effettivi della Società di Gestione	63
Consulenti legali	63
Considerazioni legali e fiscali	64
Considerazioni fiscali in Lussemburgo.....	64
Restrizioni specifiche sull'offerta	66
Distribuzione negli Stati Uniti	66
Distribuzione generale.....	66
Informazioni generali sulla SICAV	67
Assemblee degli Azionisti e Rendiconti agli Azionisti	67
Diritti degli Azionisti	67

Trasferimenti.....	68
Scioglimento e liquidazione della SICAV.....	68
Chiusura di Comparti (o delle relative Classi).....	68
Fusioni.....	69
Partecipazioni detenute dagli Amministratori.....	71
Manleva.....	71
Documenti disponibili.....	71
Appendice I: Classi di Azioni.....	72
Classe A.....	72
Classe B.....	72
Classe C.....	72
Classe D.....	73
Classe E.....	73
Classe F.....	73
Classe H.....	74
Classe I.....	74
Classe J.....	74
Classe N.....	75
Appendice II: Benchmark/Performance minima ai fini della commissione di performance.....	76
Appendice III: Considerazioni speciali sul rischio.....	77
1. Rischio dei Mercati Emergenti.....	77
2. Investimento in titoli ad alto rendimento (High Yield) o sub-Investment Grade.....	79
3. Rischio cambio/valutario.....	79
4. Investimento in valute.....	80
5. Rischio di mercato.....	80
6. Investimenti in titoli collegati a ipoteche e titoli garantiti da attività.....	80
7. Prodotti strutturati.....	81
8. Titoli emessi da società in crisi.....	82
9. Rischi speciali legati alle strategie di copertura ed incremento del reddito.....	82
10. Investimento in titoli azionari ed in strumenti finanziari ad essi collegati.....	83
11. Depository Receipts.....	83
12. Investimenti in società a bassa o media capitalizzazione.....	83
13. Investimenti in specifici Paesi, settori, aree geografiche o mercati.....	84
14. Investimenti nel settore immobiliare.....	84
15. Investimenti in quote o azioni di OIC o OICVM.....	84
16. Reinvestimento della garanzia ricevuta in relazione al prestito titoli e ad operazioni di pronti contro termine.....	84
17. Esposizione globale.....	84
18. Sub-sottoscrizione.....	85
19. Investimento in strumenti finanziari derivati.....	85
20. Posizioni corte.....	86
21. Rischio di controparte.....	86
22. Rischio di custodia.....	86
23. Depositari centrali di titoli.....	86
24. Depositari centrali di titoli.....	87
25. Conflitti d'interesse.....	87
26. Prestito titoli.....	87
27. Rischio connesso alle ritenute fiscali.....	88
28. Investimento in titoli di debito subordinato e strumenti finanziari ad essi collegati.....	88
Appendice IV: Benchmark per la misurazione del rischio e leva finanziaria.....	89

Definizioni

“Agente”	Un'entità nominata direttamente o indirettamente dalla Società di Gestione al fine di agevolare le sottoscrizioni, conversioni o rimborsi delle Azioni della SICAV.
“Statuto”	Lo Statuto della SICAV, come modificato di volta in volta.
“Valuta Base”	Le attività e passività di un Comparto sono valutate nella relativa Valuta Base e i rendiconti finanziari dei Comparti sono espressi nella Valuta Base.
“Consiglio”, “Consiglio di Amministrazione”, “Amministratori”	I membri del consiglio di amministrazione della SICAV in carica, ogni loro comitato debitamente costituito e ogni successore di tali amministratori nominato di volta in volta.
“Giorno Lavorativo”	Indica un intero giorno in cui le banche e i mercati azionari sono aperti nella città di Lussemburgo.
“Mercati Emergenti”	In genere sono considerati tali quei Paesi definiti come un'economia emergente o in via di sviluppo dalla Banca Mondiale o dalle sue organizzazioni o dalle Nazioni Unite o dalle sue autorità o i Paesi appartenenti all'Indice MSCI Emerging Markets o ad un altro indice comparabile.
“UE”	Unione Europea.
“Regolamento UE di livello 2”	Regolamento Delegato (UE) 2016/438 del 17 dicembre 2015 che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari.
“Gruppo di Società”	Società appartenenti al medesimo gruppo di aziende che redigono un bilancio consolidato ai sensi della Direttiva del Consiglio 83/349/CEE del 13 giugno 1983, e successive modifiche, sui bilanci consolidati e in conformità ai principi contabili internazionali riconosciuti.
“Strumenti”	Avranno il significato attribuito agli strumenti finanziari dalla Sezione C Allegato 1 della Direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari collegati ai titoli azionari possono includere opzioni, warrants, futures, swaps, forwards, ogni altro contratto derivato e prodotti strutturati e contratti differenziali. Gli strumenti finanziari collegati a materie prime e quelli collegati a beni immobili possono comprendere certificati, investimenti attraverso strumenti finanziari derivati su indici collegati a materie prime/beni immobili, così come quote di fondi di investimento nei limiti stabiliti nella sezione intitolata “Limiti di investimento”. Ai fini delle politiche di investimento del Comparto, il termine “strumenti finanziari collegati ai titoli azionari” e, salvo diversamente specificato nelle politiche di investimento dei Comparti, il termine “strumenti finanziari collegati ai titoli di debito” non includeranno obbligazioni convertibili ed obbligazioni <i>cum warrants</i> . Qualora le politiche di investimento dei Comparti indichino dei limiti di investimento, gli investimenti diretti e quelli indiretti per mezzo di Strumenti collegati saranno considerati su base consolidata.
“Investment Grade”	Un titolo di debito “Investment Grade” o strumento finanziario ad esso collegato ha un rating Standard & Poor's pari o superiore a BBB- o rating equivalente attribuito da un'altra agenzia di rating internazionalmente riconosciuta o, se privo di rating, è ritenuto di qualità analoga dalla Società di Gestione.
“Legge del 17 dicembre 2010”	La Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo e successive modifiche.

“Società di Gestione”	Pioneer Asset Management S.A.
“Stato Membro”	Uno Stato Membro della UE.
“Strumenti del Mercato Monetario”	Strumenti finanziari normalmente trattati sul Mercato Monetario, che sono liquidi e hanno un valore che può essere accuratamente determinato in qualsiasi momento.
“Valore Patrimoniale Netto”	Il Valore Patrimoniale Netto per Azione determinato per ciascuna classe sarà espresso nella Valuta di Offerta della classe di riferimento e sarà calcolato dividendo il Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile alla Classe di Azioni di riferimento, che equivale (i) al valore delle attività attribuibili a tale classe e al reddito su di esse, meno (ii) le passività attribuibili a tale classe e qualsiasi accantonamento ritenuto opportuno o necessario, per il numero totale di Azioni di tale classe in circolazione nel Giorno di Valutazione di riferimento.
“Altro Mercato Regolamentato”	Un mercato che è regolamentato, opera regolarmente ed è riconosciuto e aperto al pubblico, ovvero un mercato (i) che risponde ai seguenti criteri cumulativi: liquidità; abbinamento multilaterale degli ordini (abbinamento generale di prezzi lettera e denaro per stabilire un singolo prezzo); trasparenza (circolazione di informazioni esaurienti per dare ai clienti la possibilità di controllare le operazioni, garantendo quindi che i loro ordini siano eseguiti alle condizioni correnti); (ii) in cui i titoli sono trattati con una certa frequenza fissa, (iii) che è riconosciuto da uno Stato o da un'autorità pubblica che è stata delegata da tale Stato o da un'altra entità che è riconosciuta da quello Stato o da quell'autorità pubblica come, ad esempio, un'associazione professionale e (iv) in cui i titoli trattati sono accessibili al pubblico.
“Altro Stato”	Qualsiasi Paese che non sia uno Stato Membro.
“Valuta di Offerta”	La valuta nella quale sono emesse le Azioni di una specifica classe di un Comparto.
“Mercato Regolamentato”	Un mercato regolamentato come definito nel comma 14 dell'Articolo 4 della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e successive modifiche (“Direttiva 93/22/CEE”). Un elenco dei mercati regolamentati è disponibile presso la Commissione Europea o al seguente sito internet: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:348:0009:0015:EN:PDF .
“Autorità di Vigilanza”	La <i>Commission de Surveillance du Secteur Financier</i> , l'autorità lussemburghese incaricata del controllo dell'OIC nel Granducato di Lussemburgo (o qualsiasi entità subentrante).
“Soggetto delegato alla custodia”	Soggetto nominato dal Depositario, a cui è delegata la funzione di custodia (come definita nel Contratto con il Depositario) degli attivi della SICAV in conformità all'articolo 34bis della Legge del 17 dicembre 2010 e agli articoli dal 13 al 17 del Regolamento UE di livello 2.
“Azione” o “Azioni”	Azioni di qualsiasi Classe all'interno della SICAV.
“Azionista”	Il detentore di Azioni della SICAV.
“SICAV”	Pioneer Fund Solutions.
“Comparto”	Indica un comparto della SICAV.
“Valori Mobiliari”	<ul style="list-style-type: none"> → Azioni ed altri titoli equivalenti alle azioni; → obbligazioni ed altri titoli di debito; → qualsiasi altro titolo negoziabile che comporti il diritto di acquistare tali valori mobiliari tramite sottoscrizione o scambio con l'esclusione di tecniche e strumenti finanziari.

“OIC”	Organismo di investimento collettivo.
“OICVM”	Organismo di investimento collettivo in Valori Mobiliari disciplinato dalla Direttiva OICVM.
“Direttiva OICVM”	La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari, e successive modifiche.
“USA”, “Stati Uniti” o “Stati Uniti d’America”	Gli Stati Uniti d’America

Informazioni importanti

Il presente Prospetto (il “Prospetto”) contiene informazioni che un potenziale investitore deve prendere in considerazione prima di investire nella SICAV stessa; tale Prospetto deve essere conservato quale riferimento per il futuro. In caso di dubbi sul contenuto del presente Prospetto, gli investitori sono pregati di rivolgersi ad un consulente finanziario.

Gli Amministratori hanno adottato ogni possibile precauzione per assicurare che le informazioni contenute nel presente Prospetto siano, alla data dello stesso, veritiere e accurate sotto tutti gli aspetti materiali e che non sussistano altre circostanze rilevanti la cui omissione possa rendere fuorvianti tali informazioni. Gli Amministratori si assumono ogni relativa responsabilità.

Il presente Prospetto non costituisce offerta di vendita né sollecitazione all'acquisto di Azioni nelle giurisdizioni in cui tale offerta, sollecitazione o vendita siano illegittime oppure laddove la persona che riceve tale offerta o sollecitazione non possa esserne la legittima destinataria. La distribuzione del Prospetto e/o l'offerta e vendita delle Azioni in alcune giurisdizioni o a determinati investitori, possono essere limitate o vietate dalla legge. Si fa presente agli investitori che alcuni o tutti i Comparti e/o Classi di Azioni possono non essere disponibili per gli investitori. Si raccomanda agli investitori di chiedere ad un consulente finanziario di fornire loro informazioni circa i Comparti e/o Classi di Azioni offerte nel loro Paese di residenza.

I potenziali investitori dovranno documentarsi sia in merito ai requisiti di legge ed alle implicazioni fiscali vigenti nel proprio Paese di residenza e domicilio che possano avere rilevanza ai fini dell'acquisizione, detenzione o cessione di Azioni ed in merito a restrizioni di carattere valutario che li possano riguardare.

Nessun distributore, Agente, venditore o altra persona è autorizzato a fornire alcuna informazione o a rilasciare alcuna dichiarazione diversa da quelle contenute nel Prospetto e nello Statuto in relazione all'offerta di Azioni e, se rilasciate, dette informazioni non dovranno essere considerate come dichiarazioni sulle quali fare affidamento, non essendo state autorizzate dalla SICAV o dal Conservatore del Registro e Agente incaricato dei Trasferimenti.

Le Azioni rappresentano esclusivamente diritti indivisi nel patrimonio della SICAV e non rappresentano diritti o obbligazioni verso alcuno e non sono garantite da alcun governo statale, dal Depositario, dalla Società di Gestione (come definiti di seguito) o da qualsiasi altra persona od entità.

La SICAV, a propria esclusiva discrezione ed in conformità con le disposizioni applicabili del Prospetto, dello Statuto e di qualsiasi legge applicabile, potrà rifiutarsi di registrare qualsiasi trasferimento nel registro degli Azionisti oppure potrà procedere al rimborso obbligatorio delle Azioni acquistate contravvenendo alle disposizioni del Prospetto, dello Statuto o di qualsiasi legge applicabile.

La SICAV, la Società di Gestione, i fornitori di servizi e gli Agenti potranno servirsi di procedure di registrazione telefonica per registrare, tra l'altro, le transazioni, gli ordini o le istruzioni. Impartendo istruzioni od ordini per telefono, la controparte acconsente sia alla registrazione delle conversazioni che intercorrono tra essa, la SICAV, la Società di Gestione o i suoi fornitori di servizi o Agenti sia all'uso di qualsiasi registrazione su nastro, da parte della SICAV, della Società di Gestione stessa o dei suoi fornitori di servizi o Agenti, in caso di procedimenti legali o comunque a propria discrezione.

La SICAV richiama l'attenzione degli investitori sulla circostanza che ogni investitore potrà esercitare pienamente i propri diritti in qualità di investitore nei confronti della SICAV, in particolare il diritto di partecipare in generale alle assemblee degli Azionisti,

solo se registrato a proprio nome nel registro degli Azionisti della SICAV. Nei casi in cui un investitore investa nella SICAV per il tramite di un intermediario che investe nella SICAV a proprio nome ma per conto dell'investitore, non sempre potrà essere possibile per l'investitore esercitare taluni diritti quale Azionista direttamente nei confronti della SICAV. Si raccomanda agli investitori di consultare un esperto in relazione ai diritti a loro spettanti.

Il presente Prospetto e qualsiasi supplemento possono essere tradotti in altre lingue. Tale traduzione dovrà contenere le stesse informazioni e avere lo stesso significato del Prospetto e dei supplementi in lingua inglese. Nel caso di incongruenze tra il Prospetto o supplemento in lingua inglese ed il Prospetto o supplemento in altre lingue, prevarrà il Prospetto o supplemento in lingua inglese. Le informazioni specifiche relative a qualsiasi altro Paese che devono essere inserite nei documenti di offerta di un determinato Paese saranno fornite in conformità alle leggi e ai regolamenti di tale Paese.

Protezione dei dati

Sottoscrivendo Azioni della SICAV, l'investitore autorizza espressamente la Società di Gestione a raccogliere su base continuativa, conservare ed elaborare le informazioni concernenti l'investitore, quali il nome, l'indirizzo e l'ammontare dell'investimento e qualsiasi altro dato relativo alle operazioni dell'investitore nella SICAV ("Dati Personali") attraverso l'ausilio di strumenti elettronici o utilizzando altri mezzi. La Società di Gestione si riserva il diritto di delegare il trattamento di questi Dati Personali a delegati o Agenti ubicati in Paesi diversi dal Lussemburgo ("Incaricati del Trattamento"). In particolare, l'Incaricato del Trattamento potrà essere qualsiasi soggetto appartenente al gruppo di società Société Générale (ivi inclusa Société Générale Global Solution Centre Pvt. Ltd in India) ai fini della gestione e dello sviluppo del rapporto commerciale, dello svolgimento di qualsiasi ruolo di supporto operativo in relazione alle operazioni degli investitori e ai fini dell'adempimento degli obblighi di antiriciclaggio e antiterrorismo, ma anche per la prevenzione di frodi finanziarie, nonché in conformità agli obblighi previsti dal Common Reporting Standard ("CRS") dell'OCSE. I dati personali possono essere richiesti specificamente per fini fiscali e possono essere condivisi secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari (lussemburghesi o di altri paesi), in particolare con le autorità lussemburghesi, le quali possono scambiare tali informazioni con altre autorità nazionali, comprese autorità fiscali.

L'investitore si impegna a fornire agli Incaricati del Trattamento le informazioni richieste ai fini del CRS unitamente alla documentazione di supporto richiesta.

L'investitore si impegna a informare le relative Controlling Persons (vale a dire le persone fisiche che esercitano il controllo su un'entità, come definite dal CRS), ove applicabile, del trattamento dei propri Dati Personali.

L'investitore può rifiutarsi di comunicare i Dati Personali alla Società di Gestione; in tal caso potrebbe non essere possibile processare operazioni nelle Azioni.

I Dati Personali sono necessari affinché la Società di Gestione possa fornire i servizi richiesti dall'investitore e per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge.

La Società di Gestione si impegna a non trasferire i Dati Personali dell'investitore a terze parti rispetto agli Incaricati del Trattamento, salvo se richiesto dalla legge o sulla base di una previa autorizzazione dell'investitore. L'investitore ha il diritto di opporsi all'uso dei suoi Dati Personali per scopi di marketing.

L'investitore ha il diritto di accedere ai Dati Personali e di modificare gli stessi ove non siano né accurati né completi. L'investitore può esercitare tali diritti contattando la Società di Gestione.

Rendiconti

Salvo ove diversamente richiesto dalla legge, tutti i Dati Personali appartenenti agli investitori non saranno conservati oltre il tempo richiesto per finalità di trattamento, in linea di principio, per tutta la durata del rapporto tra l'investitore e la SICAV e per un anno dopo la conclusione di tale rapporto, salvo diversamente previsto dalla legge.

I rendiconti annuali certificati e i rendiconti semestrali non certificati saranno inviati per posta gratuitamente dalla Società di Gestione agli Azionisti, su loro richiesta. Tali documenti saranno inoltre disponibili presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione/ Distributore o eventuali Agenti e presso gli uffici dell'Agente incaricato delle informazioni della SICAV in ogni Paese in cui la SICAV è commercializzata.

L'esercizio contabile della SICAV inizierà il 1° gennaio di ogni anno e si chiuderà il 31 dicembre dello stesso anno. I conti aggregati della SICAV sono tenuti in Euro.

Tutte le altre informazioni di natura finanziaria relative alla SICAV o alla Società di Gestione, compreso il calcolo periodico del Valore Patrimoniale Netto per Azione, i prezzi di emissione, conversione e rimborso, saranno disponibili presso la sede legale della SICAV o eventuali Agenti e degli Agenti incaricati delle informazioni nei Paesi in cui la SICAV è registrata per la vendita. Altre eventuali informazioni di carattere rilevante inerenti alla SICAV potranno essere pubblicate su quotidiani o notificate agli Azionisti secondo le modalità che la SICAV potrà di volta in volta specificare.

L'investimento nella SICAV comporta alcuni rischi, ivi inclusa la possibile perdita del capitale. Si raccomanda agli investitori di leggere il prospetto con attenzione, in particolare le considerazioni speciali sul rischio riportate all'Appendice III.

Gli investitori devono ricevere le informazioni chiave per gli investitori ("KIID"), contenenti adeguate informazioni sulle caratteristiche fondamentali di un OICVM, in tempo utile per la sottoscrizione di azioni o quote dell'OICVM.

Copie del presente Prospetto e dei KIID potranno essere richieste a:
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet
L-2180 Lussemburgo

Nonché a:

- Société Générale Bank & Trust, Depositario, Agente incaricato dei Pagamenti, Amministratore, Conservatore del Registro e Agente incaricato dei Trasferimenti;
- agenti locali incaricati delle informazioni nelle giurisdizioni in cui è commercializzata la SICAV.

Richieste di informazioni e Reclami

Chiunque desideri ricevere informazioni aggiuntive riguardo alla Società o presentare un reclamo avente ad oggetto l'operatività della SICAV, dovrà contattare il responsabile della compliance, Pioneer Asset Management S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo.

Informazioni aggiuntive per gli investitori del Regno Unito

Status giuridico

La SICAV è un “organismo riconosciuto” ai sensi della Sezione 264 del *Financial Services and Markets Act 2000* (l’“FSMA”) del Regno Unito (“UK”) e può essere promossa e commercializzata direttamente nei confronti del pubblico del Regno Unito, ferma restando la conformità all’FSMA e ai relativi regolamenti applicabili. Ciò premesso, ogni soggetto residente nel Regno Unito può investire nella SICAV.

Si fa presente ai potenziali investitori del Regno Unito che nessuna delle tutele previste dal sistema normativo del Regno Unito riguarderà l’investimento nella SICAV e che non è previsto alcun risarcimento ai sensi del Piano di Risarcimento per i Servizi Finanziari del Regno Unito (*UK Financial Services Compensation Scheme*).

Modulo organizzativo nel Regno Unito

Si prevede che la Classe N (e qualsiasi altra Classe di Azioni indicata di volta in volta dalla Società di Gestione) sarà offerta per la vendita al pubblico nel Regno Unito.

La SICAV ha adottato nel Regno Unito il modulo organizzativo di cui un organismo riconosciuto deve disporre ai sensi delle regole contenute nella Raccolta di documenti relativi agli organismi di investimento collettivo (*Collective Investment Schemes Sourcebook*) pubblicati dalla *Financial Services Authority* del Regno Unito nell’ambito della propria Raccolta di Regole e Linee Guida (*Handbook of Rules and Guidance*).

I servizi previsti dal modulo organizzativo sono situati presso la sede dell’agente incaricato dei pagamenti nel Regno Unito: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES CUSTODY LONDON, la cui sede principale di attività è al 5 di Devonshire Square, Cutlers Gardens, Londra EC2M 4YD. Presso tali servizi chiunque potrà:

1. consultare (gratuitamente) le copie (in inglese):
 - a. dello Statuto della SICAV (e ogni eventuale modifica);
 - b. dell’ultima versione del Prospetto;
 - c. dell’ultima versione del/i KIID;
 - d. dell’ultima relazione annuale e semestrale redatte e pubblicate più di recente dalla SICAV;
2. ottenere (gratuitamente) una copia di tali documenti;
3. ottenere informazioni (in inglese) riguardo ai prezzi delle azioni della SICAV; e
4. presentare un reclamo sull’operatività della SICAV.

Presso il suddetto indirizzo ogni investitore può ottenere o richiedere il rimborso delle azioni della SICAV.

Commissioni per il consulente per gli investimenti nel Regno Unito

È prevista l’applicazione di commissioni di consulenza per le società che prestano consulenza a clienti retail nel Regno Unito su prodotti di investimento retail, ai sensi della *Rule 6* delle norme di condotta aziendale della FCA (“COBS”). I servizi che non sono oggetto di consulenza o le vendite “execution-only”, in relazione alle quali non viene fornita alcuna consulenza o raccomandazione, non rientreranno nel regime delle commissioni di consulenza.

Le società che forniscono consulenze personali e servizi collegati (es. predisposizione dell’operazione) sui prodotti d’investimento retail possono ricevere solo commissioni di consulenza e non devono richiedere o accettare altre commissioni, compensi o benefici di altro tipo, indipendentemente dal fatto che intendano trasferire tali commissioni al cliente.

I fornitori di prodotti, come la Società di Gestione, nel caso di Pioneer Fund Solutions, possono agevolare il pagamento delle commissioni di consulenza attraverso il prelievo delle stesse dall'investimento del cliente.

I consulenti sono tenuti a comunicare per iscritto ai clienti la propria struttura commissionale prima che venga fornita qualsiasi consulenza, raccomandazione o servizio collegato. Una società può utilizzare la dichiarazione per la comunicazione dei servizi e dei costi (SCDD) (Allegato 1 COBS 6) o la dichiarazione per la comunicazione iniziale combinata (CIDD) (Allegato 2 COBS 6) per comunicare le informazioni richieste circa la propria struttura commissionale.

La commissione di consulenza totale dovuta al consulente per gli investimenti o ad una sua associata deve essere concordata con il cliente e comunicata a quest'ultimo non appena possibile. Il documento relativo alla commissione deve essere chiaro e sintetico al fine di aiutare i clienti a comprendere la natura dei servizi forniti nonché il costo e il valore della consulenza.

I clienti dei consulenti saranno informati di ogni differenza rilevante tra la struttura commissionale standard inizialmente comunicata al cliente e la commissione di consulenza totale dovuta.

Se il pagamento deve essere prelevato dall'investimento, il fornitore dei prodotti dovrà ottenere istruzioni chiare dall'investitore circa la somma da prelevare. L'agevolazione di pagamento offerta deve inoltre essere sufficientemente flessibile in modo da non vincolare i consulenti rispetto alle commissioni che gli stessi possono applicare. In caso di piattaforme, le commissioni di consulenza possono essere prelevate dal conto di liquidità del cliente detenuto sulla piattaforma. Gli operatori della piattaforma saranno soggetti alle stesse regole dei fornitori dei prodotti nel caso in cui agevolino il pagamento nel modo sopra descritto. Qualora la Società di Gestione abbia deciso di agevolare il pagamento delle commissioni di consulenza, l'importo da prelevare sarà concordato tra la Società di Gestione e l'investitore.

Secondo le regole dell'FCA, un cliente ha il diritto di annullare un prodotto entro 14 o 30 giorni (in base al tipo di prodotto, consultare le regole di condotta aziendale dell'FCA) dalla data successiva tra la conclusione del contratto o la ricezione dei termini e delle condizioni contrattuali. Nel caso in cui la Società di Gestione abbia accettato di agevolare il pagamento delle commissioni di consulenza e l'investitore annulli un prodotto, la Società di Gestione può scegliere se pagare il rimborso al netto o al lordo della commissione di consulenza.

Tassazione nel Regno Unito

La SICAV

È intenzione degli Amministratori è far sì che le operazioni della SICAV siano gestite e condotte in modo tale che la stessa non risulti residente nel Regno Unito ai fini della tassazione nel Regno Unito. Pertanto, e a condizione che la SICAV non svolga in tale Stato un'attività attraverso una stabile organizzazione nel Regno Unito ai fini della tassazione nel Regno Unito, la SICAV non sarà soggetta all'imposta sul reddito e sulle plusvalenze delle società del Regno Unito (diverse dalle eventuali trattenute fiscali sul reddito realizzato dalla SICAV in tale Stato).

È intenzione degli Amministratori e della Società di Gestione far sì che le attività della SICAV e della Società di Gestione siano condotte in modo tale da non determinare alcun regime di stabile organizzazione nella misura in cui ciò rientri nel loro controllo, tuttavia non è possibile assicurare che si realizzino sempre le condizioni necessarie ad evitare l'instaurarsi di tale stabile organizzazione.

Gli interessi e taluni altri redditi realizzati dalla SICAV nel Regno Unito possono essere soggetti a trattenute fiscali (che possono non essere recuperabili) nel Regno Unito.

Gli interessi provenienti dai Comparti della SICAV saranno ampiamente disponibili agli investitori retail e istituzionali in grado di soddisfare i criteri di investimento minimo e i Comparti saranno commercializzati di conseguenza.

Investitori

Ferma restando la situazione personale di ogni investitore, gli investitori residenti nel Regno Unito per fini fiscali saranno soggetti all'imposta del Regno Unito sul reddito o all'imposta societaria sui dividendi distribuiti o sulle altre distribuzioni di reddito effettuate dalla SICAV, sia che tali distribuzioni siano reinvestite o meno nella SICAV.

Nessun credito sarà disponibile rispetto ad una passività tributaria di un investitore nel Regno Unito in relazione a distribuzioni di reddito della SICAV per eventuali imposte sostenute o pagate dalla SICAV sul proprio reddito, salvo nel caso di un investitore persona giuridica residente nel Regno Unito (o non residente ma che svolge un'attività nel Regno Unito attraverso una stabile organizzazione), che detiene direttamente o indirettamente non meno del 10% del capitale con diritto di voto della SICAV).

Talune classi di dividendi esteri ricevuti da azionisti persone giuridiche nel Regno Unito sono esenti da imposte. L'esenzione non sarà applicata qualora la si utilizzi per finalità di elusione fiscale.

Regime dei fondi offshore

Per ciascuna delle Classi di Azioni N di tutti i Comparti della SICAV, la Società di Gestione intende ottenere la certificazione di "fondo a rendicontazione" ("reporting fund") ai sensi dell' *Offshore Funds (Tax) Regulations 2009* ai fini della tassazione nel Regno Unito. Le operazioni dei Comparti saranno condotte al fine di preservare tale status. La Società di Gestione potrà di volta in volta richiedere la certificazione di comparto a rendicontazione per ulteriori Classi di Azioni.

Per ottenere la certificazione di fondo a rendicontazione, il comparto dovrà comunicare agli investitori e all'HM Revenue & Customs ("HMRC") il "reddito da dichiarare" della Classe di Azioni pertinente per ogni periodo contabile. Gli investitori saranno soggetti al pagamento di imposte sulla rispettiva percentuale di "reddito da dichiarare" della SICAV, indipendentemente dal fatto che abbiano ricevuto o meno tale reddito.

L'effetto della certificazione quale fondo a rendicontazione è che ogni utile realizzato da investitori residenti o ordinariamente residenti nel Regno Unito in caso di vendita, rimborso o altra dismissione di Azioni dovrebbe essere tassato come plusvalenza di capitale e non come reddito.

Non vi è alcuna garanzia o certezza sull'ottenimento della certificazione di fondo a rendicontazione o che le leggi e i regolamenti riguardanti lo status dei fondi a rendicontazione o la loro interpretazione non subiranno variazioni. Si invitano gli investitori a richiedere la consulenza di un esperto circa il modo in cui tali norme possano (eventualmente) influire sulla loro posizione.

Investitori persone fisiche: Trasferimento di attività all'estero

Si richiama l'attenzione degli investitori persone fisiche residenti o ordinariamente residenti nel Regno Unito sul Capitolo 2 della Parte 13 dell' *Income Tax Act 2007* ("ITA") ai sensi del quale il reddito ottenuto dalla SICAV potrebbe essere attribuito a tali persone fisiche assoggettando le stesse al pagamento di imposte in relazione ad un reddito e a utili non distribuiti della SICAV.

A causa della politica di distribuzione del reddito voluta dalla SICAV rispetto alle Azioni a Distribuzione, non si prevede che tali disposizioni dell'ITA si applicheranno agli investitori che detengono tali azioni. Tuttavia l'ITA potrebbe applicarsi agli investitori che detengono altre Azioni della SICAV.

Inoltre tali disposizioni dell'ITA non si applicheranno nel caso in cui un investitore riesca a convincere l'HMRC che:

- (i) non sarebbe ragionevole trarre, da tutte le circostanze del caso, la conclusione che l'elusione fiscale fosse lo scopo o uno degli scopi per i quali le operazioni o una delle operazioni pertinenti sono state concluse; o
- (ii) tutte le operazioni pertinenti sono vere operazioni commerciali e non sarebbe ragionevole trarre, da tutte le circostanze del caso, la conclusione che una o più operazioni fossero volte intenzionalmente ad eludere la tassazione.

Investitori persone giuridiche: Rapporti di prestito

Il Capitolo 3 della Parte 5 e 6 del *Corporation Tax Act 2009* ("CTA 2009") prevede che se in qualsiasi momento durante un periodo contabile un investitore persona giuridica soggetto al pagamento dell'imposta sulle società del Regno Unito detiene una partecipazione rilevante in un "fondo offshore", come definito nelle disposizioni pertinenti del *Taxation (International and Other Provisions) Act 2010* ("TIOPA 2010"), e vi è un momento in tale periodo in cui tale fondo non soddisfi il "non-qualifying investment test", la partecipazione rilevante detenuta da tale investitore persona giuridica sarà considerata in relazione a tale periodo contabile come diritto di credito ai sensi delle regole che attengono alla tassazione della maggior parte del debito societario ora contenute nel CTA 2009 (il "Regime del Debito Societario").

Una partecipazione di Azioni nella SICAV costituirà una partecipazione rilevante in un fondo offshore. In circostanze in cui il non-qualifying investment test non sia soddisfatto (ad esempio, quando la SICAV investe in strumenti, titoli di debito, liquidità o contratti derivati e il valore di mercato di tali investimenti superi il 60% del valore di mercato di tutti gli investimenti della SICAV) le Azioni saranno considerate, ai fini dell'imposta sulle società, soggette al Regime del Debito Societario. Di conseguenza, tutti i rendimenti delle Azioni pertinenti relativi al periodo contabile di ogni investitore persona giuridica durante il quale il test non sia soddisfatto (compresi utili, profitti, disavanzi e utili e perdite su cambi) saranno soggetti a o esenti da tassazione come redditi o spese calcolate secondo il principio del valore equo. Pertanto un investitore persona giuridica può, in base alla propria situazione individuale, essere soggetto all'imposta sulle società su un incremento non realizzato del valore della propria partecipazione azionaria (e parimenti, ottenere l'esenzione dal pagamento dell'imposta sulle società per una riduzione non realizzata del valore della propria partecipazione azionaria).

Le disposizioni che attengono alle partecipazioni in controllate estere (riportate di seguito) non si applicano pertanto a tali investitori.

Investitori persone giuridiche: Controllate estere

Il Capitolo IV della Parte XVII dell' *Income and Corporation Taxes Act 1988* assoggetta le società residenti nel Regno Unito al pagamento delle imposte sul reddito delle società non residenti nel Regno Unito nelle quali hanno una partecipazione. Le disposizioni riguardano le società residenti nel Regno Unito che, singolarmente o congiuntamente ad altri soggetti collegati, detengono un diritto su almeno il 25% degli utili di una società non residente che è controllata da soggetti residenti nel Regno Unito ed è soggetta ad una tassazione inferiore nel proprio territorio di residenza. La normativa prevede talune eccezioni. Si invitano le società residenti nel Regno Unito che hanno (direttamente o indirettamente) un diritto su almeno il 25% degli utili della SICAV a richiedere una consulenza fiscale specifica riguardo a tale normativa e all'impatto della medesima sul loro investimento nella SICAV. La normativa non riguarda la tassazione delle plusvalenze di capitale.

Contrasto all'elusione fiscale: Norme generali

Si richiama l'attenzione delle persone residenti o ordinariamente residenti nel Regno Unito ai fini fiscali (e che, se persone fisiche, sono anche domiciliate nel Regno Unito per tali fini) sulle disposizioni della Sezione 13 del *Taxation of Chargeable Gains Act 1992* ("Sezione 13"). La Sezione 13 riguarda un "partecipante" ai fini della tassazione nel Regno Unito (termine che comprende gli investitori) se nello stesso momento: (i) la SICAV realizza una plusvalenza che costituisce un importo soggetto all'imposta sulle plusvalenze a tali fini; e (ii) la SICAV è a sua volta controllata da un numero sufficientemente esiguo di persone da renderla una persona giuridica che, se fosse stata residente nel Regno Unito ai fini fiscali, sarebbe una società a ristretta partecipazione azionaria ("close company") a tali fini.

Le disposizioni della Sezione 13 potrebbero, se applicate, far sì che ogni soggetto "partecipante" nella SICAV sia considerato - ai fini della tassazione nel Regno Unito sulle plusvalenze tassabili - come se una parte di ogni plusvalenza tassabile percepito dalla SICAV fosse stato percepito direttamente da tale soggetto e tale parte sia pari alla percentuale dell'utile che corrisponde ragionevolmente alla partecipazione di tale soggetto nella SICAV in qualità di "partecipante". Tale partecipante non sarà tuttavia soggetto al pagamento di alcuna imposta ai sensi della Sezione 13 laddove tale percentuale non superi un decimo della plusvalenza. L'imposta riguarda inoltre le persone fisiche residenti o ordinariamente residenti nel Regno Unito domiciliate fuori del Regno Unito rispetto a plusvalenze relative ad attivi della SICAV situati nel Regno Unito e rispetto a plusvalenze relative ad attivi non situati nel Regno Unito nel caso in cui tali plusvalenze siano rimesse nel Regno Unito.

Direttiva dell'Unione Europea sulla tassazione dei redditi da risparmio

I dividendi e le altre distribuzioni effettuate dalla SICAV, unitamente al pagamento dei proventi delle vendite e/o dei rimborsi delle Azioni della SICAV, possono (in base al portafoglio di investimento della SICAV e all'ubicazione dell'agente incaricato dei pagamenti) essere soggetti al regime dello scambio di informazioni o a trattenute fiscali secondo quanto previsto dalla Direttiva del Consiglio 2003/48/EC del 3 giugno 2003 sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. La Direttiva potrà applicarsi nel caso in cui un investitore persona fisica residente in uno Stato Membro dell'UE (o una "entità residuale" stabilita in uno Stato Membro) riceva un pagamento da un agente incaricato dei pagamenti residente in un altro Stato Membro (o in talune circostanze nello stesso Stato Membro dell'investitore). Ai sottoscrittori di Azioni della SICAV sarà pertanto richiesto di fornire talune informazioni previste dalla Direttiva. Si noti che l'imposizione del regime dello scambio di informazioni e/o delle trattenute fiscali sui pagamenti effettuati a talune persone fisiche ed entità residuali residenti in uno Stato Membro dell'UE si applica anche a coloro che sono residenti o hanno sede in una delle seguenti giurisdizioni: Anguilla, Aruba, Isole Vergini britanniche, Isole Cayman, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Montserrat, ex Antille olandesi e le Isole Turks e Caicos.

Il riassunto fornito in questa sezione ha un mero scopo informativo, non è esaustivo e non costituisce una consulenza legale o fiscale. Si invitano i potenziali investitori a rivolgersi ad un consulente in relazione alle implicazioni di una sottoscrizione, acquisto, detenzione, conversione o dismissione di Azioni. Le conseguenze fiscali applicabili agli investitori possono variare in base alle loro circostanze specifiche. Si raccomanda a tutti i potenziali investitori di informarsi sulle conseguenze fiscali e sulle altre restrizioni sui cambi o altre restrizioni fiscali o legali che possano avere rilevanza per la loro situazione specifica in relazione all'acquisizione, detenzione o dismissione di Azioni. Quella che precede è una breve descrizione di taluni aspetti della normativa e delle prassi fiscali del Regno Unito che attengono alle operazioni contemplate nel Prospetto. Sebbene sia basata sulla normativa, sulla prassi e sull'interpretazione ufficiale attualmente vigenti, non vi è alcuna garanzia che le autorità giudiziarie o fiscali responsabili dell'amministrazione di tali leggi concordino con l'interpretazione data o che tali leggi o prassi non subiscano variazioni.

La SICAV

Struttura

Pioneer Fund Solutions è una società d'investimento di tipo aperto costituita secondo le leggi del Lussemburgo come *Société d'Investissement à Capital Variable* ("SICAV") in conformità alle disposizioni della Parte I della Legge del 17 dicembre 2010. La SICAV è stata costituita a tempo indeterminato il 24 ottobre 2014. Lo Statuto è stato pubblicato sul Mémorial C il 12 novembre 2014. La SICAV è registrata presso il Registro Commerciale e delle Imprese del Lussemburgo con il numero B-191464.

Il capitale iniziale della SICAV ammonta a trentunomila euro (EUR 31.000,00) suddiviso in trecentodieci (310) Azioni senza valore nominale. Il capitale della SICAV è costituito da Azioni interamente versate senza valore nominale. Il capitale della SICAV sarà in ogni momento equivalente al Valore Patrimoniale Netto della SICAV e non scenderà mai al di sotto del capitale minimo previsto dalla legge lussemburghese.

La SICAV ha nominato Pioneer Asset Management S.A. (la "Società di Gestione") come sua società di gestione, secondo la definizione riportata nella Parte I della Legge del 17 dicembre 2010. Nella successiva sezione intitolata "Società di Gestione" sono forniti ulteriori dettagli sulla Società di Gestione. La Società di Gestione è responsabile, sotto la supervisione generale degli Amministratori, della prestazione di servizi di gestione degli investimenti, di servizi amministrativi, commerciali e di distribuzione a favore della SICAV.

Il Consiglio di Amministrazione, sul quale vengono fornite ulteriori informazioni nei paragrafi successivi, è responsabile della gestione e del controllo generali della SICAV in conformità con lo Statuto. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre responsabile dell'attuazione dell'obiettivo e delle politiche d'investimento della SICAV e della supervisione dell'amministrazione e dell'operatività della SICAV.

I membri del Consiglio di Amministrazione riceveranno dalla Società di Gestione e/o dall'Amministratore rendiconti periodici contenenti una descrizione dettagliata della performance e un'analisi del portafoglio d'investimento della SICAV.

Il Consiglio di Amministrazione avrà il più ampio potere di agire in ogni circostanza per conto della SICAV, fermi restando i poteri riservati per legge agli Azionisti.

Obiettivo di investimento

Il Consiglio di Amministrazione avrà il potere di determinare l'obiettivo e la politica societari e di investimento della SICAV nonché il corso della gestione e dell'attività della SICAV.

L'obiettivo generale della SICAV è fornire agli investitori un'ampia partecipazione alle principali classi di attivi in ciascuno dei principali mercati di capitali del mondo attraverso una gamma di Comparti.

Questi Comparti possono essere suddivisi in uno o più gruppi principali. Al momento sono disponibili solo i Comparti Multi-Asset.

Agli investitori è data la possibilità di investire in uno o più Comparti, orientando quindi la propria esposizione al rischio in base ad una divisione geografica o ad un settore d'attività.

Comparti

Come indicato in precedenza la SICAV comprende una serie di Comparti. Per ciascun Comparto si detiene un portafoglio distinto di attività, che viene investito secondo gli obiettivi di investimento previsti per il relativo Comparto. Questa struttura "multicomparto" offre agli investitori la possibilità di scegliere tra uno o più obiettivi di investimento investendo nei diversi Comparti. Gli investitori possono scegliere quali Comparti siano più idonei a soddisfare le proprie aspettative in termini di rischio e rendimento nonché di diversificazione.

Ad ogni Comparto corrisponde una parte distinta delle attività e passività della SICAV. Ai fini dei rapporti tra gli Azionisti, ciascun Comparto è considerato un'entità a parte. I diritti degli Azionisti e dei creditori in relazione ad un Comparto emersi in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di un Comparto sono limitati alle attività di tale Comparto. Le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli Azionisti in relazione a tale Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di tale Comparto.

La Valuta Base dei Comparti è l'euro.

Azioni

Gli Amministratori possono decidere di creare Azioni di classi diverse (singolarmente una "Classe" e congiuntamente le "Classi") per ciascun Comparto. In ogni Comparto le attività di ogni Classe sono comunemente investite in base alla politica d'investimento del Comparto e gli investitori possono scegliere la Classe di Azioni più consona alle proprie condizioni, in base all'ammontare di sottoscrizione, il periodo per il quale intendono detenere le Azioni e altri criteri di investimento personali.

Il prezzo di emissione, rimborso e conversione delle diverse Classi di Azioni si basa sul Valore Patrimoniale Netto per Azione della relativa Classe di un Comparto.

Gli Amministratori hanno autorizzato l'emissione di Azioni di Classe A, B, C, D, E, F, H, I, J, N, S e X in alcuni o tutti i Comparti della SICAV nonché l'emissione di Classi di Azioni a Distribuzione e di Azioni ad Accumulazione.

Le Azioni saranno disponibili in Euro, Sterline inglesi e Dollari statunitensi o in altre valute liberamente convertibili come stabilito dagli Amministratori.

Le informazioni concernenti la disponibilità di Classi di Azioni in ciascun Paese in cui le stesse sono registrate per la vendita saranno disponibili presso gli agenti locali incaricati delle informazioni.

Gli Amministratori possono decidere di richiedere la quotazione delle Azioni di qualsiasi Classe del Comparto in qualsiasi borsa valori riconosciuta.

Creazione di ulteriori Comparti/Azioni

Gli Amministratori possono deliberare in ogni momento di creare altri Comparti con obiettivi di investimento che possono differire da quelli previsti per i Comparti già esistenti e altre Classi di Azioni con caratteristiche diverse da quelle esistenti. In caso di creazione di nuovi Comparti o nuove Classi si procederà al conseguente aggiornamento o integrazione del Prospetto e all'emissione di un KIID. Gli Amministratori possono inoltre deliberare in qualsiasi momento la chiusura di un Comparto o di una o più classi di Azioni all'interno di un Comparto ad ulteriori sottoscrizioni.

Valuta di Offerta, Valuta Base e Valuta di Riferimento

Le Azioni di ciascun Comparto saranno emesse nella valuta stabilita dagli Amministratori. La valuta nella quale sono emesse le Azioni di una particolare classe all'interno di un Comparto è la "Valuta di Offerta".

Le attività e passività di ciascun Comparto sono valutate nella Valuta Base.

I conti aggregati della SICAV saranno mantenuti nella valuta di riferimento della SICAV ("Valuta di Riferimento").

Struttura patrimoniale/ cogestione ("pool") d'attività

Per conseguire una maggior efficienza nella gestione, laddove le politiche di investimento dei Comparti lo consentano, gli Amministratori potranno scegliere di cogestire le attività di determinati Comparti.

In questi casi, le attività dei vari Comparti saranno gestite in comune. Alle attività cogestite si farà riferimento con il termine “pool” d’attività, nonostante tali “pool” siano utilizzati esclusivamente ai fini della gestione interna. I “pool” non costituiscono elementi distinti e non sono direttamente accessibili agli investitori. A ciascuno dei Comparti cogestiti saranno assegnate le proprie attività specifiche.

In caso di raggruppamento del patrimonio di più Comparti, le attività attribuibili a ciascun Comparto copartecipato, dovranno essere determinate facendo riferimento alla propria allocation iniziale d’attività al “pool” stesso e cambieranno poi in caso d’ulteriori conferimenti o prelievi.

I diritti d’ogni Comparto copartecipato rispetto alle attività cogestite riguardano ogni linea di investimento di tale “pool”.

Eventuali ulteriori investimenti effettuati per conto dei Comparti cogestiti saranno ripartiti tra essi in base alla propria partecipazione, mentre le attività vendute saranno detratte allo stesso modo dal patrimonio attribuibile a ciascun Comparto copartecipato.

Conflitti d’interesse

Gli Amministratori, la Società di Gestione, il Depositario e l’Amministratore e/o le rispettive affiliate o i soggetti collegati (congiuntamente, le “Parti Rilevanti”) possono agire di volta in volta come amministratori, gestori degli investimenti, gestori, distributori, trustee, custodi, banche depositarie, conservatori del registro, intermediari, agenti amministrativi, consulenti per gli investimenti o negoziatori in relazione a, o essere altrimenti coinvolti in, altri fondi di investimento che hanno obiettivi simili a o diversi da quelli della SICAV o che possono investire nella SICAV. È pertanto possibile che uno dei soggetti indicati in precedenza possa avere, nel corso dell’attività, conflitti d’interesse reali o potenziali con la SICAV. Il Consiglio di Amministrazione e ciascuna delle Parti Rilevanti terranno conto, in ogni momento, dei propri obblighi nei confronti della SICAV e faranno il possibile per garantire che tali conflitti siano prontamente ed equamente risolti. Inoltre, fermo restando quanto previsto dalla legge applicabile, ciascuna Parte Rilevante potrà effettuare negoziazioni, in qualità di mandante o mandatario, con la SICAV, a condizione che tali operazioni siano svolte come se condotte in base a normali termini commerciali negoziati a condizioni di mercato. Ciascuna Parte Rilevante può negoziare con la SICAV in qualità di mandante o mandatario, purché rispetti la legge e i regolamenti applicabili e le previsioni del Contratto con la Società di Gestione, del Contratto di Amministrazione e/o del Contratto con il Depositario, ove e nella misura applicabile.

Nel calcolare il Valore Patrimoniale Netto della SICAV, l’Amministratore può consultare la Società di Gestione relativamente alla valutazione di taluni investimenti. Il coinvolgimento della Società di Gestione nella determinazione del Valore Patrimoniale Netto della SICAV e il diritto della Società di Gestione ad una commissione di gestione calcolata in base al Valore Patrimoniale Netto della SICAV crea una situazione di conflitto di interesse.

La Società di Gestione o una delle affiliate o dei soggetti collegati alla Società di Gestione può investire, direttamente o indirettamente, o gestire o consultare altri fondi di investimento o portafogli che investono in attivi che possono essere acquistati o venduti esclusivamente dalla SICAV. La Società di Gestione ha istituito e attuato una politica sui conflitti d’interesse che prevede misure adatte a mitigare tali conflitti d’interesse.

Quanto precede non intende essere un elenco esaustivo di tutti i potenziali conflitti d’interesse che possono derivare da un investimento nella SICAV. Gli Amministratori si propongono di garantire che ogni conflitto di interessi di cui siano a conoscenza sia prontamente ed equamente risolto.

I Comparti

Comparti Multi-Asset

Panoramica

1. Conservative
2. Balanced
3. Diversified Growth
4. Diversified Income Best Select
5. Diversified Alpha

Politiche di investimento

Gli attivi di ciascun Comparto saranno prevalentemente investiti in Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario. I Comparti sono inoltre autorizzati a investire in altre attività finanziarie liquide ammesse in conformità agli investimenti autorizzati di cui alla sezione intitolata “Limiti di investimento”. I Comparti saranno inoltre autorizzati, nei limiti di cui alla sezione intitolata “Limiti di investimento” e tenendo conto dell’esposizione relativa a derivati menzionata in tale sezione, a conseguire il loro obiettivo attraverso l’investimento in strumenti finanziari derivati o a utilizzare talune tecniche e strumenti ai fini di copertura e/o per altri scopi nella misura massima consentita dalla sezione intitolata “Limiti di investimento”, inclusi opzioni, contratti forward in valuta estera, futures, ivi inclusi indici azionari e obbligazionari internazionali e/o swap (quali *credit default swaps*, *indici su credit default swaps*, *currency swaps*, *inflation linked swaps*, *interest rate swaps*, *swaptions ed equity/total return swaps*) su Valori Mobiliari e/o strumenti finanziari e valute.

Ciascun Comparto può investire in warrant su Valori Mobiliari e può detenere liquidità nei limiti indicati alla sezione intitolata “Limiti di investimento”.

Ciascun Comparto può investire in volatility future e opzioni nonché in exchange-traded funds. Tuttavia tali investimenti non potranno determinare un allontanamento dei Comparti dai loro obiettivi di investimento.

I volatility future si riferiscono alla volatilità insita nella determinazione del prezzo delle opzioni e la ragione alla base dell’investimento in tali future è che la volatilità può essere considerata di per sé una classe di attivi. Ciascun Comparto investirà solo in volatility future negoziati in mercati regolamentati e gli indici azionari sottostanti agli indici di volatilità saranno conformi all’articolo 44(1) della Legge del 17 dicembre 2010.

Laddove espressamente previsto dall’obiettivo d’investimento di un Comparto, tale Comparto potrà operare come fondo feeder (il “Fondo Feeder”) di un altro OICVM o di un comparto di tale OICVM (il “Fondo Master”), il quale non sarà a sua volta un fondo feeder né deterrà quote/azioni di un fondo feeder. In tal caso il Fondo Feeder investirà almeno l’85% dei propri attivi in azioni/quote del Fondo Master.

Il Fondo Feeder non potrà investire più del 15% dei propri attivi in uno o più dei seguenti strumenti:

- a) liquidità per fini di tesoreria in conformità all’articolo 41 (2), secondo comma della Legge del 17 dicembre 2010;
- b) strumenti finanziari derivati, che possono essere utilizzati esclusivamente per finalità di copertura, in conformità all’articolo 41 (1) g) e all’articolo 42 (2) e (3) della Legge del 17 dicembre 2010.

Gestione del rischio

Un Comparto deve utilizzare una procedura di gestione dei rischi per monitorare e misurare in ogni momento i rischi associati agli investimenti dei propri Comparti e il loro contributo al profilo di rischio complessivo del Comparto di riferimento.

In conformità ai requisiti dell’Autorità di Vigilanza, tale procedura di gestione dei rischi misurerà l’esposizione globale di ogni Comparto con il metodo del Valore a Rischio (“VaR”).

Valore a Rischio

In matematica finanziaria e nella gestione del rischio, il metodo VaR è un metodo largamente diffuso per la misurazione della potenziale perdita massima in relazione ad uno specifico portafoglio di attività, dovuta al rischio di mercato. In particolare il metodo VaR misura la perdita massima potenziale di tale portafoglio ad un dato livello di confidenza (o probabilità) in un periodo di tempo specifico in condizioni di mercato normali. Può essere applicato un VaR Assoluto o un VaR Relativo secondo quanto riportato nella successiva Appendice IV.

Il VaR Assoluto lega il VaR del portafoglio di un Comparto al suo Valore Patrimoniale Netto. Il VaR assoluto di un Comparto non supererà il 20% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto (determinato sulla base di un intervallo di confidenza del 99% e di un periodo di mantenimento di 20 Giorni Lavorativi). Poiché il Comparto utilizza il metodo VaR per misurare l'esposizione al rischio, lo stesso è tenuto a comunicare agli investitori i livelli attesi di leva finanziaria.

Il VaR Relativo lega il VaR del portafoglio di un Comparto al VaR di un portafoglio di riferimento. Il VaR Relativo del Comparto non supererà di due volte il VaR del portafoglio di riferimento. Il portafoglio di riferimento utilizzato da ciascun Comparto è indicato nell'Appendice IV.

Leva finanziaria

Pur non potendo utilizzare il ricorso al debito come fonte di finanziamento per i propri investimenti, gli OICVM potranno utilizzare strumenti finanziari derivati per conseguire un'ulteriore esposizione al mercato che superi il loro valore patrimoniale netto. Tale tecnica è nota come "leva finanziaria".

Un Comparto può andare a leva in seguito all'utilizzo di strumenti finanziari derivati. La leva è monitorata su base regolare. La leva finanziaria di ogni Comparto non dovrebbe superare i livelli indicati nell'Appendice IV. La leva finanziaria lorda è misurata come la somma dei valori nozionali degli strumenti finanziari derivati utilizzati. In tale contesto, la leva finanziaria è misurata come percentuale eccedente il Valore Patrimoniale Netto di ogni Comparto. In talune circostanze (es. volatilità di mercato molto ridotta), la leva finanziaria potrà superare i livelli indicati all'Appendice IV.

Ulteriori considerazioni sui rischi per la SICAV e per ciascun Comparto sono contenute nell'Appendice III.

Obiettivi di investimento e profili degli investitori

Comparti Multi-Asset

Conservative, Balanced, Diversified Growth

I Comparti sono adatti agli investitori persone fisiche che desiderano assumere un'esposizione ai mercati dei capitali. I Comparti possono rivelarsi maggiormente idonei per gli investitori con un orizzonte di investimento a medio-lungo termine, in quanto è possibile che si abbiano delle perdite dovute alle oscillazioni di mercato. I Comparti possono essere idonei a costituire l'investimento principale di un portafoglio.

Diversified Income Best Select:

Il Comparto è adatto agli investitori persone fisiche che desiderano assumere un'esposizione ai mercati dei capitali e che mirano a conseguire un reddito. Il Comparto può rivelarsi maggiormente idoneo per gli investitori con un orizzonte di investimento a medio-lungo termine, in quanto è possibile che si abbiano delle perdite dovute alle oscillazioni di mercato. Il Comparto può essere idoneo a costituire l'investimento principale di un portafoglio.

Obiettivi di investimento

Diversified Alpha

Il Comparto è adatto agli investitori persone fisiche che desiderano assumere un'esposizione ai mercati dei capitali e che mirano ad una crescita con una volatilità medio-bassa. Il Comparto può rivelarsi maggiormente idoneo per gli investitori con un orizzonte di investimento a medio termine. Il Comparto può essere idoneo a costituire l'investimento principale di un portafoglio.

1. Pioneer Fund Solutions – Conservative (di seguito denominato “Conservative”)

L'obiettivo di questo Comparto è conseguire una rivalutazione del capitale e una generazione di reddito nel medio-lungo periodo investendo in un portafoglio diversificato composto dagli strumenti consentiti descritti di seguito.

Il Comparto investe prevalentemente in OIC aperti e OICVM che perseguono una molteplicità di strategie di investimento. Il Comparto può altresì investire in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e cum warrant), depositi richiamabili con una durata massima di 12 mesi e certificati su tassi d'interesse.

Il Comparto può investire fino al 35% del proprio patrimonio in titoli azionari (direttamente o indirettamente attraverso OICVM o OIC di tipo aperto). Il Comparto può cercare di ottenere un'esposizione alle materie prime e agli immobili investendo in valori mobiliari, indici e altre attività finanziarie liquide idonei (direttamente o indirettamente attraverso OICVM o OIC di tipo aperto). Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in certificati su indici di materie prime idonei. Il Comparto può altresì investire in OICVM o OIC che perseguono strategie alternative.

2. Pioneer Fund Solutions – Balanced (di seguito denominato “Balanced”)

L'obiettivo di questo Comparto è conseguire una rivalutazione del capitale e una generazione di reddito nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato composto dagli strumenti consentiti descritti di seguito.

Il Comparto investe prevalentemente in OIC aperti e OICVM che perseguono una molteplicità di strategie di investimento. Il Comparto può altresì investire in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e cum warrant), depositi richiamabili con una durata massima di 12 mesi e certificati su tassi d'interesse.

Il Comparto può investire fino al 65% del proprio patrimonio in titoli azionari (direttamente o indirettamente attraverso OICVM o OIC di tipo aperto). Il Comparto può cercare di ottenere un'esposizione alle materie prime e agli immobili investendo in valori mobiliari, indici e altre attività finanziarie liquide idonei (direttamente o indirettamente attraverso OICVM o OIC di tipo aperto). Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in certificati su indici di materie prime idonei. Il Comparto può altresì investire in OICVM o OIC che perseguono strategie alternative.

3. Pioneer Fund Solutions – Diversified Growth (di seguito denominato “Diversified Growth”)

L'obiettivo di questo Comparto è conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato composto dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto mira a ottenere rendimenti simili a quelli azionari ma con una volatilità ridotta nel più lungo periodo.

Il Comparto è caratterizzato da un'allocazione attivamente gestita in una gamma ampia e diversificata di gestori e classi di attivo, in un contesto di investimento incentrato sulla selezione di tali attivi e gestori, con l'obiettivo di generare una crescita di capitale nel lungo periodo tenendo sotto controllo i livelli di volatilità.

Il Comparto investe prevalentemente in OIC aperti e OICVM che perseguono una molteplicità di strategie di investimento. Il Comparto può altresì investire in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e cum warrant), depositi richiamabili con una durata massima di 12 mesi e certificati su tassi d'interesse.

Il Comparto può cercare di ottenere un'esposizione alle materie prime e agli immobili investendo in valori mobiliari, indici e altre attività finanziarie liquide idonei (direttamente o indirettamente attraverso OICVM o OIC di tipo aperto). Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in certificati su indici di materie prime idonei. Il Comparto può altresì investire in OICVM o OIC che perseguono strategie alternative.

4. Pioneer Fund Solutions – Diversified Income Best Select (di seguito denominato “Diversified Income Best Select”)

Il Comparto mira a conseguire un reddito e una crescita del capitale nel medio-lungo periodo attraverso l'investimento in un portafoglio diversificato composto dagli strumenti consentiti descritti di seguito.

Il Comparto investe in una gamma ampia e diversificata di classi di attivi che generano capitale e reddito, in un contesto di investimento incentrato su un'allocazione strategica e tattica degli attivi e una selezione dei gestori con l'obiettivo di conseguire gli obiettivi di rendimento e crescita del Comparto.

Il Comparto investe prevalentemente in OIC aperti e OICVM che perseguono una molteplicità di strategie di investimento. Il Comparto può altresì investire in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e cum warrant).

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati per finalità di copertura e di gestione efficiente del portafoglio, nonché per incrementare il rendimento del portafoglio e generare reddito aggiuntivo.

Il Comparto può cercare di ottenere un'esposizione agli immobili e alle materie prime (ex-Agricoltura) investendo in valori mobiliari, indici e altre attività finanziarie liquide idonei (direttamente o indirettamente attraverso OICVM o OIC di tipo aperto). Il Comparto può altresì investire in OICVM o OIC che perseguono strategie alternative.

5. Pioneer Fund Solutions – Diversified Alpha (di seguito denominato “Diversified Alpha”)

Il Comparto mira a conseguire un rendimento positivo in ogni condizione di mercato misurato sul medio periodo attraverso l'investimento in un portafoglio diversificato composto dagli strumenti consentiti descritti di seguito.

Il Comparto investe prevalentemente in OIC aperti e OICVM che perseguono una molteplicità di strategie di investimento, ivi incluse strategie alternative. Il Comparto può altresì investire in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e cum warrant), depositi richiamabili con una durata massima di 12 mesi e certificati su tassi d'interesse.

Il Comparto può cercare di ottenere un'esposizione alle materie prime e agli immobili investendo in valori mobiliari, indici e altre attività finanziarie liquide idonei (direttamente o indirettamente attraverso OICVM o OIC di tipo aperto). Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in certificati su indici di materie prime idonei.

Azioni

Classi di Azioni

Tutti i Comparti offrono Azioni di Classe A, B, C, D, E, F, H, I, J, N, S e X.

Ogni Classe di Azione, pur partecipando al patrimonio dello stesso Comparto, ha una diversa struttura commissionale e

- (i) può essere rivolta a diverse categorie di investitori;
- (ii) non può essere disponibile in tutte le giurisdizioni in cui le Azioni sono collocate;
- (iii) può essere venduta tramite canali di distribuzione diversi;
- (iv) può avere politiche di distribuzione diverse;
- (v) può essere quotata in una Valuta di Offerta diversa dalla Valuta Base del Comparto in cui è emessa; e
- (vi) può essere finalizzata ad offrire protezione fornendo copertura contro specifiche fluttuazioni valutarie.

Fermo restando quanto previsto di seguito, le azioni dei Comparti della SICAV possono essere rese disponibili per l'investimento al di fuori del Regno Unito e del Belgio solo da parte di distributori o agenti di vendita precedentemente approvati dalla Società di Gestione e che distribuiscano tali comparti anche in altri paesi indicati dalla Società di Gestione.

Caratteristiche di alcune Azioni

Le Azioni di Classe H possono essere acquistate soltanto da investitori (direttamente o per il tramite di un delegato autorizzato) che effettuano un investimento iniziale pari o superiore a 1 milione di euro (ovvero l'equivalente in altra valuta) in tale Classe di Azioni di un Comparto derogabile discrezionalmente da parte della Società di Gestione, a condizione che sia sempre rispettato il principio di parità di trattamento degli Azionisti.

Le Azioni di Classe I possono essere acquistate (direttamente o per il tramite di un delegato autorizzato) solo da investitori che effettuano un investimento iniziale pari o superiore a 10 milioni di Euro (ovvero l'equivalente in altra valuta) in tale Classe di Azione di un Comparto derogabile discrezionalmente da parte della Società di Gestione, a condizione che sia sempre rispettato il principio di parità di trattamento degli Azionisti. Gli acquisti di azioni da parte di investitori domiciliati in Italia sono subordinati alla ricezione di una conferma, soddisfacente per la Società di Gestione o i rispettivi agenti, che le Azioni acquistate non costituiranno il sottostante di prodotti commercializzati in definitiva ad una catena di distribuzione retail.

Le Azioni di Classe J possono essere acquistate esclusivamente da investitori (direttamente o per il tramite di un delegato autorizzato) che effettuano un investimento iniziale pari o superiore a 30 milioni di euro (ovvero l'equivalente in altra valuta) in tale Classe di Azioni di un Comparto, derogabile discrezionalmente da parte della Società di Gestione, a condizione che sia sempre rispettato il principio di parità di trattamento degli Azionisti. Nel caso in cui la partecipazione di un Azionista scenda al di sotto di 30 milioni di euro, la Società di Gestione si riserva il diritto di convertire tali Azioni di Classe J in Azioni di Classe I dello stesso Comparto. Non sarà applicata alcuna commissione di conversione e gli Azionisti ne saranno pertanto informati. Gli acquisti di Azioni di Classe J da parte di investitori domiciliati in Italia sono subordinati alla ricezione di una conferma, soddisfacente per la Società di Gestione o i rispettivi agenti, che le Azioni acquistate non costituiranno il sottostante di prodotti commercializzati in definitiva ad una catena di distribuzione retail.

Le Azioni di Classe N possono essere acquistate esclusivamente da investitori (direttamente o per il tramite di un delegato autorizzato) che effettuano un investimento iniziale pari o superiore a 30 milioni di Euro (ovvero l'equivalente in altra valuta) in tale Classe di Azioni di un Comparto, derogabile discrezionalmente da parte della Società di Gestione, a condizione che sia sempre rispettato il principio di parità di trattamento degli Azionisti.

Fuori dei Paesi Bassi, le Azioni di Classe N possono essere rese disponibili per l'investimento da parte di distributori, piattaforme o altri intermediari, precedentemente approvati dalla Società di Gestione o dai suoi agenti, che forniscono consulenza a pagamento in materia di investimenti.

Le Azioni di Classe S possono essere acquistate esclusivamente da investitori (direttamente o per il tramite di un delegato autorizzato) che effettuino un investimento iniziale pari o superiore a 10 milioni di euro (ovvero l'equivalente in altra valuta) in tale Classe di Azioni di un Comparto, derogabile discrezionalmente da parte della Società di Gestione, a condizione che sia sempre rispettato il principio di parità di trattamento degli Azionisti. Le Azioni di Classe S possono essere acquistate esclusivamente da investitori che siano stati precedentemente approvati dalla Società di Gestione. Eventuali Azioni di Classe S detenute senza l'approvazione della Società di Gestione saranno soggette a rimborso forzoso. Con riferimento alle Azioni di Classe S, le commissioni di gestione e/o performance specificate per la Classe J saranno applicate 18 mesi dopo la data di lancio del Comparto pertinente. Prima della scadenza di tale periodo, le Azioni di Classe S sono soggette a commissioni concordate tra la Società di Gestione e gli investitori interessati, il cui importo non potrà superare quello delle commissioni di gestione e/o performance specificato per le Azioni di Classe J del Comparto pertinente.

Le Azioni di Classe X possono essere acquistate esclusivamente da investitori (direttamente o per il tramite di un delegato autorizzato) che effettuino un investimento iniziale pari o superiore a 25 milioni di euro (ovvero l'equivalente in altra valuta) in tale Classe di Azioni di un Comparto, derogabile discrezionalmente da parte della Società di Gestione, a condizione che sia sempre rispettato il principio di parità di trattamento degli Azionisti.

Classi di Azioni Hedged

La SICAV può rendere disponibili in un Comparto classi di Azioni con copertura del rischio di cambio (le "Classi Hedged"). Con riferimento a tali Classi Hedged, la Società di Gestione (o i suoi agenti) può utilizzare tecniche e Strumenti finalizzati alla copertura del rischio di cambio derivante da oscillazioni della Valuta di Offerta della Classe rispetto alla valuta predominante delle attività della Classe di riferimento all'interno del relativo Comparto con l'obiettivo di fornire un rendimento simile a quello che avrebbe ottenuto una Classe di Azioni denominata nella valuta predominante delle attività del relativo Comparto. In circostanze normali, la suddetta copertura dal rischio di cambio sarà pari approssimativamente a un massimo del 100% delle attività nette della relativa Classe Hedged. Sebbene la Società di Gestione (o i suoi agenti) si adoperino per coprire tale rischio di cambio, non può essere fornita alcuna garanzia sulla effettiva copertura dello stesso.

L'uso delle tecniche e degli Strumenti sopra descritti può limitare sostanzialmente i benefici per gli Azionisti della Classe Hedged pertinente nel caso in cui la Valuta di Offerta si deprezzi nei confronti della valuta in cui sono denominati alcuni o tutti gli strumenti finanziari in portafoglio. Tutti i costi, i guadagni o le perdite derivanti o connessi a tali operazioni di copertura sono a carico della rispettiva Classe Hedged.

Le informazioni circa la disponibilità di Classi Hedged per qualsiasi Comparto saranno fornite nella documentazione specifica di ciascun Paese a cui si riferisce il presente Prospetto.

Proprietà

Le Azioni di ogni Comparto sono emesse solo in forma nominativa.

L'iscrizione di un Azionista nel registro degli azionisti attesta il diritto di proprietà sulle Azioni stesse. Agli Azionisti è rilasciata la conferma scritta di tale diritto, non dovranno essere emessi certificati.

Le frazioni di Azioni registrate risultanti dalla sottoscrizione o conversione di Azioni possono essere emesse fino a tre cifre decimali.

Disponibilità

Le informazioni concernenti (i) la disponibilità di Classi in ciascun Paese in cui le Azioni della SICAV saranno vendute, (ii) la disponibilità di Azioni a distribuzione e/o accumulazione, (iii) la Valuta di Offerta (dollari USA, euro, sterlina e/o altre valute liberamente convertibili come di volta in volta determinato dalla SICAV) nella quale le Azioni di ogni Classe saranno disponibili, (v) la sottoscrizione iniziale minima e i requisiti di partecipazione minima nell'ambito delle Classi di Azioni pertinenti e (vi) la disponibilità di Classi Hedged sarà indicata negli specifici Documenti Informativi dei relativi Paesi.

Gli investitori saranno inoltre informati del fatto che alcuni Comparti e/o Classi potrebbero non essere disponibili per tutti gli investitori. Le Classi e i relativi scaglioni commissionali sono basati sulle pratiche di mercato che possono variare in base ai diversi canali distributivi e di Paese in Paese. I loro consulenti finanziari potranno fornire informazioni relative ai Comparti e/o Classi offerte nel Paese di residenza degli stessi.

La SICAV si riserva il diritto di offrire solo una Classe o più Classi di Azioni in determinate giurisdizioni qualora ciò sia previsto dalla legge locale, dalla consuetudine, dalle prassi commerciali o per altri motivi. La SICAV, il Distributore e i suoi Agenti potranno inoltre adottare principi applicabili alle categorie di investitori o a transazioni tali da permettere o limitare l'investimento all'acquisto di Azioni di una determinata Classe.

L'adeguatezza di una particolare Classe di Azioni, l'opzione della distribuzione o la Valuta di Offerta dipende da fattori specifici legati ad ogni singolo investitore. Gli Azionisti dovrebbero rivolgersi al loro consulente finanziario per poter valutare le implicazioni di una sottoscrizione di qualsiasi Classe di Azioni.

Politica di distribuzione

La SICAV può emettere Azioni a Distribuzione e Azioni ad Accumulazione in alcune Classi di Azioni all'interno dei Comparti, secondo quanto sintetizzato nell'informativa specifica di ciascun Paese menzionata nel presente Prospetto.

Gli utili delle Azioni ad Accumulazione sono capitalizzati, mentre quelli delle Azioni a Distribuzione pagano i dividendi. La SICAV determina come gli utili della relativa Classe di Azioni del relativo Comparto saranno distribuiti e la SICAV potrà dichiarare di volta in volta, nei momenti e in relazione ai periodi stabiliti dalla SICAV, le distribuzioni in forma di liquidità o di Azioni come di seguito stabilito. Per quanto riguarda le Azioni a Distribuzione, la SICAV potrà, nel rispetto del principio della parità di trattamento degli Azionisti, emettere Azioni con cicli di distribuzione diversi a seconda dei Paesi nei quali esse sono vendute, come meglio descritto nell'informativa specifica per il Paese.

Tutte le distribuzioni saranno in linea di principio versate in base al valore netto dell'utile disponibile per la distribuzione. La SICAV potrà, nel rispetto del principio della parità di trattamento degli Azionisti, decidere che per alcune Classi di Azioni, le distribuzioni siano pagate dagli attivi lordi a seconda dei Paesi nei quali esse sono vendute, come meglio descritto nell'informativa specifica per il Paese. Per talune Classi di Azioni, la SICAV può decidere di volta in volta di distribuire le plusvalenze nette realizzate.

Se non altrimenti specificamente richiesto, i dividendi saranno reinvestiti in altre Azioni della stessa Classe del medesimo Comparto e gli investitori saranno informati sui dettagli riguardanti il rendiconto dei dividendi.

Per le Classi di Azione che danno diritto alla distribuzione, i dividendi (se presenti), saranno dichiarati e distribuiti su base annuale. Inoltre, i dividendi provvisori dovranno essere dichiarati e distribuiti di volta in volta secondo la tempistica stabilita dalla SICAV in conformità con le disposizioni di legge.

Per le Classi di Azioni con diritto a distribuzioni mensili, ogni distribuzione con valore inferiore a EUR 100 (o l'equivalente nella relativa Valuta di Offerta) potrà essere automaticamente reinvestita, a discrezione della Società di Gestione, in ulteriori Azioni della stessa Classe dello stesso Comparto e gli investitori saranno informati dei dettagli di tale operazione mediante un'apposita nota.

In ogni caso, comunque non potrà essere effettuata alcuna distribuzione se, come conseguenza della stessa, il Valore Patrimoniale Netto della SICAV dovesse scendere al di sotto di Euro 1.250.000.

Il diritto ai dividendi non esercitato entro cinque anni dalla relativa data di maturazione si prescriverà e il controvalore andrà a beneficio della Classe del Comparto interessato.

Sui dividendi distribuiti dalla SICAV e tenuti presso di essa a disposizione dei beneficiari, non saranno corrisposti interessi.

Valore Patrimoniale Netto

Il Valore Patrimoniale Netto è normalmente calcolato ogni Giorno Lavorativo (il "Giorno di Valutazione"), facendo riferimento al valore delle attività sottostanti alla Classe del relativo Comparto. Dette attività sottostanti sono valutate all'ultimo prezzo di chiusura noto nell'ora di valutazione del Giorno di Valutazione di riferimento.

Il Valore Patrimoniale Netto determinato per ciascuna Classe sarà espresso nella Valuta di Offerta della Classe pertinente e sarà calcolato dividendo il Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile alla Classe di Azioni pertinente che corrisponde (i) al valore delle attività attribuibili a tale Classe e all'utile da questa derivante, meno (ii) le passività attribuibili a tale Classe e ogni accantonamento ritenuto adeguato o necessario, per il numero totale di Azioni di tale Classe in circolazione nel Giorno di Valutazione di riferimento.

Il Valore Patrimoniale Netto per Azione può essere arrotondato per eccesso o difetto all'unità più vicina della Valuta di Offerta di ciascuna Classe di ciascun Comparto. Per quanto possibile, i redditi da investimento, gli interessi passivi, le commissioni e le altre passività matureranno in ogni Giorno di Valutazione.

Il valore delle attività sarà determinato secondo quanto descritto nella successiva sezione intitolata "Valutazione delle attività". Le spese sostenute dalla SICAV sono indicate di seguito nella sezione intitolata "Commissioni, oneri e spese".

Sospensione del calcolo

La SICAV può temporaneamente sospendere la determinazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione di un Comparto e di conseguenza l'emissione, il rimborso e la conversione di Azioni in una delle seguenti circostanze:

- quando una o più borse valori, Mercati Regolamentati o un Altro Mercato Regolamentato in uno Stato Membro o in un Altro Stato che costituisce il mercato principale in cui è investita una parte sostanziale delle attività di un Comparto, ovvero quando uno o più mercati dei cambi nella valuta in cui è denominata parte significativa delle attività del Comparto sono chiusi per motivi diversi dalle festività ordinarie ovvero in cui le negoziazioni siano limitate o sospese;
- quando in seguito a eventi di carattere politico, economico, militare o monetario o per circostanze che esulano dalla responsabilità e dal controllo della SICAV, sia impossibile o irragionevole alienare le attività del Comparto senza compromettere gravemente gli interessi degli Azionisti;
- in caso d'interruzione nei mezzi di comunicazione utilizzati normalmente per determinare il valore degli investimenti di un Comparto ovvero quando, per qualsiasi motivo, il valore di qualsiasi attività del Comparto non possa essere determinato con la rapidità e la precisione necessarie;

- quando la SICAV non è in grado di rimpatriare i fondi necessari per effettuare i pagamenti per il rimborso delle Azioni o in cui le rimesse di fondi connesse al realizzo o all'acquisizione di investimenti o i pagamenti dovuti per il rimborso delle Azioni secondo il Consiglio di Amministrazione, non possano essere effettuati ai normali tassi di cambio;
- in seguito alla sospensione (i) del calcolo del valore patrimoniale netto per azione/quota, (ii) dell'emissione, (iii) del rimborso e/o (iv) della conversione delle azioni/quote emesse nel fondo master nel quale il Comparto investe in qualità di fondo feeder.

Ogni sospensione e la relativa cessazione saranno notificate agli Azionisti che abbiano presentato richiesta di sottoscrizione, rimborso o conversione delle Azioni e saranno pubblicate come previsto dallo Statuto.

Valutazione delle attività

Il calcolo del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di qualsiasi classe di un Comparto nonché delle attività e passività di qualsiasi classe di un Comparto sarà effettuato nel modo seguente:

Le attività della SICAV comprendono:

- 1) tutte le disponibilità di cassa o in deposito, compresi gli interessi maturati sulle stesse;
- 2) tutti gli effetti e i titoli di credito pagabili e i crediti (compresi i ricavi da cessioni di titoli stipulate ma non regolate);
- 3) tutte le obbligazioni, *time notes*, azioni, titoli azionari, titoli azionari misti, diritti di sottoscrizione, warrant, opzioni e altri titoli, strumenti finanziari e attività simili detenuti o sottoscritti dalla SICAV (a condizione che la SICAV possa effettuare aggiustamenti in linea con il successivo paragrafo 1. con riguardo alle oscillazioni nel valore di mercato dei titoli causate dalle negoziazioni ex-dividendo, ex-diritto, o da pratiche simili);
- 4) tutti i dividendi in azioni, i dividendi in contanti e le distribuzioni dovuti alla SICAV nella misura in cui la SICAV ne sia a conoscenza;
- 5) tutti gli interessi maturati su ogni titolo fruttifero posseduto dalla SICAV nella misura in cui gli stessi non siano già compresi nell'ammontare del relativo capitale;
- 6) il valore di liquidazione di tutti i contratti a termine e di tutte le opzioni call o put in cui la SICAV abbia una posizione aperta;
- 7) le spese preliminari della SICAV, compresi i costi di emissione e distribuzione delle Azioni della SICAV, nella misura in cui gli stessi non siano stati ammortizzati;
- 8) ogni altra attività di qualunque tipo e natura, compresi i risconti attivi.

Il valore delle attività della SICAV sarà così determinato:

- 1) il valore della disponibilità in cassa o in deposito, degli effetti e pagherò a vista e dei crediti, risconti attivi, dividendi in contanti e interessi dichiarati o maturati e non ancora incassati è considerato pari al rispettivo ammontare pieno, tranne in caso di dubbio pagamento o incasso integrale di tali attività, nel qual caso il valore è calcolato applicando uno sconto adeguato secondo gli Amministratori in modo da riflettere il valore effettivo degli stessi.
- 2) il valore dei Valori Mobiliari, degli Strumenti del Mercato Monetario e di qualsiasi attività finanziaria liquida e strumento quotato o negoziato in una borsa valori o in un Mercato Regolamentato o in qualsiasi Altro Mercato Regolamentato si basa sull'ultimo prezzo disponibile al momento della valutazione delle attività nella relativa borsa valori o mercato che di norma costituisce il mercato principale per tali attività.
- 3) nell'eventualità in cui le attività detenute nel portafoglio di un Comparto nel giorno di riferimento non siano quotate o negoziate in alcuna borsa valori o Mercato Regolamentato o in qualsiasi Altro Mercato Regolamentato o nel caso in cui, con riferimento alle attività quotate o negoziate in qualsiasi borsa valori o negoziate in uno di tali mercati, l'ultimo prezzo disponibile determinato ai sensi del punto 2 che precede non sia rappresentativo dell'equo valore di mercato delle relative attività, il

valore di tali attività sarà basato su un prezzo di vendita ragionevolmente prevedibile determinato secondo prudenza e in buona fede.

- 4) il valore di liquidazione di contratti futures, a termine o d'opzione non negoziati in una borsa valori o in Mercati Regolamentati o in Altri Mercati Regolamentati indicherà il relativo valore netto di liquidazione determinato, ai sensi delle politiche stabilite dalla Società di Gestione, secondo criteri coerentemente applicati per ciascuna diversa tipologia di contratto. Il valore di contratti futures, a termine o d'opzione negoziati in una borsa valori o in un Mercato Regolamentato o in un Altro Mercato Regolamentato si baserà sull'ultimo prezzo di regolamento o chiusura disponibile applicabile a tali contratti su una borsa valori, Mercati Regolamentati o Altri Mercati Regolamentati in cui i contratti futures, a termine o d'opzione sono negoziati per conto della SICAV; a condizione che nel caso in cui un contratto futures, a termine o d'opzione non possa essere liquidato nel giorno con riferimento al quale le attività vengono determinate, la base per la determinazione del valore di liquidazione di tale contratto sarà il valore ritenuto equo e ragionevole dagli Amministratori.
- 5) gli swap e tutti gli altri titoli e attività saranno valutati al rispettivo valore di mercato stabilito in buona fede ai sensi delle procedure stabilite dagli Amministratori.
- 6) le quote o azioni di OIC aperti saranno valutati all'ultimo valore patrimoniale netto determinato e disponibile o, se tale prezzo non è rappresentativo dell'equo valore di mercato di tali attività, il prezzo sarà determinato dagli Amministratori su base equa e ragionevole. Le quote o azioni di un OIC chiuso saranno valutate al loro ultimo valore di mercato disponibile.

Le passività della SICAV comprendono:

- 1) tutti i debiti finanziari, gli effetti e gli altri debiti;
- 2) tutti gli interessi maturati su debiti finanziari della SICAV (compresi gli oneri maturati per impegni relativi a tali debiti finanziari);
- 3) tutte le spese dovute o maturate (comprese le spese amministrative, le commissioni di gestione, le eventuali commissioni di incentivazione e le commissioni di custodia);
- 4) tutte le passività conosciute, presenti e future, comprese tutte le obbligazioni contrattuali maturate per il pagamento in denaro o in attività, compreso l'ammontare di dividendi deliberati ma non ancora pagati dalla SICAV;
- 5) un adeguato accantonamento per imposte future sul capitale e sul reddito determinato di volta in volta dalla SICAV nel Giorno di Valutazione e le altre eventuali riserve autorizzate e approvate dalla SICAV, nonché un eventuale accantonamento che la SICAV considererà opportuno a fronte di passività eventuali a proprio carico;
- 6) tutte le altre passività della SICAV di qualsiasi tipo e natura secondo principi contabili generalmente accettati. Nel determinare l'ammontare di tali passività, la SICAV deve considerare tutte le spese e gli oneri a proprio carico. Le spese amministrative e quelle di natura regolare o ricorrente possono essere calcolate in via anticipata sulla base di una stima annuale o per periodi di diversa durata e le stesse possono maturare in proporzione costante durante tale periodo.

Il valore di tutte le attività e passività espresse in una valuta diversa dalla Valuta Base di un Comparto sarà convertito nella Valuta Base del Comparto al tasso di cambio quotato in Lussemburgo nel relativo Giorno di Valutazione. In mancanza di dette quotazioni, il tasso di cambio sarà determinato in buona fede dalla SICAV o in base a procedure dalla stessa stabilite.

La SICAV può, a propria discrezione, consentire l'uso di altri metodi di valutazione, se ritiene che con tali metodi la valutazione meglio rifletta il valore equo delle attività della SICAV.

In presenza di circostanze straordinarie che rendano impossibile eseguire una valutazione secondo gli orientamenti sopra esposti, la SICAV con prudenza e in buona

fede, applicherà altri criteri per calcolare ciò che, a proprio avviso, ritiene essere una valutazione equa in tali circostanze.

Nel caso in cui dal momento della determinazione del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di un particolare Comparto non vi sia stato alcun cambiamento rilevante nelle quotazioni nei mercati in cui è quotata o negoziata una porzione rilevante degli investimenti del Comparto, la SICAV, allo scopo di salvaguardare gli interessi degli Azionisti e della SICAV, potrà annullare il primo calcolo del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni del Comparto e procedere ad un secondo calcolo. Si informano gli Azionisti che, nella misura in cui gli Amministratori ritengano sia nel migliore interesse degli Azionisti di un particolare Comparto che in qualsiasi Giorno di Valutazione il totale delle sottoscrizioni e dei rimborsi di Azioni di tutte le Classi di tale Comparto possa determinare un aumento o una diminuzione netta di Azioni oltre la soglia stabilita dagli Amministratori di volta in volta per tale Comparto, tenendo conto di fattori che comprendano le condizioni di mercato prevalenti, il Valore Patrimoniale Netto del Comparto potrà essere aggiustato per riflettere gli spread di negoziazione, i costi e gli oneri previsti per il Comparto in relazione alla liquidazione e all'acquisto di investimenti per dar corso alle operazioni nette in quel particolare Giorno di Valutazione. L'aggiustamento non dovrà superare il 2% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto pertinente nel relativo Giorno di Valutazione. Tale aggiustamento sarà effettuato prima dell'applicazione di eventuali commissioni di performance applicabili.

Allocazione delle attività della SICAV:

La SICAV istituirà un Comparto per ciascuna Classe di Azioni e potrà istituire un Comparto per due o più Classi di Azioni nei modi descritti di seguito:

- a) se due o più Classi di Azioni si riferiscono ad uno stesso Comparto, gli attivi attribuibili a tali Classi saranno normalmente investiti ai sensi della specifica politica di investimento del Comparto interessato. All'interno di un Comparto, le Classi di Azioni potranno essere definite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in modo tale che ad esse corrisponda: (i) una politica di distribuzione specifica, ad esempio che preveda o non preveda distribuzioni; e/o (ii) una specifica struttura commissionale per le commissioni di sottoscrizione e di rimborso; e/o (iii) una specifica struttura commissionale per le commissioni di gestione o consulenza finanziaria; e/o (iv) una attribuzione specifica delle commissioni di distribuzione, delle commissioni per i servizi degli Azionisti o altre commissioni; e/o (v) una tipologia specifica di investitore; e/o (vi) una valuta specifica; (vii) l'utilizzo di tecniche di copertura diverse allo scopo di coprire nella valuta di denominazione del Comparto pertinente, gli attivi e i rendimenti quotati nella valuta della relativa Classe di Azioni rispetto ai movimenti a lungo termine della rispettiva valuta di quotazione; e/o (viii) qualsiasi altra caratteristica specifica applicabile ad una Classe di Azioni, come specificato nella sezione "Azioni" del presente Prospetto.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere a sua discrezione di modificare le caratteristiche di qualsiasi Classe in conformità alle procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta;

- b) i proventi che deriveranno dall'emissione di una Classe di Azioni saranno attribuiti nei registri della SICAV al Comparto a cui corrisponde tale Classe di Azioni, purché, nel caso in cui più Classi di Azioni siano emesse all'interno di tale Comparto, il relativo importo aumenterà la percentuale di attività nette di tale Comparto attribuibile alla Classe di Azioni da emettere;
- c) le attività e passività e il reddito e le spese applicati ad un Comparto saranno attribuibili alla Classe o alle Classi di Azioni corrispondenti a tale Comparto;

- d) nei casi in cui la SICAV incorra in una passività relativa a un attivo di un particolare Comparto o Classe o a qualsiasi azione intrapresa in relazione all'attivo di un particolare Comparto o Classe, tale passività sarà attribuita al Comparto o Classe pertinente;
- e) nel caso in cui un'attività o passività della SICAV non possa essere considerata attribuibile ad una Classe o Comparto in particolare, tale attività o passività sarà attribuita a tutte le Classi di un Comparto o ai Comparti in proporzione al Valore Patrimoniale Netto delle relative Classi di Azioni o in qualsiasi altro modo stabilito in buona fede dagli Amministratori. La SICAV sarà considerata come un'entità singola. Tuttavia, con riferimento a soggetti terzi, in particolare nei confronti dei creditori della SICAV, ciascun Comparto sarà responsabile in via esclusiva per le passività allo stesso attribuibili;
- f) in seguito alle distribuzioni a favore dei detentori di Azioni di una Classe, il Valore Patrimoniale Netto di tale Classe di Azioni sarà ridotto dell'importo di tali distribuzioni.

Negoziazione delle Azioni

Modalità di sottoscrizione

Per la sottoscrizione iniziale è richiesta una domanda di sottoscrizione debitamente compilata. Per le sottoscrizioni successive, le istruzioni potranno essere impartite via fax, posta, o altro mezzo di comunicazione ritenuto accettabile da parte della SICAV.

L'informativa specifica relativa a ciascun Paese potrà prevedere un importo minimo iniziale di sottoscrizione e requisiti di partecipazione per gli investitori. Si invitano gli investitori a prendere visione del relativo KIID prima dell'investimento. Agli investitori può essere richiesto di dichiarare di aver ricevuto un KIID aggiornato.

In aggiunta a qualsiasi importo minimo applicabile per gli investimenti iniziali o successivi, la SICAV può altresì richiedere che gli Azionisti mantengano un valore minimo in portafoglio di EUR 1.000 (o l'equivalente in altra valuta). Nel caso in cui la partecipazione di un Azionista scenda al di sotto di EUR 1.000, la SICAV si riserva il diritto di comunicare all'Azionista interessato la propria intenzione di vendere le sue Azioni (senza applicazione di alcuna commissione di rimborso, a seconda del caso) e di chiudere il portafoglio di tale Azionista. Agli Azionisti saranno concessi 60 giorni a decorrere dalla data della comunicazione per effettuare ulteriori investimenti onde evitare la vendita delle proprie Azioni. Questa politica non si applica ai piani d'investimento programmato.

Il pagamento della sottoscrizione deve essere ricevuto entro e non oltre tre (3) Giorni Lavorativi dal Giorno di Valutazione di riferimento salvo in caso di sottoscrizioni effettuate per il tramite di un Agente, al quale i pagamenti debbono essere trasmessi in un arco temporale diverso; in tal caso l'Agente informerà l'investitore stesso della relativa procedura.

Le Azioni saranno assegnate agli investitori e sarà spedita loro la conferma dell'avvenuta iscrizione al Registro, solo dopo che il pagamento del prezzo di negoziazione (maggiorato dalla commissione di sottoscrizione applicabile) e l'originale della domanda di sottoscrizione sarà stata ricevuta dal Conservatore del Registro e Agente incaricato dei Trasferimenti, dal Distributore o dai suoi Agenti.

Investimenti programmati

Il Distributore, direttamente o per il tramite di eventuali Agenti (se nominati), potrà offrire la possibilità di sottoscrivere Azioni a fronte di pagamenti rateali regolari, formulando un Piano di Investimento programmato gestito per conto degli investitori secondo i termini e le condizioni specificati nella documentazione di vendita e nei moduli di sottoscrizione e, inoltre, nel rispetto delle leggi vigenti nel Paese in cui Distributore o gli Agenti hanno la propria residenza, disponibili presso la sede legale della SICAV la sede legale degli Agenti, se presenti. Gli investitori dovranno contattare i loro consulenti per gli investimenti, per ottenere maggiori dettagli.

Identificazione dei sottoscrittori

Ai sensi delle leggi e dei regolamenti del Lussemburgo in materia di riciclaggio di denaro e lotta al finanziamento del terrorismo e, in particolare, ai sensi di qualsiasi Circolare emessa di volta in volta dall'Autorità di Vigilanza, sono stati imposti degli obblighi ai soggetti operanti nel settore finanziario per impedire l'utilizzo di OICVM per finalità di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Per rispettare tali requisiti, il Modulo di sottoscrizione di un Sottoscrittore (e, ove necessario, di un titolare effettivo) deve essere accompagnato, nel caso di persone fisiche, da una copia del passaporto o della carta d'identità e/o, nel caso di persone giuridiche, da una copia dello statuto e da un estratto del registro delle imprese (ognuna di queste copie deve essere una copia autentica certificata come tale da una delle seguenti autorità: ambasciata, consolato, notaio, polizia locale o altra autorità riconosciuta caso per caso dalla SICAV). La SICAV potrà rinunciare a tale procedura d'identificazione nei casi seguenti:

- a) in caso di sottoscrizioni pervenute per il tramite di un professionista del settore finanziario residente in un Paese in cui sia previsto un obbligo d'identificazione

- equivalente a quello richiesto dal Lussemburgo ai fini della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
- b) in caso di sottoscrizioni pervenute per il tramite di un professionista del settore finanziario la cui casa madre sia soggetta ad un obbligo d'identificazione equivalente a quello richiesto dalla legge del Lussemburgo, sempre che la legge applicabile alla casa madre - o un obbligo statutario o professionale conforme a una politica di gruppo - estenda un obbligo equivalente anche alle sue controllate o filiali.

La procedura di due diligence dell'investitore può essere semplificata o resa più complicata a seconda del profilo dell'investitore in termini di rischio di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

Ferma restando la discrezionalità della SICAV, in linea generale si ritiene che i professionisti del settore finanziario residenti in un Paese che ha ratificato le conclusioni del Financial Action Task Force (« FATF ») abbiano requisiti di identificazione equivalenti a quelli previsti dalla legge lussemburghese.

Modalità di pagamento

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico, al netto di tutte le commissioni bancarie (che sono quindi a carico dell'investitore). Il pagamento potrà essere effettuato anche a mezzo assegno, e in tal caso si potranno verificare ritardi nell'elaborazione dell'operazione, subordinata al buon fine del pagamento. Nell'eventualità in cui si verificano tali ritardi, gli investitori devono essere consapevoli che l'operazione sarà elaborata sulla base del Valore Patrimoniale Netto del Giorno di Valutazione successivo al Giorno Lavorativo in cui il pagamento è andato a buon fine. L'accettazione degli assegni avviene a esclusiva discrezione della SICAV. Maggiori informazioni sulle modalità di pagamento possono essere fornite presso la sede legale della SICAV, la sede legale degli Agenti, se presenti, nonché sulla domanda di sottoscrizione.

Il pagamento del prezzo di negoziazione deve essere effettuato nella Valuta di Offerta o in qualsiasi altra valuta specificata dall'investitore e accettabile per la Società di Gestione e, in tal caso, il costo della conversione valutaria sarà a carico dell'investitore e il tasso della conversione sarà quello prevalente nel Giorno di Valutazione di riferimento.

Modalità di conversione

Secondo quanto previsto dallo Statuto della SICAV, un Azionista potrà convertire tutte o parte delle Azioni da esso detenute in un Comparto, in Azioni di un altro Comparto ma della stessa Classe.

Le istruzioni per la conversione potranno essere impartite via fax, telefono, posta o qualsiasi altro strumento di comunicazione ritenuto idoneo dalla SICAV. Si invitano gli Azionisti a prendere visione del KIID relativo al loro investimento prima di procedere ad una conversione di Azioni. Agli investitori può essere richiesto di dichiarare di aver ricevuto un KIID aggiornato.

Gli Azionisti possono convertire Azioni ad Accumulazione in Azioni a Distribuzione e viceversa dello stesso Comparto, ma della stessa Classe di Azioni. Allo stesso modo, gli Azionisti possono convertire Classi di Azioni Hedged in altre Azioni della stessa Classe di Azioni non Hedged e viceversa, all'interno dello stesso Comparto.

Gli Azionisti dovranno specificare il relativo Comparto e la Classe di Azioni, così come il numero di Azioni o l'importo liquido che si desidera convertire, nonché il nuovo prescelto Comparto in cui dovranno essere convertite le Azioni.

Il valore, in base al quale ciascuna Classe di Azioni di un qualsiasi Comparto saranno convertite, è quello determinato riferendosi al Valore Patrimoniale Netto della relativa Azione, calcolata nello stesso Giorno di Valutazione, diminuito, se del caso, di una commissione di conversione così come precedentemente indicato.

La conversione di Azioni di un Comparto in Azioni di un altro Comparto, inclusa la conversione di Azioni ad Accumulazione in Azioni a Distribuzione o di Azioni Hedged in Azioni non Hedged, sarà trattata come un rimborso di Azioni ed una simultanea sottoscrizione di Azioni. Un Azionista che procede alla conversione potrebbe perciò avere un utile imponibile o una perdita, in connessione all'operazione di conversione, in conformità alle leggi del Paese di cittadinanza, residenza o domicilio dell'Azionista.

Tutte le condizioni e le informazioni concernenti il rimborso di Azioni si applicheranno anche alla conversione di Azioni.

Nella conversione di Azioni di un Comparto in Azioni di un altro Comparto, un investitore Partecipante deve rispettare qualsiasi requisito minimo applicabile di investimento imposto dalla Classe del Comparto da acquisire.

Se, quale risultato di una qualsivoglia richiesta di conversione, il Valore Patrimoniale Netto complessivo delle Azioni detenute dall'Azionista che procede ad una conversione in Azioni di una Classe di un Comparto, scende al di sotto del minimo di partecipazione indicato nel presente Prospetto per quel Comparto, discrezionalmente la SICAV potrebbe considerare tale operazione alla stregua di una richiesta di conversione dell'intera partecipazione di quell'Azionista in quella Classe.

Se in qualsivoglia data non si potesse dar corso a richieste di conversione per più del 10% delle Azioni emesse in ogni Comparto senza impattare sul patrimonio del relativo Comparto, la SICAV potrà rinviare l'esecuzione delle conversioni eccedenti tale percentuale per il periodo di tempo per procedere alla liquidazione di parte del patrimonio del relativo Comparto per soddisfare le massicce richieste di conversione.

Il Distributore può inoltre offrire, direttamente o tramite propri Agenti (ove nominati), la possibilità di convertire la totalità o una parte delle Azioni detenute da un Azionista in un Comparto della SICAV in quote di un altro comparto appartenente ai fondi Pioneer Funds o Pioneer S.F. all'interno, tuttavia, della corrispondente classe di quote. Tale conversione sarà effettuata in conformità ai termini e alle condizioni riportati nei documenti d'offerta di tali fondi. Tali documenti d'offerta sono disponibili presso la sede legale della Società di Gestione e presso la sede legale degli Agenti (ove nominati). Si invitano gli investitori a contattare un consulente finanziario per ulteriori informazioni. In caso di conversione da un Comparto della SICAV ad un altro comparto di Pioneer Funds o Pioneer S.F., i proventi della conversione in un Giorno Lavorativo saranno investiti nel successivo giorno lavorativo di Pioneer Funds o Pioneer S.F. e in base al valore patrimoniale netto determinato rispetto a tale Giorno Lavorativo.

Modalità di rimborso

Secondo quanto previsto dallo Statuto della SICAV, un Azionista potrà chiedere il rimborso delle proprie Azioni in qualsiasi momento prima del termine ultimo (come di seguito definito) di qualsiasi Giorno di Valutazione.

Le istruzioni per il rimborso delle Azioni potranno essere impartite via fax, telefono, posta o mediante qualsiasi altro mezzo di comunicazione considerato idoneo dalla SICAV.

Su richiesta pervenuta dal Conservatore del Registro e Agente incaricato dei Trasferimenti, il pagamento del prezzo di rimborso sarà effettuato a mezzo bonifico bancario con valuta pari al massimo a tre (3) Giorni Lavorativi successivi al relativo Giorno di Valutazione, salvo in caso di rimborsi effettuati per il tramite di Agenti, per i quali il pagamento del rimborso deve essere effettuato in un arco di tempo diverso, e in tal caso l'Agente informerà l'Azionista della relativa procedura. Il pagamento potrà inoltre essere richiesto a mezzo assegno bancario ed in tal caso si potrà verificare un ritardo nell'esecuzione dell'operazione.

Se, in un dato giorno, non fosse possibile effettuare il pagamento di richieste di rimborso corrispondenti a più del 10% delle Azioni emesse per un qualsiasi Comparto utilizzando il patrimonio del Comparto in questione o prestiti autorizzati, la SICAV potrà decidere di differire i rimborsi eccedenti tale percentuale per il periodo ritenuto necessario per liquidare parte del patrimonio di tale Comparto al fine di poter soddisfare le massicce richieste di rimborso.

Se, quale risultato di una richiesta di rimborso, il Valore Patrimoniale Netto complessivo delle Azioni detenute dall'Azionista richiedente il rimborso delle Azioni di una Classe di un Comparto dovesse scendere al di sotto dell'importo minimo di partecipazione richiesto, la SICAV potrà considerare tale richiesta alla stregua di una richiesta di rimborso dell'intera partecipazione di quell'Azionista a quella Classe.

Il pagamento del rimborso è da farsi in base alla Valuta di Offerta o in qualsiasi altra valuta specificata dall'investitore e accettabile per la SICAV, in tal caso il costo di cambio sarà a carico dell'investitore e il tasso di cambio di tale conversione sarà quello del relativo Giorno di Valutazione.

Piani di rimborso programmato

Il Distributore potrà inoltre offrire sia direttamente sia indirettamente attraverso Agenti (ove presenti) la possibilità di rimborsare le Azioni della SICAV attraverso un **Piano di rimborso programmato**, gestito secondo i termini e le condizioni specificati nella documentazione di vendita e nei moduli di sottoscrizione emessi di volta e sempre in conformità alle leggi del Paese in cui il Distributore o gli Agenti sono residenti e disponibili presso la sede legale della SICAV e degli Agenti (ove presenti). Per ulteriori informazioni, si raccomanda agli investitori di rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Prezzo di negoziazione

Il prezzo di negoziazione per la sottoscrizione, conversione e rimborso di Azioni della stessa Classe nell'ambito di ciascun Comparto sarà calcolato come segue:

Sottoscrizioni

In caso di sottoscrizione di Azioni di Classe B, C, F, I, J, N, S e X, il prezzo di negoziazione sarà pari al Valore Patrimoniale Netto per Azione. Le Azioni di Classe B e C sono soggette ad una commissione di sottoscrizione differita.

In caso di sottoscrizione di Azioni di Classe A, D, E e H, il prezzo di negoziazione sarà pari al Valore Patrimoniale Netto per Azione incrementato della relativa commissione di sottoscrizione.

Conversioni

Il prezzo di negoziazione sarà pari al Valore Patrimoniale Netto per Azione per Azione di Classe B, C, F, I, J, N, S e X in caso di conversione di Azioni di un Comparto in Azioni di un altro Comparto.

Il prezzo di negoziazione corrisponde al Valore Patrimoniale Netto di ciascuna Azione di Classe A, D, E e H diminuito di una commissione di conversione corrispondente alla differenza tra la commissione di sottoscrizione del Comparto da acquistare e il Comparto da vendere quando la commissione di sottoscrizione delle Azioni di un Comparto da convertire in Azioni di un altro Comparto è maggiore.

Inoltre, con riferimento alla conversione di Azioni di Classe A, E e F, il prezzo di negoziazione può anche essere ridotto di un'ulteriore commissione di conversione rappresentativa di una percentuale del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni oggetto di conversione.

Rimborsi

In caso di rimborso delle Azioni di Classe A, D, E, F, H, I, J, N, S e X, il prezzo di negoziazione corrisponderà al Valore Patrimoniale Netto per Azione.

In caso di rimborso delle Azioni di Classe B e C, il prezzo di negoziazione sarà pari al Valore Patrimoniale Netto per Azione ridotto della relativa commissione di sottoscrizione differita.

Il prezzo di negoziazione corrisponderà al Valore Patrimoniale Netto per Azione ridotto della commissione di rimborso in caso di rimborso delle Azioni dei Comparti che applicano tale commissione (come descritto in maggior dettaglio nell'Appendice I).

Orario di negoziazione

La domanda di sottoscrizione, conversione o rimborso deve pervenire al Conservatore del Registro e Agente incaricato dei Trasferimenti (per conto della Società di Gestione da Agenti (se nominati) oppure direttamente dall'investitore), prima del termine ultimo (il "Termine Ultimo") indicato di seguito:

Comparto	Termine Ultimo per le negoziazioni
Tutti i Comparti (esclusi quelli indicati di seguito)	Qualsiasi ora prima delle 18.00, ora di Lussemburgo, del relativo Giorno di Valutazione
Diversified Alpha	Sottoscrizioni: Qualsiasi ora prima delle 18.00, ora di Lussemburgo, del relativo Giorno di Valutazione Rimborsi o conversioni (ove consentite): Qualsiasi ora prima delle 18.00, ora di Lussemburgo, non più tardi di cinque (5) Giorni Lavorativi prima del Giorno di Valutazione

Tutte le sottoscrizioni, le conversioni o i rimborsi saranno gestiti in base ad un Valore Patrimoniale Netto sconosciuto.

Le richieste pervenute dopo il Termine Ultimo saranno considerate come ricevute il Giorno di Valutazione immediatamente successivo.

Inoltre si possono applicare differenti limiti temporali per la ricezione delle domande di sottoscrizione, rimborso o conversione di Azioni tramite un Agente a patto che si rispetti il principio di equo trattamento degli Azionisti. In tali casi, l'Agente informerà l'investitore della procedura applicabile al medesimo. Richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione pervenute attraverso il Distributore o il/i suo/suoi Agente/i potrebbero non essere eseguite in un giorno non lavorativo per il Distributore e/o il/i suo/suoi Agente/i (se nominato/i). Nel caso in cui le sottoscrizioni, i rimborsi o le conversioni di Azioni siano effettuati attraverso il Distributore o un Agente, tale Agente inoltrerà soltanto quelle domande che sono state ricevute prima della succitata scadenza.

La SICAV può autorizzare l'accettazione di domande di sottoscrizione, rimborso o conversione da parte del Conservatore del Registro e dell'Agente incaricato dei Trasferimenti successivamente al termine ultimo, a condizione che (i) la domanda sia ricevuta prima del termine ultimo, (ii) l'accettazione di tale richiesta non abbia ripercussioni sugli altri Azionisti e (iii) sussista parità di trattamento per tutti gli Azionisti.

Gli Agenti non possono trattenere gli ordini allo scopo di beneficiare personalmente di variazioni dei prezzi.

Trading eccessivo/Market Timing

La SICAV non consente pratiche di trading eccessivo. Le pratiche di trading eccessivo e di trading di breve termine (Market Timing) possono alterare le strategie di gestione del portafoglio e pregiudicare la performance della SICAV. Per ridurre al minimo i danni alla SICAV e agli Azionisti e per il beneficio del Comparto di riferimento, la SICAV ha la facoltà di sospendere qualsiasi ordine di sottoscrizione, rimborso o conversione, o di

richiedere una commissione fino al 2% del valore dell'ordine a qualsivoglia investitore che adotti, o abbia adottato in precedenza, pratiche di trading eccessivo, ovvero qualora l'attività di trading di un dato investitore, a giudizio della SICAV, sia stata o possa essere dannosa per la SICAV stessa o per qualsivoglia Comparto.

Nell'esercitare tali diritti, la SICAV può tenere conto delle operazioni di trading effettuate in più conti riconducibili ad una proprietà o ad un controllo comuni. Qualora i conti siano detenuti da un intermediario per conto di uno o più clienti, come nel caso dei conti fiduciari, la SICAV può richiedere all'intermediario di fornire informazioni circa le operazioni e adottare azioni per prevenire le pratiche di trading eccessivo. La SICAV ha altresì la facoltà di rimborsare tutte le azioni detenute da un Azionista che adotti o abbia adottato pratiche di trading eccessivo. La SICAV non sarà ritenuta responsabile per qualsiasi perdita derivante dal rifiuto di esecuzione degli ordini o dai rimborsi obbligatori.

Commissioni, oneri e spese

Commissione di sottoscrizione

Una commissione di sottoscrizione sarà applicata come percentuale del Valore Patrimoniale Netto come di seguito indicato:

Classe di Azione	Commissione di sottoscrizione
Classe A	Massimo 5%
Classe D	Massimo 3%
Classe E	Massimo 4%
Classe H	Massimo 2%
Classi B e C	Soggette ad una commissione di sottoscrizione differita
Classi F, I, J, N, S e X	Nessuna commissione di sottoscrizione

I dettagli relativi alle commissioni di sottoscrizione applicabili a ciascuna Classe di Azioni e Comparto sono riportati nell'Appendice I del Prospetto.

Il Distributore potrà dividere la commissione di sottoscrizione e qualsiasi commissione di conversione applicabile ricevuta, con i propri Agenti (se presenti) o consulenti professionali secondo quanto stabilito da Distributore a sua discrezione.

I consulenti per gli investimenti possono applicare Commissioni di Consulenza (descritte nel precedente paragrafo intitolato “**Informazioni aggiuntive per gli investitori del Regno Unito**”) in relazione alla sottoscrizione di Azioni di Classe N. La Società di Gestione può agevolare il pagamento delle Commissioni di Consulenza attraverso il prelievo, ove possibile, di un importo o degli importi relativi al pagamento della Commissione di Consulenza dall'importo della sottoscrizione ricevuto da un investitore. La Società di Gestione può agevolare il prelievo dalle Commissioni di Consulenza nei limiti di massimo il 5% dell'importo da investire.

Per le Azioni di Classe B e C non è prevista alcuna commissione di sottoscrizione, sebbene possa essere applicata una commissione di sottoscrizione differita in caso di rimborso delle Azioni entro un periodo di tempo specifico, come indicato nella tabella riportata di seguito.

Classe di Azione	Commissione di sottoscrizione differita
Classe B	Massimo 4% che si ridurrà a zero nell'arco di 4 anni dopo l'investimento
Classe C	Massimo 1% in caso di rimborso nel primo anno di investimento

Si fa presente agli Azionisti che per determinare il numero di anni durante i quali le Azioni sono state detenute:

- si farà riferimento all'anniversario della data di sottoscrizione.
- le Azioni detenute per il periodo più lungo sono rimborsate per prime.
- per le Azioni derivanti da una conversione il periodo di detenzione corrisponde al periodo di detenzione delle Azioni originarie.
- quando un Azionista converte Azioni sottoscritte in momenti differenti in Azioni di un altro Comparto, il Conservatore del Registro e Agente incaricato dei Trasferimenti convertirà le Azioni detenute da più tempo.

Non è prevista alcuna commissione di sottoscrizione differita in caso di rimborso per i detentori di Azioni di Classe B da più di quattro anni e di Classe C da più di un anno.

Le Azioni acquisite reinvestendo dividendi o distribuzioni sono esenti dalla commissione di sottoscrizione differita, così come tale commissione non verrà richiesta nemmeno sul

Commissione di sottoscrizione differita

rimborso delle Azioni di Classe B e C in caso di decesso o inabilità di uno o di tutti gli Azionisti (nel caso di un unico Azionista o nel caso di partecipazione congiunta).

Per le Azioni soggette a una commissione di sottoscrizione differita, l'ammontare di tale commissione viene fissato in percentuale del minore tra il valore corrente di mercato e il prezzo di sottoscrizione delle Azioni rimborsate. Ad esempio, se un'Azione il cui valore si sia rivalutato viene rimborsata durante il periodo in cui si applica la commissione di sottoscrizione differita, la commissione di sottoscrizione differita verrà riscossa solo sul prezzo di sottoscrizione iniziale.

Per stabilire se sul rimborso sia dovuta la commissione di sottoscrizione differita, il Comparto dovrà prima rimborsare le Azioni non soggette alla commissione di sottoscrizione differita, quindi le Azioni detenute più a lungo durante il periodo di applicazione della commissione di sottoscrizione differita. L'ammontare dell'eventuale commissione di sottoscrizione differita viene trattenuto dalla Società di Gestione che è autorizzata a imporre tale commissione.

Commissione di conversione

In caso di conversione di Azioni di un Comparto in Azioni di un altro Comparto della stessa Classe, che applica una commissione di sottoscrizione maggiore, il Distributore potrà imporre all'Azionista una commissione di conversione pari alla differenza tra la commissione di sottoscrizione del Comparto da acquisire e quella del Comparto da vendere. In caso di conversione tra Azioni di un Comparto che applica una commissione maggiore a Azioni di uno con commissioni minori non saranno applicate commissioni di conversione.

In caso di conversione di Azioni di Classe A, E o F di un Comparto in Azioni della medesima classe di un altro Comparto, all'Azionista potrà essere applicata dal Distributore o dagli Agenti una commissione di conversione addizionale fino all'1% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni oggetto di conversione. Il Distributore o gli Agenti dovranno informare gli investitori dell'esistenza di eventuali commissioni di conversione aggiuntive.

In caso di conversione di Azioni di Classe B o C (per le quali è prevista una commissione di sottoscrizione differita) di un Comparto in Azioni della medesima classe di un altro Comparto, l'operazione non sarà soggetta ad alcuna commissione di sottoscrizione differita. In ogni caso, in caso di rimborso di Azioni acquisite in seguito ad una conversione, il rimborso potrebbe essere soggetto ad una commissione di sottoscrizione differita e/o commissione di rimborso, se applicabile a tale Classe, a seconda del momento in cui gli Azionisti abbiano originariamente sottoscritto le Azioni di tale Classe.

Commissione di rimborso

Per tutti i Comparti, le Azioni saranno rimborsate al prezzo determinato in base al Valore Patrimoniale Netto per Azione della relativa Classe del relativo Comparto. Al momento non si applica alcuna commissione di rimborso al rimborso di Azioni.

Altri costi

Eventuali costi di conversione valuta e gli eventuali costi per i trasferimenti di liquidità saranno a carico degli Azionisti.

Commissione di gestione

La Società di Gestione ha diritto a ricevere dalla SICAV una commissione di gestione calcolata come percentuale del Valore Patrimoniale Netto della Classe di Azioni di riferimento all'interno di un Comparto, come riassunto nell'Appendice I del Prospetto.

La commissione di gestione è calcolata ed imputata ogni Giorno di Valutazione ed è pagabile mensilmente in via posticipata in base al Valore Patrimoniale Netto giornaliero medio della relativa Classe del/i relativo/i Comparto/i.

Relativamente alle Azioni di Classe X, la commissione di gestione verrà applicata e prelevata dalla Società di Gestione direttamente nei confronti degli Azionisti e non sarà addebitata al Comparto né si rifletterà sul Valore Patrimoniale Netto. La commissione di gestione può essere calcolata in base alla metodologia e alle condizioni di pagamento stabilite tra la Società di Gestione e l'investitore interessato.

La Società di Gestione è responsabile del pagamento delle commissioni ai Gestori degli Investimenti, i quali possono retrocedere la totalità o parte delle loro commissioni ai Sub-Gestori degli Investimenti.

L'importo massimo delle commissioni di gestione di altri OIC o OICVM nei quali un Comparto investe non dovrà superare il 3% degli attivi di tale Comparto.

Ulteriori informazioni sulla commissione di gestione applicabile ad una Classe di Azioni di un Comparto, sono riportate nell'Appendice I al Prospetto, fatta eccezione per le Azioni di Classe S, le quali saranno soggette ad una commissione di gestione stabilita di comune accordo tra la Società di Gestione e gli investitori interessati.

Commissioni del Depositario e Agente incaricato dei Pagamenti e dell'Amministratore

Il Depositario e Agente incaricato dei Pagamenti e l'Amministratore hanno diritto a ricevere dagli attivi del relativo Comparto (o della relativa Classe di Azioni, se applicabile), una commissione che varierà, a seconda del Paese in cui gli attivi del relativo Comparto sono detenuti, tra lo 0,003% e lo 0,5% dei valori degli attivi sottostanti il relativo Comparto o Classe di Azioni, pagabile mensilmente in via posticipata.

Commissione di distribuzione

La Società di Gestione, in veste di Distributore, riceverà una commissione di distribuzione, pagabile mensilmente in via posticipata calcolata sul Valore Patrimoniale Netto medio giornaliero della relativa Classe del relativo Comparto, come descritto nell'Appendice I allegata al Prospetto. Tuttavia, non verrà applicata alcuna commissione di distribuzione alle Azioni di Classe X. La Società di Gestione potrà retrocedere parte di tali commissioni agli Agenti (eventuali), nonché a consulenti professionali a titolo di commissione per i servizi da questi resi.

Commissione di performance

La Società di Gestione può percepire una commissione di performance per alcune Classi di Azioni di alcuni Comparti quando il Valore Patrimoniale Netto per Azione di una Classe supera in rendimento il relativo benchmark o la performance minima durante un Periodo di Performance (come definito di seguito). Per i dettagli relativi alla percentuale applicabile di commissione di performance, ai benchmark e alla performance minima, si rinvia alle Appendici I e II del presente Prospetto. La Società di Gestione non ha diritto a percepire la commissione di performance nelle seguenti circostanze:

- quando il rendimento della Classe è inferiore a quello del benchmark o della performance minima,
- quando il rendimento della Classe è negativo durante il Periodo di Performance, indipendentemente dal comportamento della Classe rispetto al proprio benchmark o alla performance minima, o
- quando il Valore Patrimoniale Netto per Azione delle relative Classi non supera durante il Periodo di Performance il proprio High Watermark, ove applicabile indipendentemente dall'andamento di tali Classi rispetto al proprio benchmark o alla performance minima.

La Società di Gestione e i Gestori degli Investimenti non risarciranno gli Azionisti per il fatto che l'andamento di una Classe di un Comparto sia stato peggiore rispetto al corrispondente benchmark o alla performance minima.

Relativamente alle Azioni di Classe X, la commissione di performance verrà applicata e prelevata dalla Società di Gestione direttamente nei confronti degli Azionisti e pertanto non si rifletterà sul Valore Patrimoniale Netto.

Periodo di Performance

Il Periodo di Performance (“Periodo di Performance”) corrisponde all’anno solare.

Calcolo della commissione di performance

Le commissioni di performance sono calcolate per ciascun Giorno di Valutazione per maturazione sul Valore Patrimoniale Netto per ciascun Periodo di Performance, sempre e comunque nel rispetto dei suddetti principi relativi alla commissione di performance. La commissione di performance viene calcolata con riferimento all’incremento di valore delle

- attività della Classe rispetto a quello del benchmark o della performance minima, aggiustato in base alle sottoscrizioni e ai rimborsi relativi alle Classi di Azioni (cfr. Impatto delle Sottoscrizioni e dei Rimborsi, più avanti) durante il Periodo di Performance. Il calcolo viene eseguito nel seguente modo:
- se i rendimenti del benchmark o la performance minima sono positivi, la Società di Gestione percepisce una commissione di performance pari alla percentuale indicata nell’Appendice I a questo Prospetto sul differenziale positivo di rendimento ottenuto dalle relative Classi di Azioni rispetto al proprio benchmark o performance minima subordinatamente, ove applicabile, al Principio dell’High Watermark (come definito di seguito) durante il Periodo di Performance.
- se il benchmark o la performance minima del Comparto diminuisce durante il Periodo di Performance, la Società di Gestione percepisce una commissione di performance pari alla percentuale indicata nell’Appendice I del presente Prospetto sulla performance positiva ottenuta dalle relative Classi di Quote subordinatamente, ove applicabile, all’High Watermark durante il Periodo di Performance.
- se la performance di una Classe supera l’High Watermark e il benchmark o la performance minima, ma la sovraperformance rispetto all’High Watermark è inferiore alla sovraperformance rispetto al benchmark o alla performance minima, la commissione di performance sarà calcolata con riferimento alla quota di sovraperformance rispetto all’High Watermark piuttosto che rispetto al benchmark o alla performance minima.

Impatto delle sottoscrizioni e dei rimborsi

Per quanto riguarda le sottoscrizioni ricevute durante il Periodo di Performance, la commissione di performance viene determinata a decorrere dalla data della sottoscrizione fino al termine del Periodo di Performance (a meno che le Azioni non siano rimborsate come indicato più avanti).

Per quanto riguarda i rimborsi eseguiti durante il Periodo di Performance, la commissione di performance viene determinata a decorrere dalla data più recente tra l’inizio del Periodo di Performance e la data di sottoscrizione, fino alla data di rimborso. I rimborsi riducono le Azioni in base al metodo ‘last in first out’ eliminando per prime le Azioni che erano state create per ultime. La commissione di performance calcolata sulle Azioni oggetto di rimborso viene realizzata e diventa esigibile per la Società di Gestione al momento del rimborso.

Principio dell’High Watermark

Nel calcolo della commissione di performance, la Società di Gestione applicherà sempre il principio dell’High Watermark (il “**Principio dell’High Watermark**”). Il Principio dell’High Watermark fissa il Valore Patrimoniale Netto per Azione al di sotto del quale la commissione di performance non viene corrisposta. Questo limite è detto High Watermark. Esso viene determinato come il Valore Patrimoniale Netto per Azione delle relative Classi predominante alla fine del Periodo di Performance immediatamente precedente ovvero, nel caso non sia mai stata corrisposta la commissione di performance per quella Classe, come il Valore Patrimoniale Netto per Azione al quale la Classe è stata lanciata ovvero, nel caso in cui la commissione di performance sia stata introdotta per la prima volta per tale Classe, come il Valore Patrimoniale Netto per Azione che aveva la Classe nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente la data di introduzione della commissione di performance per quella Classe.

Benchmark della Performance o Performance minima

I benchmark o le performance minime sono calcolate al lordo delle commissioni di gestione e di altri oneri e commissioni sulla base di un indice total return, salvo ove diversamente specificato.

Per dissipare ogni dubbio, per quanto riguarda il calcolo delle commissioni di performance, né la Società di Gestione, né i Gestori degli Investimenti, né l'Amministratore, né coloro che calcolano gli indici possono essere ritenuti responsabili (per negligenza o per qualsiasi altro motivo) nei confronti dell'Azionista per qualsivoglia errore di determinazione del relativo indice di benchmark oppure per eventuali ritardi nel fornire o mettere a disposizione i benchmark, né sono tenuti ad informare l'Azionista.

Dove considerato appropriato, tutti i calcoli relativi ai benchmark o alla performance minima devono essere convertiti nella Valuta Base del Comparto. Qualora i Comparti abbiano una performance minima del tasso EURO overnight EONIA, la commissione di performance per le Classi di questi Comparti denominate in valute diverse dall'euro, con copertura valutaria, sarà calcolata rispetto ad un tasso overnight equivalente nella valuta della Classe con copertura.

Relativamente alle Azioni di Classe F, il calcolo della performance sarà effettuato sulla base di un "Indice Price", ossia il calcolo della performance del benchmark o della performance minima sarà al netto dei dividendi.

Commissioni relative ai Fondi Master/Feeder

Quando un Comparto che si qualifica come Fondo Feeder investe nelle azioni/quote di un Fondo Master, quest'ultimo non potrà applicare commissioni di sottoscrizione o rimborso per l'investimento del Comparto nelle azioni/quote del Fondo Master.

Nel caso in cui un Comparto si qualifichi come Fondo Feeder, una descrizione di tutti i pagamenti e rimborsi spesa dovuti dal Fondo Feeder in ragione dei propri investimenti in azioni/quote del Fondo Master, nonché del totale delle commissioni relative sia al Fondo Feeder sia al Fondo Master, sarà riportata in un'appendice al presente Prospetto. La Società di Gestione includerà nella relazione annuale della SICAV una dichiarazione sul totale delle commissioni relative sia al Fondo Feeder sia al Fondo Master.

Nel caso in cui un Comparto si qualifichi come Fondo Master di un altro OICVM, a tale fondo feeder non sarà applicata dal Fondo Master alcuna commissione di sottoscrizione, rimborso, eventuale sottoscrizione differita o conversione.

I Gestori degli Investimenti possono stipulare accordi di condivisione delle commissioni o accordi simili. In linea con il principio di best execution, gli accordi per la condivisione delle commissioni ("CSA") sono accordi tra i Gestori degli Investimenti e agenti nominati che stabiliscono che una determinata percentuale di commissione di negoziazione destinata ad un agente sia utilizzata per il pagamento della ricerca presso uno o più soggetti terzi. La fornitura di servizi di ricerca è soggetta ad accordi tra i Gestori degli Investimenti e i fornitori di ricerca e la commissione suddivisa tra l'esecuzione e la ricerca è negoziata tra i Gestori degli Investimenti e l'agente esecutore. Separatamente rispetto al CSA, gli agenti esecutori possono anche fornire servizi di ricerca deducendo il pagamento dal costo di esecuzione. La fornitura di servizi di ricerca e di informazioni e di servizi correlati consente ai Gestori degli Investimenti di integrare la propria ricerca e analisi e mette a loro disposizione le opinioni e informazioni di soggetti e del personale addetto alla ricerca di altre aziende. Tali servizi non comprendono beni o servizi relativi a trasporto, soggiorno, rappresentanza, beni o servizi per uso amministrativo in generale, attrezzature o locali per ufficio, spese di abbonamento, stipendi di dipendenti o pagamenti diretti, corrisposti dai Gestori degli Investimenti.

Limiti di investimento

1. Limiti

Salvo qualora siano previste disposizioni più restrittive in relazione ad uno specifico Comparto in conformità con il capitolo “Obiettivi di Investimento”, la politica di investimento di ogni Comparto osserverà le regole e le limitazioni illustrate di seguito:

A. Investimenti consentiti:

Gli investimenti di un Comparto devono comprendere uno o più strumenti tra quelli indicati di seguito:

- (1) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario quotati o negoziati in un Mercato Regolamentato;
- (2) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario negoziati in un Altro Mercato Regolamentato in uno Stato Membro;
- (3) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario ammessi alla quotazione ufficiale in una borsa di un Altro Stato o negoziati in un Altro Mercato Regolamentato in un Altro Stato;
- (4) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario di recente emissione, a condizione che:
 - le condizioni di emissione includano l'impegno a presentare una domanda di ammissione alla quotazione ufficiale su una borsa di un Altro Stato o su un Altro Mercato Regolamentato come descritto nei punti (1) - (3) che precedono;
 - tale ammissione sia garantita entro un anno dall'emissione;
- (5) azioni o quote di OICVM autorizzati secondo la Direttiva OICVM (ivi comprese Azioni emesse da uno o più altri Comparti della SICAV e azioni o quote di un fondo master che si qualifichi come OICVM, secondo quanto previsto dalla Legge del 17 dicembre 2010) e/o altri OIC ai sensi dell'Articolo 1, comma (2), punti a) e b) della Direttiva OICVM, costituiti in uno Stato Membro o in Altro Stato, a condizione che:
 - tali altri OIC siano autorizzati in base a leggi che ne assicurino l'assoggettamento ad una vigilanza considerata dall'Autorità di Vigilanza equivalente a quella prevista dal diritto Comunitario, e che sia sufficientemente garantita la cooperazione fra le autorità (attualmente Stati Uniti d'America, Canada, Svizzera, Hong Kong, Norvegia e Giappone);
 - il livello di tutela per i sottoscrittori di tali OIC sia equivalente a quello previsto per i sottoscrittori di un OICVM, ed in particolare che le regole sulla separazione degli attivi, sulle operazioni di prestito e sulle vendite allo scoperto dei Valori Mobiliari e degli Strumenti del Mercato Monetario siano equivalenti ai requisiti della Direttiva OICVM;
 - l'attività degli altri OIC sia illustrata nelle relazioni semestrali e nei bilanci annuali per consentire una valutazione delle attività e delle passività, del reddito e della gestione durante il periodo in esame;
 - non più del 10% degli attivi dell'OICVM o degli altri OIC, di cui sia prevista l'acquisizione, possa, in base ai rispettivi documenti costitutivi, complessivamente essere investito in quote di altri OICVM o di altri OIC;
- (6) depositi presso istituti di credito che siano rimborsabili su richiesta o prevedano la facoltà di essere ritirati, e con scadenza non superiore a 12 mesi, a condizione che l'istituto di credito abbia la propria sede legale in uno Stato Membro o, se la sede legale dell'istituto di credito è in un Altro Stato, a condizione che siano conformi a regole prudenziali considerate dall'Autorità di Vigilanza equivalenti a quelle stabilite dal Diritto comunitario;

- (7) strumenti finanziari derivati, vale a dire, in particolare, opzioni, futures, ivi compresi equivalenti strumenti finanziari regolati per cassa, trattati su un Mercato Regolamentato o su un Altro Mercato Regolamentato di cui ai punti (1), (2) e (3) che precedono, e/o sugli strumenti finanziari derivati trattati sul Mercato non Regolamentato (“derivati OTC”), a condizione che:
- (i) → il sottostante consista in strumenti finanziari di cui alla presente Sezione A., in indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute, in cui il Comparto può investire in base ai propri obiettivi di investimento;
- le controparti delle transazioni sui derivati OTC siano istituzioni assoggettate a vigilanza prudenziale ed appartenenti alle categorie approvate dall’Autorità di Vigilanza; e
- i derivati OTC siano sottoposti ad una valutazione sicura e verificabile su base giornaliera e possano essere venduti, liquidati o chiusi tramite una operazione di compensazione in qualunque momento, al loro valore equo su iniziativa della SICAV;
- (ii) in nessun caso tali operazioni determineranno lo scostamento del Comparto dai propri obiettivi di investimento;
- (8) Strumenti del Mercato Monetario diversi da quelli negoziati su un Mercato Regolamentato o su un Altro Mercato Regolamentato, nella misura in cui l’emissione o l’emittente di tali strumenti finanziari siano essi stessi disciplinati allo scopo di tutelare gli investitori ed il risparmio, e a condizione che tali strumenti finanziari siano:
- emessi o garantiti da un’authority centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato Membro, dalla Banca Centrale Europea, dalla UE o dalla Banca Europea per gli Investimenti, da un Altro Stato o, nel caso di un Stato Federale, da uno degli stati membri che compongono la federazione, o da un organismo pubblico internazionale a cui uno o più Stati Membri appartengono, o
- emessi da un organismo i cui titoli siano trattati sui Mercati Regolamentati o sugli Altri Mercati Regolamentati di cui ai punti (1), (2) o (3) che precedono, o
- emessi o garantiti da un organismo sottoposto a vigilanza prudenziale, in conformità con i criteri definiti dal Diritto comunitario, ovvero da un organismo che sia sottoposto e aderisca a regole prudenziali considerate dall’Autorità di Vigilanza almeno altrettanto rigorose di quelle previste dal Diritto comunitario, o
- emessi da altri enti appartenenti alle categorie approvate dall’Autorità di Vigilanza a condizione che gli investimenti in tali strumenti finanziari siano sottoposti a meccanismi di tutela degli investitori equivalenti a quelli stabiliti nel primo, secondo e terzo capoverso e a condizione che l’emittente sia una società con capitale e riserve di un ammontare almeno pari a dieci milioni di Euro (10.000.000 di Euro) che presenti e pubblichi il proprio bilancio annuale in conformità con la Direttiva 78/660/CEE, sia un’entità che, nell’ambito di un Gruppo di Società che include una o più società quotate, si occupi del finanziamento del gruppo o sia un’entità che si occupi del finanziamento dei veicoli di cartolarizzazione che traggono beneficio da una linea di liquidità bancaria.
- (9) La politica di investimento di un Comparto può inoltre replicare la composizione di un indice azionario o obbligazionario secondo quanto previsto dal Regolamento del Granducato dell’8 febbraio 2008.

B. Ogni Comparto tuttavia:

- (1) non investirà più del 10% delle proprie attività in Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario diversi da quelli illustrati alla precedente lettera A;
- (2) non acquisterà metalli preziosi o certificati rappresentativi dei medesimi;
- (3) potrà detenere liquidità a titolo accessorio;

- (4) potrà prendere a prestito fino al 10% dei propri attivi, a condizione che tale prestito sia effettuato soltanto su base provvisoria. Gli accordi di garanzia concernenti la sottoscrizione di opzioni o l'acquisto o la vendita di contratti forward o contratti futures non sono considerati come "prestiti" ai fini della presente restrizione;
- (5) potrà acquistare valuta estera per mezzo di un prestito back-to-back.

C. Limiti di investimento:

(a) Regole di diversificazione del rischio

Ai fini della determinazione dei limiti descritti nei punti da (1) a (5), (8), (9), (13) e (14) che seguono, le società che fanno parte dello stesso Gruppo di Società sono considerate come un unico emittente.

Qualora un emittente sia una persona giuridica con una struttura a comparti multipli in cui gli attivi di un comparto sono riservati esclusivamente agli investitori di tale comparto e ai creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, gestione e liquidazione di tale comparto, ogni Comparto deve essere considerato come un emittente distinto ai fini dell'applicazione delle regole sulla diversificazione del rischio stabilite nei punti da (1) a (5), da (7) a (9) e da (12) a (14) che seguono.

• **Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario**

- (1) Nessun Comparto può acquistare ulteriori Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario di un singolo emittente, qualora:
 - (i) in seguito a tale acquisto più del 10% dei propri attivi consista in Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario di un singolo emittente; o
 - (ii) il valore complessivo di tutti i Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario degli emittenti in ciascuno dei quali esso investe più del 5% dei propri attivi superi il 40% del valore dei propri attivi. Questa limitazione non si applica ai depositi e alle operazioni sui derivati OTC effettuati con le istituzioni finanziarie sottoposte a vigilanza prudenziale.
- (2) Un Comparto può investire complessivamente fino al 20% dei propri attivi in Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi dallo stesso Gruppo di Società.
- (3) Il limite del 10%, stabilito al precedente punto (1)(i) è aumentato al 35% rispetto ai Valori Mobiliari e agli Strumenti del Mercato Monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro, dalle proprie autorità locali, da un qualsiasi Altro Stato o da un organismo pubblico internazionale di cui uno o più Stati Membri sono parte.
- (4) Il limite del 10% stabilito al precedente punto (1)(i), è aumentato fino ad un massimo del 25% rispetto ai titoli di debito qualificati emessi da un istituto di credito che ha la propria sede legale in uno Stato Membro e che, ai sensi della legge applicabile, sia sottoposto a una vigilanza pubblica specifica per tutelare i detentori di tali titoli di debito qualificati. Ai fini della presente disposizione, per "titoli di debito qualificati" si intendono i titoli i cui proventi sono investiti, in conformità con la legge applicabile, negli attivi che forniscono un rendimento atto a coprire il servizio del debito fino alla data di scadenza dei titoli stessi e che sarà destinato in via prioritaria al rimborso di capitale e interessi in caso di inadempienza dell'emittente. Qualora un Comparto investa più del 5% delle proprie attività in titoli di debito qualificati emessi da detto emittente, il valore totale di tali investimenti non potrà superare l'80% delle attività di tale Comparto.
- (5) I titoli specificati nei precedenti punti (3) e (4) non devono essere inclusi ai fini del calcolo del limite del 40% stabilito al precedente punto (1)(ii).

(6) **Nonostante i limiti sopra stabiliti, ciascun Comparto è autorizzato ad investire, in conformità con il principio di ripartizione del rischio, fino al 100% delle proprie attività in Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi o garantiti da (i) uno Stato Membro, dalle proprie autorità locali o da un organismo pubblico internazionale di cui facciano parte uno o più Stati Membri, (ii) qualsiasi stato membro dell'OCSE o stato membro del G-20, o (iii) Singapore o Hong Kong, a condizione che (i) tali titoli provengano da almeno sei emissioni differenti e (ii) i titoli provenienti da tali emissioni non rappresentino più del 30% degli attivi totali di tale Comparto.**

(7) Salvi i limiti stabiliti alla successiva lettera (b) **Limitazioni sul Controllo**, i limiti di cui al punto (1) sono estesi fino ad un massimo del 20% per gli investimenti in titoli azionari e/o di debito emessi dallo stesso ente quando lo scopo della politica di investimento del Comparto è di replicare la composizione di un certo indice azionario o obbligazionario riconosciuto dall'Autorità di Vigilanza, in base a quanto segue:

- la composizione dell'indice è sufficientemente diversificata,
- l'indice rappresenta un benchmark adeguato per il mercato cui si riferisce,
- è pubblicato in maniera adeguata.

Il limite del 20% è elevato al 35% laddove ciò risulti giustificato dalle condizioni eccezionali del mercato, in particolare per quei Mercati Regolamentati in cui taluni Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario sono largamente dominanti, a condizione che l'investimento a concorrenza di tale limite del 35% sia consentito soltanto per un singolo emittente.

- **Depositi bancari**

(8) Un Comparto non può investire oltre il 20% delle proprie attività in depositi effettuati presso lo stesso istituto.

- **Strumenti finanziari derivati**

(9) L'esposizione al rischio nei confronti di una controparte in una transazione su derivati OTC non può superare il 10% delle attività del Comparto se la controparte è un istituto di credito ai sensi del precedente punto A. (6), o il 5% delle proprie attività negli altri casi.

(10) L'investimento in strumenti finanziari derivati sarà effettuato soltanto entro i limiti stabiliti nei punti (2), (5) e (14), e qualora l'esposizione agli attivi sottostanti non superi nel complesso i limiti di investimento stabiliti nei punti da (1) a (5), (8), (9), (13) e (14). Qualora un Comparto investa in strumenti finanziari derivati indicizzati, tali investimenti non devono necessariamente essere considerati per l'applicazione dei limiti stabiliti nei punti da (1) a (5), (8), (9), (13) e (14).

(11) Qualora un Valore Mobiliare o uno strumento finanziario del Mercato Monetario includa un derivato, quest'ultimo deve essere preso in considerazione per l'applicazione delle disposizioni stabilite nei successivi punti (C) (a) (10) e (D), nonché dei requisiti di esposizione al rischio e informazione stabiliti nel presente Prospetto.

- **Quote di Fondi aperti**

(12) Nessun Comparto può investire oltre il 20% delle proprie attività in quote di un singolo OICVM o altro OIC, salvo nel caso in cui si qualifichi come Fondo Feeder in conformità alle disposizioni del Capitolo 9 della Legge del 17 dicembre 2010.

Un Comparto che si qualifichi come Fondo Feeder investirà almeno l'85% delle proprie attività nelle azioni o quote del relativo Fondo Master.

Un Comparto che si qualifichi come Fondo Master non dovrà essere a sua volta un Fondo Feeder né detenere azioni o quote di un Fondo Feeder.

Ai fini dell'applicazione di questi limiti di investimento, ogni Comparto di un OIC a comparti multipli ai sensi dell'articolo 181 della Legge del 17 dicembre 2010 deve essere considerato come un emittente distinto a condizione che sia salvaguardato il principio della separazione delle obbligazioni dei vari comparti nei confronti dei terzi. Gli investimenti effettuati in quote di OIC diversi dagli OICVM non possono, nel complesso, superare il 30% delle attività di un Comparto.

Successivamente all'acquisto da parte di un Comparto di Quote di OICVM e/o di altri OIC, le attività dei rispettivi OICVM o di altri OIC non devono essere unite ai fini dell'applicazione dei limiti stabiliti nei punti da (1) a (5), (8), (9), (13) e (14).

Nel caso in cui un Comparto investa in quote di altri OICVM e/o di altri OIC che sono gestite, direttamente o indirettamente tramite delega, dalla stessa società di gestione o da qualsivoglia altra società con cui tale società di gestione è collegata mediante una gestione o un controllo comuni ovvero per mezzo di una partecipazione diretta o indiretta rilevante, tale società di gestione o società terza non potrà richiedere commissioni di sottoscrizione o di rimborso a carico dell'investimento del Comparto nelle quote dei suddetti OICVM e/o altri OIC.

Nel suo bilancio annuale, la SICAV indicherà il livello massimo delle commissioni di gestione che può essere addebitato sia allo stesso Comparto sia agli OICVM e/o altri OIC in cui investe.

Un Comparto può sottoscrivere, acquistare e/o detenere Azioni da emettere ovvero emesse da uno o più Comparti della SICAV a condizione che:

- i Comparti target non investano, a loro volta, nel Comparto che investe in tali Comparti target;
- non più del 10% del patrimonio dei Comparti target di cui si prevede l'acquisizione possa essere complessivamente investito in Azioni di altri Comparti target;
- in ogni caso fintantoché tali Azioni siano detenute dalla SICAV, il loro valore non sia preso in considerazione per il calcolo del patrimonio netto della SICAV ai fini della verifica della soglia minima di patrimonio netto stabilita dalla Legge del 17 dicembre 2010; e
- non vi sia una duplicazione di commissioni di gestione/sottoscrizione o rimborso tra quelle al livello del Comparto che ha investito nei Comparti target e quelle di tali Comparti target.

• **Limiti combinati**

- (13) Salvi i limiti individuali stabiliti nei precedenti punti (1), (8) e (9), un Comparto non può riunire, laddove ciò porti ad investire più del 20% del proprio patrimonio in un unico ente, alcuno dei seguenti investimenti:
- gli investimenti in Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario emessi da tale ente,
 - i depositi effettuati presso tale ente, e/o
 - le esposizioni derivanti da operazioni su derivati OTC concluse con tale ente.
- (14) I limiti stabiliti nei precedenti punti (1), (3), (4), (8), (9) e (13) non possono essere cumulati e pertanto gli investimenti in Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario emessi dallo stesso ente, in depositi o strumenti finanziari derivati sottoscritti presso detto ente e effettuati in conformità con i precedenti punti (1), (3), (4), (8), (9) e (13) non possono superare complessivamente il 35% degli attivi di ciascun Comparto.

(b) Limitazioni sul Controllo

- (15) Con riferimento a tutti gli OICVM in gestione, la Società di Gestione non può acquisire azioni con diritto di voto nella misura in cui sia in grado di esercitare un'influenza rilevante sulla gestione dell'emittente.
- (16) la SICAV nel suo insieme non può acquistare più del (i) 10% delle azioni senza diritto di voto in circolazione dello stesso emittente; (ii) 10% dei titoli di debito in circolazione dello stesso emittente; (iii) 10% degli Strumenti del Mercato Monetario di un singolo emittente; o (iv) 25% delle azioni o delle quote in circolazione dello stesso OICVM e/o OIC.

I limiti stabiliti nei punti da (ii) a (iv) possono non essere osservati al momento dell'acquisto qualora in tale momento l'ammontare lordo dei titoli di debito o degli Strumenti del Mercato Monetario o l'ammontare netto degli strumenti finanziari in emissione non possa essere calcolato.

I limiti stabiliti nei precedenti punti (15) e (16) non si applicano rispetto a:

- Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro o dalle proprie autorità locali;
- Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi o garantiti da un qualsiasi Altro Stato;
- Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi da un organismo pubblico internazionale di cui uno o più Stati Membri fanno parte;
- azioni del capitale di una società costituita o organizzata ai sensi e in conformità con le leggi di un Altro Stato a condizione che (i) tale società investa le proprie attività principalmente nei titoli emessi dagli emittenti con sede legale in tale Stato, (ii) in conformità con le leggi di tale Stato, una partecipazione del relativo Comparto nel patrimonio netto di tale società costituisca l'unico modo possibile per acquistare i titoli di emittenti di tale Stato e (iii) tale società osservi nella propria politica di investimento i limiti stabiliti nella lettera C., punti da (1) a (5), (8), (9) e da (12) a (16); e
- azioni detenute da uno o più Comparti nel capitale di società controllate che svolgano in via esclusiva, per loro conto, le sole attività di gestione, consulenza o commercializzazione nel Paese in cui è istituita la società controllata, con riguardo al rimborso di Azioni su richiesta degli Azionisti, esclusivamente per loro conto;
- quote o azioni di un Fondo Master detenute dal Comparto che si qualifica come Fondo Feeder in conformità al Capitolo 9 della Legge del 17 dicembre 2010.

D. Esposizione globale:

Ogni Comparto garantirà che la propria esposizione globale riguardante gli strumenti finanziari derivati non superi il valore netto totale del proprio portafoglio.

L'esposizione è calcolata prendendo in considerazione il valore corrente degli attivi sottostanti, il rischio di controparte, i prevedibili movimenti del mercato e il tempo disponibile per liquidare le posizioni.

E. Ulteriori limiti di investimento:

- (1) Nessun Comparto può acquistare materie prime, metalli preziosi o certificati rappresentativi dei medesimi, a condizione che le operazioni in valuta estera, in strumenti finanziari, indici o Valori Mobiliari nonché i contratti future e a termine, opzioni e swap su tali valute estere, strumenti finanziari, indici o Valori Mobiliari sui medesimi non siano considerati operazioni in materie prime ai fini del presente limite.

- (2) Nessun Comparto può investire in beni immobili, ovvero in opzioni, diritti o interessi sui medesimi, tuttavia possono essere effettuati investimenti in titoli garantiti da beni immobili o da diritti collegati, o emessi da società che investono in beni immobili o diritti collegati.
- (3) Un Comparto non può concedere prestiti o garanzie a favore di terze parti, tuttavia tale restrizione non precluderà a ciascun Comparto l'investimento in Valori Mobiliari non completamente liberati, in Strumenti del Mercato Monetario o altri strumenti finanziari, come indicato alla lettera A., punti (5), (7) e (8) e non precluderà il prestito di titoli in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili (come meglio descritto nella successiva sezione intitolata "Prestito titoli").
- (4) La SICAV non può effettuare vendite allo scoperto di Valori Mobiliari, Strumenti del Mercato Monetario o altri strumenti finanziari, come indicato alla lettera A., punti (5), (7) e (8).

F. Fatta salva ogni disposizione contraria contenuta nel presente documento:

- (1) I limiti massimi sopra stabiliti possono non essere osservati da ciascun Comparto al momento dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione collegati ai Valori Mobiliari e agli Strumenti del Mercato Monetario nel portafoglio di ciascun Comparto.
- (2) Qualora tali limiti massimi siano superati per motivi che sfuggono al controllo di un Comparto o a causa dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, tale Comparto deve porsi come obiettivo prioritario delle proprie operazioni di vendita la regolarizzazione di tale situazione, prendendo nella dovuta considerazione gli interessi dei propri azionisti.

La SICAV ha il diritto di determinare limiti di investimento aggiuntivi nella misura in cui tali limiti siano necessari per ottemperare alle leggi e alle normative dei Paesi in cui le Azioni della SICAV sono offerte o vendute.

2. Contratti swap e tecniche di gestione efficiente del portafoglio

La SICAV può impiegare tecniche e strumenti finanziari relativi a Valori Mobiliari e altre attività finanziarie liquide per la gestione efficiente del portafoglio, la gestione della duration e per fini di copertura nonché per fini di investimento, in conformità con le disposizioni stabilite alla precedente Sezione 1.

In nessun caso tali operazioni determineranno lo scostamento del Comparto dai propri obiettivi di investimento e dai profili di rischio stabiliti nella sezione "Obiettivi e Politiche di Investimento" del Prospetto.

In aggiunta a tutte le limitazioni di seguito indicate, per determinati Comparti che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione della SICAV e di volta in volta indicati nel Prospetto, l'ammontare totale detenuto in strumenti derivati (ossia l'ammontare totale degli impegni assunti e dei premi pagati relativamente a tali operazioni) per finalità di copertura, di gestione della duration o di gestione efficiente del portafoglio nonché per fini di investimento (con l'eccezione che l'ammontare investito in contratti forward e swaps su valute ai fini di copertura è escluso dal presente calcolo) non potrà superare in nessun momento il 40% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto pertinente.

(A) Contratti swap

Alcuni Comparti possono sottoscrivere Credit Default Swap.

Un Credit Default Swap è un contratto finanziario bilaterale in cui una controparte (l'acquirente della protezione) paga una commissione periodica in cambio di un pagamento condizionato da parte del venditore della protezione al verificarsi di un evento creditizio a carico di un emittente di riferimento. L'acquirente della protezione acquista il diritto

di vendere una particolare obbligazione o altre obbligazioni di riferimento designate, emesse dall'emittente di riferimento alla pari o il diritto di ricevere la differenza fra il valore nominale e la quotazione di mercato della stessa obbligazione o delle altre obbligazioni di riferimento designate al verificarsi di un evento creditizio. Per evento creditizio s'intendono normalmente fallimento, insolvenza, amministrazione controllata, inefficace ristrutturazione del debito, o inadempienza alle obbligazioni di pagamento a scadenza.

A condizione che ciò sia nel suo esclusivo interesse, la SICAV può vendere protezione in virtù di contratti di Credit Default Swap (singolarmente l'“Operazione di Vendita del Credit Default Swap”, collettivamente le “Operazioni di Vendita dei Credit Default Swap”) al fine di acquisire una specifica esposizione creditizia.

Inoltre, a condizione che ciò sia nel suo esclusivo interesse, la SICAV può acquistare protezione in virtù di contratti di Credit Default Swap (singolarmente l'“Operazione di Acquisto del Credit Default Swap”, collettivamente le “Operazioni di Acquisto dei Credit Default Swap”) senza detenere le attività sottostanti.

Tali transazioni swap devono essere effettuate con istituzioni finanziarie primarie specializzate in questo tipo di transazioni ed essere eseguite in base a una documentazione standardizzata quale l'Accordo Quadro dell'International Swaps and Derivatives Association (ISDA).

Inoltre, ogni Comparto deve poter garantire un'adeguata copertura permanente degli impegni collegati a tale Credit Default Swap ed essere sempre in grado di soddisfare le richieste di rimborso degli investitori.

Taluni Comparti possono stipulare alcuni tipi di contratti swap quali *total return swaps*, *interest rate swaps*, *swaptions* e *inflation-linked swaps* con controparti debitamente valutate e selezionate dalla Società di Gestione, che siano istituzioni di prim'ordine soggette a vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie approvate dall'Autorità di Vigilanza.

(B) Tecniche di gestione efficiente del portafoglio

Ogni Comparto può adottare tecniche di gestione efficiente del portafoglio, ivi inclusi operazioni di prestito titoli e contratti di pronti contro termine / pronti contro termine inverso, qualora ciò sia nel miglior interesse del Comparto ed in linea con il relativo obiettivo di investimento e profilo degli investitori, nel rispetto delle disposizioni legislative e normative applicabili:

(a) Prestito titoli

Ogni Comparto può stipulare contratti di prestito titoli nel rispetto delle seguenti regole:

- (i) Il Comparto può dare o prendere a prestito titoli soltanto attraverso un sistema standardizzato organizzato da un istituto riconosciuto di compensazione, attraverso un programma di prestiti organizzato da un istituto finanziario o mediante primarie istituzioni finanziarie specializzate in questo tipo di operazioni, in conformità a principi di vigilanza prudenziale considerati dall'Autorità di Vigilanza equivalenti a quelli previsti dal diritto comunitario.
- (ii) A fronte delle operazioni di prestito, il Comparto deve ricevere una garanzia il cui valore nel periodo di durata del contratto deve essere almeno pari al 90% del valore dei titoli prestati.
- (iii) Il Comparto deve garantire che il volume delle operazioni di prestito titoli sia mantenuto ad un livello adeguato ovvero di poter richiedere in qualsiasi momento la restituzione dei titoli prestati in maniera tale da poter adempiere, in qualsiasi momento, agli obblighi di rimborso e che tali operazioni non pregiudichino la gestione del patrimonio del Comparto in conformità alla relativa politica di investimento.

- (iv) Il Comparto deve garantire di poter essere in grado in ogni momento di richiamare i titoli dati in prestito o risolvere il contratto di prestito titoli stipulato.
- (v) I titoli presi a prestito dal Comparto non possono essere utilizzati nel periodo in cui sono detenuti dal Comparto stesso, a meno che siano coperti da strumenti finanziari sufficienti a consentire alla SICAV la restituzione dei titoli presi a prestito alla chiusura dell'operazione.
- (vi) Il Comparto può prendere a prestito titoli nelle seguenti circostanze in relazione alla liquidazione di un'operazione di vendita: (a) durante il periodo in cui i titoli sono stati rilasciati per essere ri-registrati; (b) quando i titoli sono stati dati a prestito e non restituiti in tempo; (c) per evitare la mancata liquidazione in caso di mancata consegna da parte del Depositario; e (d) come tecnica per adempiere al proprio obbligo di consegna dei titoli oggetto di un contratto di pronti contro termine qualora la controparte di tale contratto eserciti il diritto di riacquisto di tali titoli, nel caso in cui gli stessi siano stati precedentemente venduti dal Comparto.

(b) Contratti di pronti contro termine e di pronti contro termine inverso

In via principale o accessoria, come specificato nella descrizione della propria politica di investimento, un Comparto potrà stipulare contratti di pronti contro termine e di pronti contro termine inverso, che consistono in un'operazione a termine alla cui scadenza:

- (i) il venditore (controparte) ha l'obbligo di riacquistare il bene venduto e il Comparto ha l'obbligo di restituire il bene ricevuto nell'operazione. I titoli che possono essere acquistati con un contratto di pronti contro termine inverso sono limitati a quelli indicati nella Circolare 08/356 della CSSF datata 4 giugno 2008 e devono essere conformi alla politica di investimento del Comparto di riferimento; o
- (ii) il Comparto ha l'obbligo di riacquistare il bene venduto e il compratore (la controparte) l'obbligo di restituire il bene ricevuto nell'operazione.

Il Comparto può concludere queste operazioni solo se le controparti delle medesime sono soggette a regole di vigilanza prudenziale ritenute dall'Autorità di Vigilanza equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario.

Il Comparto deve preoccuparsi di garantire che il valore dei contratti di pronti contro termine e di pronti contro termine inverso sia mantenuto ad un livello tale da consentirgli in ogni momento di adempiere agli obblighi di rimborso nei confronti degli Azionisti.

Un Comparto che conclude un'operazione di pronti contro termine inverso deve poter essere in grado in ogni momento di richiamare l'intero importo della liquidità o risolvere il contratto di pronti contro termine inverso.

Un Comparto che stipula un contratto di pronti contro termine deve poter essere in grado in ogni momento di richiamare i titoli oggetto del contratto di pronti contro termine o risolvere il contratto di pronti contro termine stipulato.

I contratti di pronti contro termine e di pronti contro termine inverso a scadenza predeterminata che non supera i sette giorni saranno considerati equivalenti a contratti che consentono al Comparto di richiamare gli attivi in ogni momento.

(C) Gestione del collaterale

Le esposizioni al rischio di controparte derivanti da operazioni in derivati finanziari OTC e da tecniche di gestione efficiente del portafoglio saranno combinate ai fini del calcolo dei limiti al rischio di controparte previsto al precedente punto 1. C. (a).

Qualora un Comparto concluda operazioni in derivati finanziari OTC e tecniche di gestione efficiente del portafoglio, ogni collaterale utilizzato per ridurre l'esposizione al rischio di controparte dovrà rispettare in ogni momento i seguenti criteri:

- a) ogni collaterale ricevuto in una forma diversa dalla liquidità dovrà essere altamente liquido e negoziato su un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione a prezzi trasparenti per poter essere venduto prontamente ad un prezzo vicino alla valutazione pre-vendita. Il collaterale ricevuto sarà inoltre conforme alle disposizioni di cui al precedente punto 1. C. (b);
- b) il collaterale ricevuto dovrà essere valutato almeno giornalmente in conformità alle disposizioni della sezione intitolata “Valutazione delle attività”. Le attività che evidenziano una volatilità dei prezzi elevata non saranno accettate come collaterale a meno che non vi siano degli scarti di garanzia sufficientemente ampi;
- c) il collaterale ricevuto dovrà essere di qualità elevata;
- d) il collaterale ricevuto dovrà essere emesso da un soggetto indipendente dalla controparte e non deve mostrare un'elevata correlazione con l'andamento della controparte;
- e) il collaterale dovrà essere sufficientemente diversificato in termini di paese, mercati ed emittenti. Il criterio della sufficiente diversificazione rispetto alla concentrazione per emittente si riterrà rispettato se il Comparto riceve da una controparte di operazioni di gestione efficiente del portafoglio e di derivati finanziari over-the-counter un paniere di garanzie collaterali con un'esposizione massima a un dato emittente pari al 20% del proprio valore patrimoniale netto. Quando un Comparto è esposto a diverse controparti, i differenti panieri di garanzie devono essere aggregati per calcolare il limite del 20% di esposizione a un singolo emittente. In deroga a quanto precede, il collaterale di un Comparto può essere interamente costituito da Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario diversi emessi o garantiti da uno Stato Membro, da una o più autorità locali, da un paese terzo o da un organismo pubblico internazionale di cui uno o più Stati Membri facciano parte. Tale Comparto dovrà ricevere i titoli da almeno sei diverse emissioni, tuttavia i titoli provenienti da una singola emissione non dovranno rappresentare più del 30% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto;
- f) qualora si proceda al trasferimento del titolo di proprietà, il collaterale ricevuto sarà detenuto dal Depositario. Per altri tipi di contratti di garanzia, il collaterale può essere detenuto da un depositario terzo soggetto a vigilanza prudenziale e non collegato al prestatore del collaterale;
- g) il collaterale ricevuto dovrà poter essere interamente escusso dal Comparto di riferimento in ogni momento senza riferimento alla o approvazione della controparte;
- h) il collaterale non in contanti ricevuto non dovrà essere venduto, reinvestito o costituito in pegno;
- i) il collaterale in contanti ricevuto potrà solo essere:
 - depositato presso i soggetti indicati al precedente punto 1. A. (6);
 - investito in obbligazioni governative di qualità elevata;
 - utilizzato al fine di operazioni di pronti contro termine inverso purché le operazioni avvengano presso istituti di credito soggetti a vigilanza prudenziale e il Comparto sia in grado di richiamare in ogni momento l'importo complessivo della liquidità comprensivo dell'importo di compenso maturato;
 - investito in fondi del mercato monetario a breve termine come definiti nelle “Linee Guida su una Definizione Armonizzata dei Fondi del Mercato Monetario Europeo”.

Il collaterale in contanti reinvestito sarà diversificato in conformità ai requisiti di diversificazione applicabili al collaterale non in contanti.

(D) Tecniche di cogestione

Per ridurre le spese operative e amministrative, pur mantenendo un'ampia diversificazione degli investimenti, la SICAV potrà decidere di cogestire una parte o la totalità delle attività di un Comparto con attività di altri Comparti presenti nell'ambito dell'attuale struttura e/o di altri piani di investimento collettivo lussemburghesi. Nei paragrafi che seguono, la definizione "soggetti cogestiti" si riferisce alla SICAV e a tutti i soggetti con i quali e tra i quali esistono accordi di cogestione, mentre il termine "patrimonio cogestito" si riferisce a tutte le attività di questi soggetti cogestiti, cogestite ai sensi dello stesso accordo di cogestione.

In virtù dell'accordo di cogestione i Gestori degli Investimenti avranno la facoltà di prendere, in via consolidata per i vari soggetti cogestiti, decisioni su investimenti, disinvestimenti, riallineamenti dei portafogli che potrebbero avere ripercussioni sulla composizione del portafoglio di ciascun Comparto. Ogni soggetto cogestito avrà una quota del patrimonio cogestito, corrispondente alla proporzione esistente tra il proprio patrimonio netto e il valore totale del patrimonio cogestito. Tale partecipazione proporzionale sarà riferita ad ogni linea di investimento detenuta o acquisita in cogestione. Le decisioni relative a investimenti e/o disinvestimenti non modificano tali proporzioni: eventuali investimenti aggiuntivi saranno ripartiti tra i soggetti cogestiti in base alla stessa proporzione e le attività vendute saranno prelevate proporzionalmente dal patrimonio cogestito detenuto da ciascun soggetto cogestito.

In caso di nuove sottoscrizioni in uno dei soggetti cogestiti, i proventi derivanti dalle sottoscrizioni saranno ripartiti tra i soggetti cogestiti in base ai nuovi rapporti proporzionali che si formano in seguito all'aumento del patrimonio netto del soggetto cogestito nel quale sono state effettuate le sottoscrizioni e tutte le linee di investimento saranno modificate mediante un trasferimento di attività da un soggetto cogestito all'altro in modo da rispettare le nuove proporzioni che si sono create. Allo stesso modo, in caso di rimborsi in uno dei soggetti cogestiti, la liquidità necessaria potrà essere prelevata dalla liquidità detenuta dai soggetti cogestiti, in base alle proporzioni modificate risultanti dalla riduzione del patrimonio netto del soggetto cogestito nel quale sono stati effettuati i rimborsi e, in tal caso, tutte le linee di investimento saranno rettifiche in base ai nuovi rapporti proporzionali. Gli Azionisti devono sapere che, in mancanza di un intervento specifico da parte del Consiglio di Amministrazione della SICAV o dei suoi Agenti incaricati, l'accordo di cogestione può determinare variazioni nella composizione del patrimonio della SICAV causate da eventi quali sottoscrizioni o rimborsi attribuibili ad altri soggetti cogestiti.

Quindi, pur mantenendo invariato il resto, le sottoscrizioni pervenute in un soggetto rientrante in un accordo di cogestione con la SICAV o un Comparto, porteranno a un aumento della riserva liquida della SICAV e del Comparto. Per contro, i rimborsi effettuati in un soggetto rientrante in un accordo di cogestione con la SICAV o un Comparto, porteranno rispettivamente a una riduzione delle riserve liquide della SICAV e del Comparto. Sottoscrizioni e rimborsi possono comunque essere tenuti nell'apposito conto aperto per ciascun soggetto cogestito al di fuori dell'accordo di cogestione e tramite il quale devono passare sottoscrizioni e rimborsi. La possibilità di assegnare sostanziali rimborsi o sottoscrizioni a questi conti specifici, unitamente all'opportunità che il Consiglio di Amministrazione della SICAV o i suoi Agenti incaricati hanno di decidere,

in qualsiasi momento, di cessare la propria partecipazione all'accordo di cogestione, consente alla SICAV di evitare aggiustamenti del proprio portafoglio nel caso in cui si prevedano conseguenze sull'interesse della SICAV e dei suoi Azionisti.

Se la modifica della composizione del portafoglio della SICAV dovuta a rimborsi o al pagamento di commissioni e spese specifici di un altro soggetto cogestito (vale a dire non attribuibile alla SICAV) porta, con probabilità, alla violazione dei limiti di investimento

vigenti per la SICAV, le attività corrispondenti saranno escluse dall'accordo di cogestione prima che la modifica sia attuata, in modo da evitare di subire le conseguenze della modifica imminente.

Il patrimonio cogestito della SICAV sarà cogestito solo con attività per le quali sono stati fissati obiettivi di investimento identici a quelli previsti per il patrimonio cogestito; si vuole così garantire che le decisioni sugli investimenti siano pienamente compatibili con la politica di investimento del Comparto di riferimento. Il patrimonio cogestito sarà cogestito solo con attività affidate in deposito al Depositario, in modo da garantire che questa, per quanto attiene alla SICAV, sia in grado di svolgere pienamente le proprie funzioni e responsabilità secondo la Legge del 17 dicembre 2010. Il Depositario terrà sempre il patrimonio della SICAV distinto da quello degli altri soggetti cogestiti e sarà quindi sempre in grado di identificare il patrimonio della SICAV. Poiché i soggetti cogestiti possono prevedere politiche di investimento non proprio identiche a quelle del Comparto di riferimento, può succedere che la politica comune sia più restrittiva di quella prevista per il Comparto di riferimento.

La SICAV, la Società di Gestione, il Depositario, l'Amministratore e i Gestori degli Investimenti sottoscriveranno un accordo di cogestione in cui saranno definiti diritti e doveri di ciascuna parte. Il Consiglio di Amministrazione della SICAV potrà decidere, in qualsiasi momento e senza preavviso, di risolvere l'accordo di cogestione.

Gli Azionisti possono mettersi in contatto in qualsiasi momento con la sede legale della SICAV per informarsi sulla percentuale delle attività cogestite e dei soggetti con cui, al momento della richiesta, sono in essere accordi di cogestione. Nelle relazioni annuali e semestrali saranno indicate sia le percentuali sia la composizione del patrimonio cogestito.

Controparti, politiche sul collaterale e sugli scarti di garanzia

Prestito titoli

In un'operazione di prestito titoli, un Comparto trasferisce temporaneamente la proprietà di un titolo, con i relativi diritti e privilegi, ad un prestatario che è tenuto a restituire il titolo su richiesta. Il prestatario, in quanto legittimo proprietario temporaneo del titolo, percepisce dividendi, interessi e ogni altro diritto sociale ed è tenuto a "riconoscere" tutti i benefici economici a favore del Comparto. Il pagamento "riconosciuto" dal prestatario a favore del Comparto, sostituisce di fatto il dividendo o gli interessi che il Comparto avrebbe ricevuto se il titolo fosse rimasto nella propria disponibilità. Il Comparto mantiene un interesse economico sul titolo dato in prestito e rimane esposto alle fluttuazioni dei prezzi del titolo come se lo stesso fosse ancora materialmente detenuto nel proprio portafoglio. Ai sensi del contratto tra il Comparto e il prestatario, il Comparto ha il diritto di richiamare il titolo in qualunque momento per qualsiasi ragione, come ad esempio in caso di voto su azioni durante un'assemblea generale degli azionisti.

A fronte del prestito titoli, il Comparto riceve dal prestatario una garanzia collaterale, normalmente sotto forma di liquidità o titoli liquidi quali obbligazioni governative o titoli azionari. I livelli di margine (tra il valore del collaterale e il valore dei titoli prestati) sono valutati in funzione dell'andamento del mercato ("marked to market") oppure valutati su base giornaliera per far sì che il prestito di titoli sia sufficientemente collateralizzato in ogni momento.

La Società di Gestione, per conto dei Comparti, può concludere operazioni di prestito titoli direttamente o attraverso un agente per il prestito titoli, quali organismi di compensazione riconosciuti o intermediari finanziari specializzati in questo tipo di operazioni. I prestatori dei titoli dati in prestito dai Comparti partecipanti sono approvati dalla Società di Gestione dopo un'adeguata valutazione dello status e della posizione finanziaria del prestatario.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione ha approvato un programma di prestito titoli per la partecipazione dei Comparti, ai sensi del quale Deutsche Bank AG e Brown Brothers Harriman & Co. sono state nominate agenti per il prestito titoli nell'ambito dei programmi dedicati rispettivamente ai titoli a reddito fisso e ai titoli azionari. Per questi servizi, gli agenti per il prestito titoli trattengono una commissione dal reddito generato dall'attività di prestito titoli, ivi inclusa una commissione basata sui rendimenti ottenuti dall'investimento per ogni Comparto della liquidità ricevuta come collaterale per i titoli prestati. Société Générale Bank & Trust, l'Amministratore dei Comparti, percepisce una commissione per i servizi amministrativi resi in relazione al programma di prestito titoli. Inoltre, Pioneer Global Investments Limited, un'affiliata della Società di Gestione, percepisce una commissione per l'attività di amministrazione svolta in relazione al monitoraggio e alla supervisione dei programmi di prestito titoli.

Ogni reddito aggiuntivo generato dalle operazioni di prestito titoli concluse per conto di un Comparto spetterà, al netto delle commissioni menzionate in precedente, a tale Comparto. I proventi netti dei Comparti derivanti dalle operazioni di prestito titoli, unitamente ai costi e alle commissioni operativi diretti e indiretti sostenuti, saranno indicati nel rendiconto annuale dei Comparti.

Quando un Comparto riceve un collaterale in contanti nell'ambito di un programma di prestito titoli, tale collaterale potrà solo essere (i) depositato presso istituti di credito autorizzati, (ii) investito in obbligazioni governative di qualità elevata, (iii) utilizzato per operazioni di pronti contro termine inverso, a condizione che il Comparto sia in grado di richiamare in qualsiasi momento l'importo totale della liquidità; ovvero (iv) investito in fondi del mercato monetario a breve termine, e dovrà essere diversificato nel rispetto delle previsioni di vigilanza.

L'attuazione di questi programmi di prestito titoli non influirà sul profilo di rischio dei Comparti partecipanti. Tuttavia possono emergere dei rischi specifici per l'attività di prestito titoli di cui gli Azionisti dovrebbero essere a conoscenza e che sono illustrati nell'Appendice III, nella sezione intitolata "Considerazioni speciali sul rischio".

Politica sul collaterale

Il collaterale ottenuto ai sensi di un'operazione in derivati finanziari OTC, di un contratto di pronti contro termine o di prestito titoli deve, tra l'altro, rispettare i seguenti criteri:

- (i) il collaterale diverso dalla liquidità dovrà essere sufficientemente liquido e negoziato su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione con prezzi trasparenti,
- (ii) il collaterale dovrà essere valutato giornalmente,
- (iii) un collaterale che evidenzia un'elevata volatilità dei prezzi non dovrà essere accettato, a meno che non siano previsti scarti di garanzia sufficientemente ampi,
- (iv) in termini di qualità del credito dell'emittente, il collaterale ricevuto deve essere di qualità elevata,
- (v) il collaterale (ivi incluso ogni collaterale in contanti reinvestito) deve essere sufficientemente diversificato in termini di paese, mercati ed emittenti,
- (vi) il collaterale non in contanti non dovrà essere venduto, reinvestito o costituito in pegno,
- (vii) il collaterale ricevuto deve poter essere escusso interamente in ogni momento e non deve essere venduto, reinvestito o costituito in pegno.

Il collaterale in contanti può essere:

- (i) depositato,
- (ii) investito in obbligazioni governative di qualità elevata,
- (iii) utilizzato per operazioni di pronti contro termine inverso nell'ambito delle quali la liquidità sia richiamabile in ogni momento,
- (iv) investito in Fondi del mercato monetario a breve termine.

Politiche sugli scarti di garanzia

Programmi di prestito titoli

I prestatori che partecipano al programma sono tenuti a fornire una garanzia collaterale per mitigare il rischio di credito. I titoli dati in prestito sono collateralizzati per un minimo del 105% per il programma dei titoli azionari e per un minimo del 100% per il programma dei titoli a reddito fisso. La Società di Gestione stabilisce il tipo di collaterale accettabile nell'ambito del programma di prestito titoli e al momento attua una politica sul collaterale più restrittiva di quella prevista dalla normativa sugli OICVM. Sia l'agente per il prestito titoli che i Gestori degli Investimenti monitorano attentamente la politica sul collaterale alla luce di eventi di mercato. Il collaterale è monitorato e valutato giornalmente in funzione dell'andamento del mercato. Una rendicontazione su base regolare è fornita alla Società di Gestione, al Depositario, all'Amministratore e ai Gestori degli Investimenti. Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione è autorizzato a modificare o revocare l'elenco dei collateralizzati autorizzati, a modificare le politiche sugli scarti di garanzia o a rivedere il proprio elenco di controparti autorizzate. In conformità a quanto previsto dal punto 2. (C) e) della sezione "Limiti di investimento", il collaterale di un Comparto può essere interamente costituito da titoli emessi o garantiti dai governi di Stati Uniti d'America, Germania, Francia, Italia, Belgio, Olanda//Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia e altri governi dell'Eurozona.

Prestito di titoli a reddito fisso

Collaterale accettato	Scarto di garanzia
Obbligazioni di governi OCSE	Almeno 0%
Obbligazioni di governi OCSE, societarie, organismi sovranazionali	Almeno 0% o 3% se in valuta diversa
Titoli azionari quotati di paesi OCSE	Almeno 10%

Prestito di titoli azionari

Collaterale accettato	Scarto di garanzia
Debito governativo di Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, USA	Almeno 5%

Operazioni in derivati finanziari OTC

Nel caso in cui il rischio di controparte legato ad un'operazione in derivati finanziari OTC superi il 10% del patrimonio di un Comparto rispetto a istituti di credito o il 5% in altri casi, il Comparto pertinente coprirà tale eccedenza attraverso una garanzia collaterale.

Le controparti di operazioni in derivati OTC, quali total return swaps o altri strumenti finanziari derivati con caratteristiche simili, concluse da un Comparto, sono selezionate all'interno di un elenco di controparti autorizzate istituito dalla Società di Gestione. Le controparti autorizzate sono istituti di credito con sede legale in uno Stato Membro dell'UE o un'impresa d'investimento, autorizzata ai sensi della Direttiva MiFID e soggetta a vigilanza prudenziale. L'elenco delle controparti autorizzate può essere modificato con il consenso della Società di Gestione.

Il collaterale è fornito e ricevuto per mitigare il rischio di controparte in operazioni in derivati finanziari OTC. La Società di Gestione determina il tipo di garanzia accettabile quale collaterale e al momento attua una politica sul collaterale più restrittiva di quella prevista dalla normativa sugli OICVM. Normalmente la liquidità e i titoli di debito governativi possono essere accettati come collaterale per le operazioni in derivati finanziari OTC. Possono tuttavia essere accettate altre garanzie ammesse come collaterale ai sensi della Sezione II (b) della Circolare CSSF 08/356, laddove approvate dalla Società di Gestione. I titoli di debito governativi possono comprendere, a titolo non esaustivo, titoli del governo statunitense, tedesco, francese, italiano, belga, olandese/dei Paesi Bassi, del Regno Unito, svedese e altri governi approvati dell'Eurozona. In conformità a quanto previsto dal punto 2. (C) e) della sezione "Limiti di investimento", il collaterale di un Comparto può essere interamente costituito da titoli emessi o garantiti dai governi di Stati Uniti d'America, Germania, Francia, Italia, Belgio, Olanda//Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia e altri governi dell'Eurozona.

Il collaterale è monitorato e valutato in funzione dell'andamento del mercato con frequenza giornaliera. Una rendicontazione su base regolare è fornita alla Società di Gestione, al Depositario, all'Amministratore e ai Gestori degli Investimenti. Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione ha istituito un elenco di controparti autorizzate, collaterali autorizzati e politiche sugli scarti di garanzia, tutti soggetti in ogni momento a revisione o modifica da parte della Società di Gestione.

Gli scarti di garanzia applicabili al collaterale sono concordati caso per caso in via conservativa con ogni controparte in operazioni in derivati finanziari OTC. Lo scarto di garanzia varierà in funzione dei termini contrattuali relativi al collaterale negoziati e delle prassi e condizioni di mercato prevalenti.

Le norme seguenti, relative ai livelli accettabili di scarti di garanzia per i collaterali in operazioni OTC sono applicate dalla Società di Gestione (la Società di Gestione si riserva il diritto di variare in ogni momento la propria procedura).

Scarti di garanzia del collaterale per il calcolo del rischio di controparte

Tipo di collaterale	Esposizione nella stessa valuta del Derivato	Esposizione in valuta diversa da quella del Derivato
Liquidità	0%	10%
Obbligazioni governative	10%*	15%*
Obbligazioni non governative	15%	20%
Altri	20%	20%

*Queste percentuali possono variare in base alla data di scadenza del titolo.

Sono previste eccezioni agli scarti indicati in precedenza nei casi in cui siano stati stabiliti criteri di rating rispetto al collaterale.

In genere, i contratti con le controparti stabiliscono delle soglie di esposizione non garantita al rischio di credito che le parti sono disposte ad accettare prima di richiedere un collaterale. Tali importi generalmente oscillano tra €0 a 10 milioni. Per evitare costi inutili associati a trasferimenti di esiguo importo, sono altresì stabilite soglie minime di trasferimento, in genere nell'intervallo €250 - €1 milione.

Gestione e amministrazione

Società di Gestione

Pioneer Asset Management S.A. (la “Società di Gestione”), una società costituita nel Granducato di Lussemburgo appartenente al Gruppo bancario UniCredit e costituita ai sensi del capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2010 è la società di gestione della SICAV. Il suo capitale sociale ammonta ad Euro 10.000.000,00.- e le sue azioni sono interamente possedute da Pioneer Global Asset Management S.p.A., che a sua volta è controllata al 100% da UniCredit S.p.A.. La Società di Gestione attualmente svolge attività di gestione per Pioneer Funds, Pioneer Institutional Funds, Pioneer S.F., Pioneer Institutional Solutions, Pioneer Investments Ertrag, Pioneer Investments Chance, Pioneer Investments Wachstum, Pioneer Investments Total Return, CoRe Series, myNEXT, Pioneer SICAV, Pioneer Solutions SICAV, PNR Global (ex-Japan) Aggregate Bond e ASB Axion SICAV.

La Società di Gestione è stata costituita il 20 dicembre 1996, con durata indeterminata. Il suo Statuto è stato pubblicato sul *Mémorial* del 28 gennaio 1997 ed è stato modificato l'ultima volta il 14 ottobre 2013. Tali modifiche sono pubblicate nel *Mémorial* datato 30 ottobre 2013.

Depositario e Agente incaricato dei Pagamenti

In conformità con quanto previsto dalla Legge del 17 dicembre 2010, Société Générale Bank & Trust è stata nominata depositario (il “Depositario”) degli attivi della SICAV e, in quanto tale, dovrà:

- a) custodire gli attivi della SICAV;
- b) svolgere attività di vigilanza; e
- c) monitorare i flussi di cassa.

Nell'ambito della propria attività di vigilanza, il Depositario dovrà:

- a) accertarsi che le operazioni di vendita, emissione, rimborso conversione e cancellazione di Azioni eseguite per conto della SICAV siano conformi alla legge applicabile e allo Statuto;
- b) accertarsi che il valore delle Azioni sia calcolato nel rispetto della legge e dello Statuto;
- c) eseguire le istruzioni della SICAV o della Società di Gestione, salvo il caso in cui tali istruzioni siano in contrasto con la legge e con lo Statuto;
- d) accertarsi che nelle operazioni relative al patrimonio della SICAV qualsiasi corrispettivo sia rimesso alla stessa entro i normali termini di liquidazione; e
- e) accertarsi che il reddito attribuibile alla SICAV sia utilizzato come previsto nello Statuto.

Il Depositario è responsabile della custodia degli attivi della SICAV. Tutti gli strumenti finanziari tenuti in custodia sono iscritti nei registri del Depositario in conti separati, intestati alla SICAV, riferiti a ciascun Comparto. Per gli attivi diversi da strumenti finanziari e liquidità, il Depositario dovrà verificare la proprietà degli stessi da parte della SICAV relativamente a ciascun Comparto. Il Depositario dovrà inoltre garantire un adeguato monitoraggio dei flussi di cassa della SICAV.

Il Depositario potrà delegare le funzioni di custodia degli attivi della SICAV ad un terzo soggetto (“Soggetto delegato alla custodia”), ferme restando le condizioni previste dalla Legge del 17 dicembre 2010, dagli articoli dal 13 al 17 del Regolamento UE di livello 2 e dal Contratto con il Depositario. In particolare tale Soggetto delegato alla custodia dovrà essere soggetto a vigilanza prudenziale efficace (ivi compresi requisiti minimi di capitale, vigilanza nella relativa giurisdizione e revisione periodica da parte di revisori esterni) per la custodia degli strumenti finanziari. L'elenco di tali Soggetti delegati alla custodia nominati dal Depositario, unitamente a quello di eventuali terzi da questi delegati, è disponibile al seguente indirizzo web:

http://www.securities-services.societegenerale.com/uploads/tx_bisgnews/Global_list_of_sub_custodians_for_SGSS_2016_05.pdf

La delega delle suddette funzioni non incide sulla responsabilità del Depositario. Secondo quanto previsto dal Contratto con il Depositario, l'affidamento di attivi ad un operatore di un sistema di regolamento titoli non costituisce una delega di funzioni. Laddove la legge di un paese terzo preveda che taluni strumenti finanziari siano tenuti in custodia presso un depositario locale e non vi siano depositari locali che soddisfino i requisiti per la delega (es. vigilanza prudenziale efficace) ai sensi della Legge del 17 dicembre 2010, il Depositario potrà, ma non sarà tenuto a, delegare tale depositario locale nella misura prevista dalla legge di tale giurisdizione e a condizione che non vi siano altri depositari locali che soddisfino i requisiti previsti, a condizione tuttavia che (i) prima di investire nella SICAV, gli investitori siano stati debitamente informati della necessità di tale delega, delle circostanze che giustificano la delega e dei rischi implicati in tale delega e (ii) le istruzioni per la delega del relativo depositario locale siano state impartite da o per conto della SICAV.

Secondo quanto previsto dalla Legge del 17 dicembre 2010, dall'articolo 18 del regolamento UE di livello 2 e dal Contratto con il Depositario, quest'ultimo sarà ritenuto responsabile della perdita di uno strumento finanziario tenuto in custodia dal Depositario medesimo o da un terzo soggetto a cui sia stata delegata la custodia di tale strumento finanziario come descritto in precedenza. In tal caso il Depositario dovrà restituire alla SICAV uno strumento finanziario dello stesso tipo o l'importo equivalente senza ingiustificato ritardo. Il Depositario non sarà ritenuto responsabile nel caso in cui sarà in grado di dimostrare che la perdita è imputabile ad un evento esterno al di fuori di ogni ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti della SICAV o degli Azionisti per tutte le perdite subite dai medesimi a causa del non corretto adempimento dei propri obblighi, dovuto a negligenza o mala fede, ai sensi della Legge del 17 dicembre 2010 e del Contratto con il Depositario.

Il Depositario non potrà svolgere attività relative alla SICAV da cui possano emergere situazioni di conflitto di interessi tra la SICAV, gli Azionisti e il Depositario stesso, a meno che il Depositario non abbia propriamente individuato tale potenziale conflitto di interessi, abbia separato, a livello funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle proprie mansioni di depositario da quello di altre mansioni potenzialmente in conflitto, e i potenziali conflitti di interesse siano propriamente individuati, monitorati e comunicati agli Azionisti.

Nello svolgimento della propria attività, il Depositario, in veste, da un lato, di depositario e agente incaricato dei pagamenti e dall'altro, di agente amministrativo e conservatore del registro della SICAV o di altri fondi, può entrare in conflitto o in potenziale conflitto con gli interessi della SICAV e/o degli altri fondi per i quali svolge funzioni di depositario. Per tale motivo, il Depositario ha creato una separazione, a livello funzionale, gerarchico e contrattuale, tra lo svolgimento delle proprie funzioni di depositario e lo svolgimento di quelle mansioni esternalizzate dalla SICAV.

A tale riguardo il Depositario si avvale di una politica per la prevenzione, l'individuazione e la gestione dei conflitti d'interesse derivanti dalla concentrazione di attività nel gruppo Société Générale o dalla delega delle funzioni di custodia ad altre società del gruppo Société Générale o a società collegate alla Società di Gestione o alla SICAV.

Tale politica di gestione dei conflitti d'interesse si propone di:

- individuare e analizzare potenziali conflitti di interessi
- registrare, gestire e monitorare le situazioni di conflitto di interessi:
 - (i) attuando misure permanenti per la gestione di conflitti di interesse, compresa la separazione di mansioni, la separazione delle linee di dipendenza gerarchica e delle linee funzionali, il monitoraggio degli elenchi di persone che hanno accesso a informazioni privilegiate ("insider lists") e di ambienti informatici dedicati;
 - (ii) attuando, caso per caso:

- (a) adeguate misure preventive comprendenti la creazione di un'apposita tracking list e di meccanismi di separazione ("Chinese Walls"), e verificando che le operazioni siano adeguatamente processate e/o informando i clienti interessati;
- (b) o rifiutandosi di gestire attività che possano determinare potenziali conflitti di interesse.

Per quanto concerne la delega delle funzioni di custodia ad una società collegata ad altre società del gruppo Société Générale o ad un'entità collegata alla Società di Gestione o alla SICAV, nel caso in cui possano emergere conflitti o potenziali conflitti di interesse, la politica attuata dal Depositario si baserà su un sistema che previene i conflitti di interesse e consente al Depositario di esercitare le proprie attività in modo tale da operare sempre nel migliore interesse dell'OICVM.

Nello specifico, le misure di prevenzione garantiranno la riservatezza delle informazioni scambiate, la separazione fisica tra le principali attività che possono determinare conflitti di interesse, l'individuazione e classificazione delle remunerazioni e dei benefici monetari e non monetari, e l'attuazione di sistemi e politiche sulla ricezione di doni ed eventi.

Gli Azionisti potranno richiedere alla Società di Gestione o al Depositario di ricevere informazioni aggiornate sui conflitti di interesse.

La SICAV ha nominato il Depositario suo agente incaricato dei pagamenti (l'"Agente incaricato dei Pagamenti"), che sarà responsabile, su istruzione del Conservatore del Registro e Agente incaricato dei Trasferimenti, del pagamento di eventuali distribuzioni agli Azionisti della SICAV e del pagamento del prezzo di rimborso da parte della SICAV.

Il Depositario è una *Société Anonyme* di diritto lussemburghese ed è registrata presso l'Autorità di Vigilanza come istituto di credito.

Amministratore

La Società di Gestione ha nominato Société Générale Bank & Trust amministratore della SICAV (l'"Amministratore") che sarà responsabile delle mansioni amministrative previste dalla legge lussemburghese, con particolare riferimento alla tenuta della contabilità e al calcolo del Valore Patrimoniale Netto.

Distributore/Agente Domiciliatario

La Società di Gestione è stata nominata distributore (il "Distributore") con il compito di commercializzare e promuovere le Azioni di ciascun Comparto.

Il Distributore può concludere accordi con altri Agenti, compresi Agenti o affiliati ai Gestori degli Investimenti o al Depositario, per la commercializzazione e il collocamento delle Azioni di ciascuno dei Comparti in vari Paesi nel mondo, con l'eccezione degli Stati Uniti d'America, suoi territori o possedimenti soggetti alla loro giurisdizione e per i relativi servizi di esecuzione.

Il Distributore e gli Agenti potranno procedere alla raccolta di ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione per conto della SICAV e gli Agenti, nel rispetto delle leggi vigenti nei Paesi in cui le Azioni sono offerte e previo consenso dei rispettivi Azionisti, potranno fornire un servizio fiduciario agli investitori che procedano all'acquisto di Azioni per il loro tramite.

Gli Agenti possono fornire un servizio fiduciario esclusivamente ad investitori se sono (i) professionisti del settore finanziario domiciliati in un Paese che, a discrezione della Società di Gestione, sia generalmente riconosciuto come Paese che ha ratificato le conclusioni della Financial Action Task Force ed è considerato in possesso dei requisiti di identificazione equivalenti a quelli richiesti dalla legge lussemburghese oppure (ii) professionisti del settore finanziario in qualità di filiali o controllate qualificate di intermediari di cui al precedente

(i), purché questi ultimi, conformemente alla propria legislazione nazionale o in virtù di obbligazioni statutarie o professionali conformi alle politiche di gruppo, siano sottoposti agli stessi obblighi di identificazione sulle proprie filiali e controllate domiciliate all'estero.

In tale qualità, gli Agenti, a proprio nome ma per conto dell'investitore, dovranno acquistare o vendere le Azioni per l'investitore e chiederanno l'iscrizione di tali operazioni nel registro della SICAV. L'investitore potrà comunque, conformemente a quanto previsto di seguito, investire direttamente nella SICAV senza far ricorso al servizio fiduciario e, se l'investitore procede per il tramite del fiduciario, esso manterrà comunque un diritto proprio sulle Azioni sottoscritte tramite il fiduciario. Tali disposizioni non si applicano agli Azionisti che hanno ricevuto la sollecitazione in Paesi in cui il ricorso ai servizi di un fiduciario è necessario od obbligatorio per motivi legali, normativi o pratici inderogabili.

Il Distributore e, se nel caso, gli Agenti, nella misura richiesta dal Conservatore del Registro e dall'Agente incaricato dei Trasferimenti in Lussemburgo, inoltreranno moduli di richiesta al Conservatore del Registro e all'Agente incaricato dei Trasferimenti.

La Società di Gestione svolge anche il ruolo di agente domiciliatario della SICAV (l'“Agente Domiciliatario”).

Conservatore del Registro e Agente incaricato dei Trasferimenti

La Società di Gestione ha nominato Société Générale Bank & Trust quale conservatore del registro (il “Conservatore del Registro”) e agente incaricato dei trasferimenti (“Agente incaricato dei Trasferimenti”) della SICAV. Il Conservatore del Registro e l'Agente incaricato dei Trasferimenti è responsabile delle pratiche di sottoscrizione delle Azioni della SICAV, delle richieste di rimborso e conversione delle Azioni della SICAV e dell'accettazione di trasferimenti di fondi, della conservazione del registro degli Azionisti della SICAV e della consegna e del controllo dell'invio di dichiarazioni, relazioni, avvisi e altri documenti agli Azionisti della SICAV.

La nomina del Conservatore del Registro e dell'Agente incaricato dei Trasferimenti è avvenuta in virtù di un Accordo con il Conservatore del Registro e l'Agente incaricato dei Trasferimenti stipulato dalla Società di Gestione, dalla SICAV e dal Conservatore del Registro e dall'Agente incaricato dei Trasferimenti, per un periodo illimitato dalla data della sua sottoscrizione. Ciascuna delle parti potrà recedere in ogni momento dando all'altra un preavviso scritto di tre mesi.

Gestore degli Investimenti

La Società di Gestione ha nominato Pioneer Investment Management Limited e Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH quali gestori degli investimenti (i “Gestori degli Investimenti”) della SICAV.

I Gestori degli Investimenti forniranno alla Società di Gestione e al Consiglio di Amministrazione consulenza, relazioni e raccomandazioni in merito alla gestione della SICAV, e presteranno alla Società di Gestione consulenza circa la selezione dei titoli e delle altre attività che costituiscono il portafoglio di ciascun Comparto. I Gestori degli Investimenti, giornalmente e sotto la supervisione generale e la responsabilità ultima del consiglio di amministrazione della Società di Gestione, acquisteranno e venderanno e gestiranno il portafoglio della SICAV e, con il consenso della Società di Gestione, potranno subdelegare tutte o parte delle proprie mansioni ai sensi del presente prospetto e in tal caso il presente Prospetto sarà modificato.

Pioneer Investment Management Limited è una società di gestione con sede a Dublino del gruppo di società Pioneer Global Asset Management S.p.A. Pioneer Investment Management Limited, Dublin è stata costituita il 12 giugno 1998 e al 31 dicembre 2015 gestiva un patrimonio di 122,38 miliardi di euro. Pioneer Investment Management Limited è vigilata dalla Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dello SI No 60 del 2007, Regolamenti MiFID (Markets in Financial Instruments) 2007.

Subgestore/i degli Investimenti

Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH è la Società di Gestione con sede a Monaco del gruppo di società Pioneer Global Asset Management S.p.A.. Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH è stata costituita il 5 aprile 1990 e al 31 dicembre 2015 gestiva un patrimonio per 14,8 miliardi di Euro. Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH è vigilata dall'Autorità Federale di Vigilanza Finanziaria (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin) ai sensi delle leggi tedesche.

Pioneer Investment Management Limited, Dublin si occuperà della gestione degli investimenti di tutti i Comparti della SICAV ad eccezione del Comparto Diversified Income Best Select, la cui gestione degli investimenti sarà svolta congiuntamente da Pioneer Investment Management Limited, Dublino e da Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH.

I Gestori degli Investimenti possono nominare uno o più sub-gestori degli investimenti (il/i "Sub-Gestore/i degli Investimenti") per assisterli nella gestione di taluni Comparti. Il Prospetto sarà aggiornato in occasione della nomina di un Sub-Gestore degli Investimenti.

Il/I Sub-Gestore/i degli Investimenti ha/hanno facoltà, su base quotidiana e fatto salvo il controllo e la responsabilità complessiva del Gestore degli Investimenti di riferimento di organizzare l'acquisto e la vendita dei titoli e comunque di gestire in tutto o in parte il portafoglio dei relativi Comparti.

Panoramica

Sede legale della SICAV

8-10, rue Jean Monnet
L-2180 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Consiglio di Amministrazione della SICAV

Presidente:

→ Enrico TURCHI, Amministratore delegato, Pioneer Asset Management S.A., residente a Lussemburgo

Amministratori:

→ David GLASSEY, Responsabile Legale per il Lussemburgo/International Product, Pioneer Investment Management Ltd, residente in Irlanda
→ Marco ATZENI, Responsabile Staff per gli Investimenti Multi-Asset, Pioneer Investment Management SGRpA, residente in Italia

Società di Gestione, Agente Domiciliatario e Distributore

Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet
L-2180 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione

Presidente:

→ Patrick ZURSTRASSEN, Consigliere di amministrazione di diverse società di gestione di fondi, residente in Lussemburgo

Amministratori:

→ David HARTE, Responsabile globale operazioni di investimento di Pioneer Investment Management Limited, residente in Irlanda;
→ Claude KREMER, Socio di Arendt & Medernach, residente in Lussemburgo;
→ John LI, Amministratore indipendente di diverse società compresi fondi e altre società nel settore finanziario, residente in Lussemburgo;
→ Corinne MASSUYEAU, Responsabile della gestione vendite – International & Western Europe, Pioneer Global Investments Limited, residente in Francia; e
→ Enrico TURCHI, Amministratore Delegato, Pioneer Asset Management S.A., residente in Lussemburgo

Depositario e Agente incaricato dei Pagamenti

Société Générale Bank & Trust
11, Avenue Emile Reuter
L-2420 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Amministratore e Conservatore del Registro e Agente incaricato dei Trasferimenti

Société Générale Bank & Trust
Sede operativa:
28-32, Place de la gare
L-1616 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Gestore degli Investimenti

Pioneer Investment Management Limited
1, George's Quay Plaza
George's Quay
Dublino 2
Irlanda

Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH
Arnulfstraße 124 - 126
D-80636 Monaco
Germania.

Società di revisione della SICAV e Sindaci effettivi della Società di Gestione

Deloitte Audit S.à r.l.
560 rue de Neudorf
L-2220 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Consulenti legali

Arendt & Medernach S.A.
41A, avenue J.F. Kennedy
L-2082 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Considerazioni legali e fiscali

La SICAV è soggetta alla legislazione lussemburghese.

Gli investitori devono comprendere che tutte le tutele normative previste dalla propria autorità di regolamentazione locale potrebbero non essere applicabili. Per maggiori informazioni al riguardo, si consiglia agli investitori di rivolgersi ai propri consulenti finanziari personali.

L'investimento nella SICAV può comportare determinati adempimenti legali, restrizioni valutarie e considerazioni fiscali specifiche per ogni investitore. La SICAV non rilascia dichiarazioni sulla liceità della tenuta delle Azioni da parte degli Azionisti. Prima di investire, i potenziali investitori devono avvalersi della consulenza di professionisti fiscali e legali di propria fiducia.

Considerazioni fiscali in Lussemburgo

Parte generale

La sintesi generale seguente si basa sulle leggi applicabili in Lussemburgo alla data del presente Prospetto ed è soggetta ad eventuali future modifiche legislative o procedurali. La sintesi ha il solo scopo di fornire informazioni di base e non va considerata come una descrizione esauriente di tutte le considerazioni di carattere fiscale che possono avere rilevanza per un futuro investitore o qualsiasi operazione in Azioni della SICAV e non va intesa né va interpretata come consulenza di natura legale o fiscale. Si raccomanda agli investitori di rivolgersi ad un consulente relativamente agli effetti delle leggi applicabili nel loro Paese di residenza, stabilimento, domicilio o residenza o qualsiasi altra giurisdizione nella quale l'investitore può essere assoggettato al pagamento di imposte. Si fa presente agli investitori che il reddito o i dividendi ricevuti o i profitti realizzati possono comportare una tassazione aggiuntiva in tali giurisdizioni. Si raccomanda agli investitori di rivolgersi ad un consulente fiscale per determinare in quale eventuale misura, la giurisdizione del loro domicilio o qualsiasi altra giurisdizione applicabile assoggetti tale Azionista al pagamento di imposte.

La SICAV

Ai sensi della legislazione applicabile in Lussemburgo, la SICAV è soggetta in Lussemburgo a un'imposta di sottoscrizione (*taxe d'abonnement*) pari allo 0,05% annuo del proprio valore patrimoniale netto, pagabile trimestralmente sulla base del patrimonio netto della SICAV al termine di ciascun trimestre di calendario.

Tuttavia l'imposta è ridotta a 0,01% nel caso in cui un Comparto investa esclusivamente in strumenti del mercato monetario o depositi presso istituti di credito ovvero laddove le Azioni o Classi di Azioni del Comparto siano riservate ad uno o più investitori istituzionali.

Nei casi seguenti si applicano le seguenti esenzioni dall'imposta di sottoscrizione (*taxe d'abonnement*):

- nel caso in cui il Comparto investa in quote o azioni di un altro OIC laddove tale altro OIC sia già stato assoggettato al pagamento di un'imposta di sottoscrizione (*taxe d'abonnement*);
- nel caso in cui le Classi di Azioni dei Comparti (i) siano vendute a investitori istituzionali; (ii) il Comparto investa esclusivamente in strumenti del mercato monetario o depositi presso istituti di credito (iii) la scadenza ponderata residua del portafoglio non superi i 90 giorni; e (iv) il Comparto abbia ottenuto il rating più elevato possibile da un'agenzia di rating riconosciuta; o
- nel caso in cui le Classi di Azioni dei Comparti siano riservate a (i) entità costituite come enti pensionistici aziendali o professionali, o simili veicoli di investimento, creati nell'ambito dello stesso gruppo a beneficio dei propri dipendenti ovvero a (ii) società di un gruppo menzionato (i) nell'investimento di somme di denaro dalle stesse detenute per fornire benefici pensionistici ai propri dipendenti.

Ritenuta alla fonte

Secondo la legislazione fiscale vigente in Lussemburgo, nessuna ritenuta alla fonte si applica sulle distribuzioni, i rimborsi e i pagamenti effettuati dalla SICAV a favore degli Azionisti in relazione alle Azioni. Nessuna ritenuta alla fonte si applica inoltre sulla distribuzione dei proventi della liquidazione a favore degli Azionisti.

IVA

In Lussemburgo si riconosce ai fondi di investimento regolamentati lo status di soggetti passivi IVA. Pertanto la SICAV è considerata un soggetto imponibile in Lussemburgo ai fini IVA, senza diritto alla deduzione dell'IVA sugli acquisti. Un'esenzione dall'IVA si applica in Lussemburgo per i servizi che si qualificano come servizi di gestione di fondi. Altri servizi forniti alla SICAV potrebbero potenzialmente generare IVA e richiedere la registrazione della SICAV in Lussemburgo ai fini IVA. Per effetto di tale registrazione, la SICAV potrà adempiere al proprio obbligo di effettuare un'autovalutazione dell'IVA ritenuta dovuta in Lussemburgo sui servizi tassabili (o, in certa misura, sui beni) acquistati all'estero.

In linea di principio, nessun obbligo di pagamento dell'IVA insorge in Lussemburgo relativamente ai pagamenti effettuati dalla SICAV agli Azionisti, nella misura in cui tali pagamenti siano legati alla sottoscrizione da parte degli stessi di Azioni della SICAV e non costituiscano un corrispettivo ricevuto per la prestazione di servizi tassabili.

Restrizioni specifiche sull'offerta

Distribuzione negli Stati Uniti

La SICAV non offre Azioni (i) negli Stati Uniti d'America o (ii) per conto o a favore di un soggetto che sia (A) un "Soggetto Statunitense", ai sensi del Regulation S dello United States Securities Act del 1933, e successive modifiche, (B) un "Soggetto non Statunitense", ai sensi della Rule 4.7 dello U.S. Commodity Exchange Act, e successive modifiche, (C) un "Soggetto Statunitense" ai sensi della Sezione 7701(a)(30) dello United States Internal Revenue Code, o (D) un "Soggetto Statunitense", come definito *nella Further Interpretative Guidance and Policy Statement Regarding Compliance with Certain Swap Regulations*, diffusa dalla Commodity Futures Trading Commission statunitense, 78 Fed. Reg. 45292 (26 luglio 2013) e successive modifiche (ciascuno dei soggetti di cui ai punti (A), (B), (C) o (D), sarà indicato come "Investitore Statunitense non Ammesso"). Né la Securities and Exchange Commission ("SEC") né alcuna altra autorità di vigilanza federale o statale si è espressa circa o ha raccomandato la presente offerta o l'accuratezza o idoneità del presente Prospetto. Il presente documento non può essere consegnato ad alcun potenziale investitore negli Stati Uniti o ad alcun Investitore Statunitense non Ammesso. Il presente Prospetto è reso disponibile esclusivamente affinché gli investitori possano valutare l'investimento nelle Azioni in esso descritte. Tutti i sottoscrittori di Azioni dovranno dichiarare di non essere, e di non sottoscrivere, Azioni per conto o nell'interesse di un, Investitore Statunitense non Ammesso. Qualora la SICAV stabilisca che vi siano delle Azioni detenute da, ovvero per conto o nell'interesse di un Investitore Statunitense non Ammesso, la SICAV richiederà al Conservatore del Registro ed Agente incaricato dei Trasferimenti della SICAV di procedere al rimborso forzoso delle Azioni.

L'investitore non è, né sottoscrive Azioni per conto o nell'interesse di, un Investitore Statunitense non Ammesso. L'investitore dovrà informare prontamente la Società di Gestione o i suoi agenti nel caso in cui diventi un Investitore Statunitense non Ammesso o detenga Azioni per conto o nell'interesse di un Investitore Statunitense non Ammesso. L'investitore e le eventuali Azioni detenute da o per conto dell'investitore saranno soggetti a rimborso forzoso.

Distribuzione generale

La distribuzione del presente Prospetto Informativo e/o l'offerta e la vendita delle Azioni in talune giurisdizioni o a taluni investitori, possono essere soggette a restrizioni o vietate per legge. Si fa presente agli investitori che alcuni Comparti e/o Classi di Azioni possono non essere disponibili per gli investitori. Si raccomanda agli investitori di chiedere ad un consulente finanziario di fornire loro informazioni circa i Comparti e/o Classi di Azioni offerte nel loro Paese di residenza.

Informazioni generali sulla SICAV

Assemblee degli Azionisti e Rendiconti agli Azionisti

Assemblee

L'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti della SICAV si tiene a Lussemburgo nel luogo specificato nell'avviso di convocazione ogni anno l'ultimo venerdì di aprile alle ore 11:30 CET o, se tale giorno non è un Giorno Lavorativo, nel Giorno Lavorativo successivo.

L'avviso di convocazione di tutte le assemblee generali degli Azionisti sarà inviato per posta agli Azionisti registrati almeno 8 giorni prima dell'assemblea e sarà pubblicato in un quotidiano lussemburghese ai termini e nei modi previsti dalla normativa lussemburghese e negli altri quotidiani stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I requisiti di legge relativi all'avviso di convocazione, al quorum e al voto nelle assemblee generali, dei Comparti o Classi sono riportati nello Statuto. Le assemblee degli Azionisti di un determinato Comparto o Classe decideranno su questioni che riguardano esclusivamente tale Comparto o Classe e potranno tenersi in qualsiasi momento.

Ogni modifica dello Statuto sarà depositata presso il Registro delle Imprese lussemburghese e pubblicata nel Recueil électronique des sociétés et associations.

Rendiconti

L'esercizio contabile della SICAV si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio contabile della SICAV inizierà nella data di costituzione della SICAV e si chiuderà il 31 dicembre 2014. La SICAV pubblicherà un rendiconto semestrale al 30 giugno e il primo rendiconto semestrale sarà al 30 giugno 2015.

Ogni anno vengono pubblicati rendiconti dettagliati certificati della SICAV riguardanti le attività e la gestione del patrimonio della SICAV; tali rendiconti comprendono tra l'altro uno stato patrimoniale, un conto dettagliato delle entrate e delle uscite per l'esercizio fiscale, il numero di Azioni emesse e il NAV per Azione, una relazione sulle attività dell'esercizio fiscale, una descrizione degli attivi della SICAV e una relazione del Revisore esterno. Vengono inoltre pubblicati rendiconti semestrali non certificati della SICAV riguardanti le attività della SICAV. Tali rendiconti comprendono, tra l'altro, una descrizione degli attivi della SICAV e il numero di azioni emesse e rimborsate dall'ultima pubblicazione.

Il bilancio della SICAV sarà redatto in conformità ai principi contabili generalmente accettati ("GAAP") in Lussemburgo. I conti della SICAV sono tenuti in euro essendo questa la Valuta di Riferimento della SICAV.

Il primo rendiconto annuale sarà redatto per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. Tali rendiconti saranno resi disponibili agli Azionisti presso la sede legale della SICAV entro quattro mesi dalla loro redazione per quanto riguarda i rendiconti annuali ed entro due mesi per quanto riguarda i rendiconti semestrali. I rendiconti saranno inviati gratuitamente ad ogni Azionista che lo richieda e chiunque potrà ottenere gratuitamente una copia di tali rendiconti presso la sede legale della SICAV. Tali rendiconti saranno inoltre disponibili sul sito web della Società di Gestione all'indirizzo pioneerinvestments.eu.

Diritti degli Azionisti

- a) Azioni: le Azioni emesse dalla SICAV sono liberamente trasferibili e danno diritto alla partecipazione in egual misura ai profitti e, nel caso delle Azioni a Distribuzione, ai dividendi delle Classi a cui si riferiscono e al patrimonio netto di tale Classe all'atto della liquidazione. Le Azioni non conferiscono alcun diritto di opzione e prelazione.
- b) Voto: durante le assemblee generali della SICAV, ogni Azionista ha diritto a un voto per ogni Azione intera detenuta. L'Azionista di un Comparto o Classe specifica avrà diritto durante ogni singola assemblea degli Azionisti di tale Comparto o Classe ad un voto per ogni Azione intera detenuta in tale Comparto o Classe. In caso di partecipazione congiunta, potrà votare solo il primo degli Azionisti registrati.

- c) **Rimborso forzoso:** gli Amministratori possono applicare o ridurre restrizioni alle Azioni e, se necessario, richiedere il rimborso di Azioni per far sì che le stesse non siano né acquistate né detenute da o per conto di soggetti in violazione delle leggi o dei requisiti di qualsiasi paese, governo o autorità di vigilanza o che possa avere una tassazione o altre conseguenze finanziarie negative per la SICAV, compreso un obbligo di registrazione ai sensi delle leggi e dei regolamenti di qualsiasi paese o autorità. Gli Amministratori possono a tale proposito chiedere ad un Azionista di fornire le informazioni ritenute necessarie per stabilire se l'Azionista sia il titolare effettivo delle Azioni detenute. Se gli Amministratori dovessero apprendere in qualsiasi momento che il titolare effettivo delle Azioni è un Soggetto Statunitense, la SICAV avrà il diritto di procedere al rimborso forzoso delle Azioni.

Trasferimenti

Il trasferimento delle Azioni registrate potrà essere effettuato mediante consegna al Conservatore del Registro e Agente incaricato dei Trasferimenti di un modello di trasferimento di azioni debitamente firmato unitamente, laddove emesso, al relativo certificato che dovrà essere cancellato.

Scioglimento e liquidazione della SICAV

La SICAV potrà essere sciolta in qualsiasi momento con delibera dell'assemblea generale degli Azionisti, fermi restando il quorum e i requisiti di maggioranza applicabili in caso di modifiche dello Statuto.

In qualsiasi momento in cui il capitale sociale scenda al di sotto di due terzi del capitale minimo indicato nello Statuto, la questione dello scioglimento della SICAV sarà rinviata dal Consiglio di Amministrazione ad un'assemblea generale degli Azionisti. L'assemblea generale, per la quale non sarà richiesto alcun quorum, deciderà a maggioranza semplice dei voti validamente espressi in tale assemblea.

La questione dello scioglimento della SICAV sarà inoltre rinviata ad un'assemblea generale degli Azionisti in qualsiasi momento in cui il capitale sociale scenda al di sotto di un quarto del capitale minimo fissato dallo Statuto; in tal caso, l'assemblea generale si terrà senza requisiti di quorum e lo scioglimento potrà essere deciso dagli Azionisti che detengono un quarto delle Azioni presenti o rappresentate all'assemblea e alla votazione.

L'assemblea deve essere convocata in modo da potersi tenere entro 40 giorni dalla data in cui il patrimonio netto sia sceso al di sotto di due terzi o di un quarto del minimo legale, a seconda dei casi.

La liquidazione sarà effettuata da uno o più liquidatori, persone fisiche o entità giuridiche, debitamente approvate dalla CSSF e nominate dall'assemblea generale degli Azionisti che ne determinerà i poteri e compensi.

I proventi netti della liquidazione della SICAV saranno distribuiti ai detentori di Azioni di ogni Classe in proporzione alla loro partecipazione in tale Classe.

Nel caso in cui la SICAV sia oggetto di liquidazione volontaria o obbligatoria, la liquidazione sarà effettuata in conformità alle disposizioni applicabili della legge lussemburghese. La legge lussemburghese specifica le azioni da intraprendere per consentire agli Azionisti di partecipare alla distribuzione dei proventi della liquidazione e prevede un deposito a garanzia presso la "Caisse de Consignation" al momento della conclusione della liquidazione. Gli importi non reclamati dal deposito a garanzia prima della fine del periodo di prescrizione decadranno ai sensi della legge lussemburghese.

Chiusura di Comparti (o delle relative Classi)

Chiusura deliberata dagli Amministratori

Nel caso in cui per qualsiasi motivo il valore del patrimonio netto totale di un Comparto o Classe non abbia raggiunto o sia sceso ad un importo fissato dal Consiglio di Amministrazione come il livello minimo perché tale Comparto o Classe sia gestito in

modo economicamente efficiente, o nel caso di cambiamenti significativi della situazione politica, economica o monetaria o per motivi di razionalizzazione economica, il Consiglio di Amministrazione può decidere di rimborsare tutte le Azioni del Comparto o Classe pertinente al Valore Patrimoniale Netto per Azione (prendendo in considerazione i prezzi effettivi di realizzo degli investimenti e le spese di realizzo) determinato nel Giorno di Valutazione in cui tale decisione diventerà effettiva e chiudere pertanto il Comparto o Classe pertinente.

La SICAV invierà una comunicazione scritta agli Azionisti della Classe pertinente prima della data effettiva di rimborso obbligatorio. L'avviso illustrerà i motivi e la procedura per le operazioni di rimborso. Fatto salvo quanto diversamente stabilito nell'interesse degli Azionisti, ovvero per assicurare parità di trattamento tra i medesimi, gli Azionisti del Comparto o Classe interessata potranno continuare a richiedere il rimborso o la conversione delle loro Azioni a titolo gratuito (tenendo tuttavia in considerazione i prezzi effettivi di realizzo degli investimenti e le spese di realizzo) prima della data effettiva del rimborso obbligatorio.

Chiusura deliberata dagli Azionisti

Nonostante i poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione dal paragrafo che precede, l'assemblea generale degli Azionisti di qualsiasi Classe, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può rimborsare tutte le Azioni della Classe pertinente e rimborsare agli Azionisti il Valore Patrimoniale Netto delle loro Azioni (tenendo tuttavia in considerazione i prezzi effettivi di realizzo degli investimenti e le spese di realizzo) calcolato nel Giorno di Valutazione in cui tale decisione avrà efficacia. Non sono previsti requisiti di quorum per tale assemblea generale degli Azionisti che deciderà mediante delibera adottata a maggioranza semplice dei voti validamente espressi in tale assemblea.

Gli attivi che non devono essere distribuiti agli Azionisti al momento dell'esecuzione del rimborso saranno depositati presso il Depositario per il periodo previsto dalla legge lussemburghese; dopo tale periodo, gli attivi saranno depositati presso la *Caisse de Consignation* per conto delle persone che ne hanno diritto. Tutte le Azioni rimborsate saranno cancellate.

Fusioni

Fusioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione

A livello di SICAV:

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di procedere ad una fusione (ai sensi della Legge del 17 dicembre 2010) della SICAV, come OICVM incorporante o incorporato, con:

- un altro OICVM estero o lussemburghese esistente o di nuova creazione (il “**Nuovo OICVM**”); o
- un suo comparto;

e, se del caso, ridesignare le Azioni della SICAV interessata come Azioni di tale nuovo OICVM o del relativo comparto, a seconda dei casi.

Nel caso in cui la SICAV interessata nella fusione sia l'OICVM incorporante (ai sensi della Legge del 17 dicembre 2010), solo il Consiglio di Amministrazione delibererà la fusione e la data effettiva della stessa.

Nel caso in cui la SICAV interessata nella fusione sia l'OICVM incorporato (ai sensi della Legge del 17 dicembre 2010), e pertanto cessi di esistere, l'assemblea generale degli Azionisti, e non il Consiglio di Amministrazione, dovrà approvare, e decidere la data effettiva di, tale fusione con delibera adottata senza requisiti di quorum e a maggioranza semplice dei voti validamente espressi in tale assemblea.

Tale fusione sarà soggetta alle condizioni e alle procedure stabilite dalla Legge del 17 dicembre 2010, in particolare con riferimento al progetto di fusione e alle informazioni da fornire agli Azionisti.

A livello di Comparti:

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di procedere ad una fusione (ai sensi della Legge del 17 dicembre 2010) di qualsiasi Comparto, come Comparto incorporante o incorporato, con:

- un altro Comparto esistente o nuovo all'interno della SICAV o un altro comparto all'interno di un Nuovo OICVM (il Nuovo "Comparto"); o
- un Nuovo OICVM,

e, se del caso, ridesignare le Azioni del Comparto interessato come Azioni del Nuovo OICVM, o del Nuovo Comparto, a seconda dei casi.

Tale fusione sarà soggetta alle condizioni e alle procedure previste dalla Legge del 17 dicembre 2010, per quanto riguarda in particolare il progetto di fusione e le informazioni da fornire agli Azionisti.

Fusioni deliberate dagli Azionisti

A livello di SICAV:

Nonostante i poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione dalla sezione che precede, una fusione (ai sensi della Legge del 17 dicembre 2010) della SICAV, come OICVM incorporante o incorporato, con:

- un Nuovo OICVM; o
- un suo comparto,

può essere deliberata da un'assemblea generale degli Azionisti per la quale non saranno previsti requisiti di quorum e che delibereranno tale fusione e la relativa data di efficacia con delibera adottata a maggioranza semplice dei voti espressi in tale assemblea.

Tale fusione sarà soggetta alle condizioni e procedure previste dalla Legge del 17 dicembre 2010, per quanto riguarda in particolare il progetto di fusione e le informazioni da fornire agli Azionisti.

A livello di Comparti:

L'assemblea generale degli Azionisti di un Comparto può anche deliberare una fusione (ai sensi della Legge del 17 dicembre 2010) del Comparto pertinente, come Comparto incorporante o incorporato, con:

- un Nuovo OICVM; o
- un Nuovo Comparto.

con delibera adottata senza requisiti di quorum a maggioranza semplice dei voti validamente espressi in tale assemblea.

Tale fusione sarà soggetta alle condizioni e procedure previste dalla Legge del 17 dicembre 2010, per quanto riguarda in particolare il progetto di fusione e le informazioni da fornire agli Azionisti.

Generale

Gli Azionisti avranno in ogni caso il diritto di richiedere, senza oneri che non siano quelli trattenuti dalla SICAV o dal Comparto per coprire i costi di disinvestimento, il riacquisto o il rimborso delle loro Azioni, ovvero, qualora possibile, la conversione delle Azioni in quote o azioni di un altro OICVM che persegua una politica di investimento simile, gestito dalla Società di Gestione o da qualsiasi altra società a cui la Società di Gestione sia legata

da gestione o controllo comune o da una partecipazione diretta o indiretta rilevante, in conformità alle disposizioni della Legge del 17 dicembre 2010.

Un Comparto può inoltre assorbire un OIC o un comparto di tale OIC in conformità alla legge applicabile, per decisione del Consiglio di Amministrazione o dell'assemblea generale degli Azionisti.

Partecipazioni detenute dagli Amministratori

Le partecipazioni detenute dagli Amministratori e le partecipazioni detenute in società collegate alla gestione, amministrazione, promozione e commercializzazione della SICAV e delle Azioni sono indicate nella precedente sezione intitolata "Panoramica".

Gli Amministratori o le società di cui essi sono azionisti, soci, dirigenti o dipendenti possono sottoscrivere, convertire o rimborsare le Azioni agli stessi termini degli altri Azionisti.

Manleva

Lo Statuto prevede che ogni amministratore, agente, revisore o dirigente della SICAV e i rispettivi rappresentanti siano manlevati e tenuti indenni, a valere sul patrimonio della SICAV, da tutte le azioni, i procedimenti, i costi, gli oneri, le spese, le perdite, i danni o passività subiti o sostenuti nella o in relazione alla conduzione delle attività della SICAV ovvero nell'esecuzione o adempimento dei propri obblighi, poteri, autorità, o discrezionalità, ivi inclusi azioni, procedimenti, costi, oneri, spese, perdite, danni o passività subiti per sostenere la propria difesa (con o senza esito positivo) nel corso di procedimenti civili riguardanti la SICAV in ogni tribunale del Lussemburgo o altrove. Nessuna di tali persone sarà responsabile: (i) di atti, fatti, negligenze, inadempimenti o omissioni di altre persone; o (ii) per aver preso parte alla ricezione di denaro non ricevuto personalmente; o (iii) di perdite causate da un vizio di proprietà rispetto ad una delle proprietà della SICAV; o (iv) a causa dell'insufficienza delle garanzie in base alle quali sarà investito il denaro della SICAV; o (v) di perdite subite attraverso banche, intermediari o altri agenti; o (vi) di perdite, danni o qualsiasi altra sventura che si verifichi o sia causata dall'esecuzione o adempimento dei doveri, poteri, autorità o discrezionalità della propria carica o in relazione ad essa, salvo nel caso in cui tali perdite, danni o sventure siano causate da negligenza o colpa grave di tale persona nei confronti della SICAV.

Documenti disponibili

Copie dei seguenti documenti potranno essere ottenute gratuitamente durante il normale orario di lavoro in ogni Giorno Lavorativo per le banche in Lussemburgo presso la sede legale della SICAV:

- A. lo Statuto e sue eventuali modifiche;
- B. il Prospetto, le informazioni chiave per gli investitori e il modulo di sottoscrizione per le Azioni della SICAV;
- C. il Contratto con la Società di Gestione tra la SICAV e la Società di Gestione;
- D. il Contratto con il Depositario tra la SICAV e il Depositario;
- E. il Contratto di Amministrazione tra la Società di Gestione e l'Amministratore; e
- F. l'ultimo rendiconto annuale e semestrale e il bilancio della SICAV di cui al paragrafo intitolato "Assemblee degli Azionisti e Rendiconti agli Azionisti".

Appendice I: Classi di Azioni

Classe A

Classe A	Commissione di sottoscrizione	Commissione di gestione	Commissione di distribuzione	Commissione di performance Percentuale dell'ammontare rilevante
Comparti Multi-Asset				
1. Conservative	Max. 5,00%	1,20%	0%	n.a.
2. Balanced	Max. 5,00%	1,20%	0%	n.a.
3. Diversified Growth	Max. 5,00%	1,40%	0%	n.a.
4. Diversified Income Best Select	Max. 5,00%	1,50%	0%	n.a.
5. Diversified Alpha	Max. 5,00%	1,00%	0%	5%

Per una descrizione più dettagliata delle commissioni applicate agli investitori o ad un Comparto, si invitano gli Investitori a fare riferimento alla sezione intitolata "Commissioni, oneri e spese" del presente Prospetto.

Classe B

Classe B	Commissione di sottoscrizione	Commissione di gestione	Commissione di distribuzione	Commissione di performance Percentuale dell'ammontare rilevante	
Comparti Multi-Asset					
1. Comparti Multi-Asset					
2. Conservative		0% ¹	1,20%	1,50%	n.a.
3. Balanced		0% ¹	1,20%	1,50%	n.a.
4. Diversified Growth		0% ¹	1,40%	1,50%	n.a.
5. Diversified Income Best Select		0% ¹	1,50%	1,50%	n.a.
6. Diversified Alpha		0% ¹	1,00%	1,50%	5%

Nota 1: una commissione di sottoscrizione differita massima del 4% che si ridurrà a zero nell'arco di 4 anni dopo l'investimento.

Per una descrizione più dettagliata delle commissioni applicate agli investitori o ad un Comparto, si invitano gli Investitori a fare riferimento alla sezione intitolata "Commissioni, oneri e spese" del presente Prospetto.

Classe C

Classe C	Commissione di sottoscrizione	Commissione di gestione	Commissione di distribuzione	Commissione di performance Percentuale dell'ammontare rilevante	
Comparti Multi-Asset					
1. Conservative		0% ¹	1,20%	1,00%	n.a.
2. Balanced		0% ¹	1,20%	1,00%	n.a.
3. Diversified Growth		0% ¹	1,40%	1,00%	n.a.
4. Diversified Income Best Select		0% ¹	1,50%	1,00%	n.a.
5. Diversified Alpha		0% ¹	1,00%	1,00%	5%

Nota 1: una commissione di sottoscrizione differita massima dell'1% che si ridurrà a zero nell'arco di 1 anno dopo l'investimento.

Per una descrizione più dettagliata delle commissioni applicate agli investitori o ad un Comparto, si invitano gli Investitori a fare riferimento alla sezione intitolata "Commissioni, oneri e spese" del presente Prospetto.

Classe D

Classe D	Commissione di sottoscrizione	Commissione di gestione	Commissione di distribuzione	Commissione di performance Percentuale dell'ammontare rilevante	
Comparti Multi-Asset					
1. Conservative		1,00%	1,20%	1,00%	n.a.
2. Balanced		1,00%	1,20%	1,00%	n.a.
3. Diversified Growth		1,00%	1,40%	1,00%	n.a.
4. Diversified Income Best Select		1,00%	1,50%	1,00%	n.a.
5. Diversified Alpha		1,00%	1,00%	1,00%	5%

Per una descrizione più dettagliata delle commissioni applicate agli investitori o ad un Comparto, si invitano gli Investitori a fare riferimento alla sezione intitolata "Commissioni, oneri e spese" del presente Prospetto.

Classe E

Classe E	Commissione di sottoscrizione	Commissione di gestione	Commissione di distribuzione	Commissione di performance Percentuale dell'ammontare rilevante	
Comparti Multi-Asset					
1. Conservative		4,00%	1,20%	0%	n.a.
2. Balanced		4,00%	1,20%	0%	n.a.
3. Diversified Growth		4,00%	1,40%	0%	n.a.
4. Diversified Income Best Select		4,00%	1,50%	0%	n.a.
5. Diversified Alpha		4,00%	1,00%	0%	5%

Per una descrizione più dettagliata delle commissioni applicate agli investitori o ad un Comparto, si invitano gli Investitori a fare riferimento alla sezione intitolata "Commissioni, oneri e spese" del presente Prospetto.

Classe F

Classe F	Commissione di sottoscrizione	Commissione di gestione	Commissione di distribuzione	Commissione di performance Percentuale dell'ammontare rilevante	
Comparti Multi-Asset					
1. Conservative		0%	1,80%	0%	n.a.
2. Balanced		0%	1,80%	0%	n.a.
3. Diversified Growth		0%	2,10%	0%	n.a.
4. Diversified Income Best Select		0%	2,25%	0%	n.a.
5. Diversified Alpha		0%	1,50%	0%	5%

Per una descrizione più dettagliata delle commissioni applicate agli investitori o ad un Comparto, si invitano gli Investitori a fare riferimento alla sezione intitolata "Commissioni, oneri e spese" del presente Prospetto.

Classe H

Classe H	Commissione di sottoscrizione	Commissione di gestione	Commissione di distribuzione	Commissione di performance Percentuale dell'ammontare rilevante	
Comparti Multi-Asset					
1. Conservative		Max. 2,00%	0,75%	0%	n.a.
2. Balanced		Max. 2,00%	0,75%	0%	n.a.
3. Diversified Growth		Max. 2,00%	0,85%	0%	n.a.
4. Diversified Income Best Select		Max. 2,00%	0,85%	0%	n.a.
5. Diversified Alpha		Max. 2,00%	0,70%	0%	5%

Sottoscrizione minima 1 milione di euro.

Per una descrizione più dettagliata delle commissioni applicate agli investitori o ad un Comparto, si invitano gli Investitori a fare riferimento alla sezione intitolata "Commissioni, oneri e spese" del presente Prospetto.

Classe I

Classe I	Commissione di sottoscrizione	Commissione di gestione	Commissione di distribuzione	Commissione di performance Percentuale dell'ammontare rilevante	
Comparti Multi-Asset					
1. Conservative		0%	0,55%	0%	n.a.
2. Balanced		0%	0,55%	0%	n.a.
3. Diversified Growth		0%	0,65%	0%	n.a.
4. Diversified Income Best Select		0%	0,65%	0%	n.a.
5. Diversified Alpha		0%	0,50%	0%	5%

Sottoscrizione minima 10 milioni di euro.

Per una descrizione più dettagliata delle commissioni applicate agli investitori o ad un Comparto, si invitano gli Investitori a fare riferimento alla sezione intitolata "Commissioni, oneri e spese" del presente Prospetto.

Classe J

Classe J	Commissione di sottoscrizione	Commissione di gestione	Commissione di distribuzione	Commissione di performance Percentuale dell'ammontare rilevante	
Comparti Multi-Asset					
1. Conservative		0%	0,55%	0%	n.a.
2. Balanced		0%	0,55%	0%	n.a.
3. Diversified Growth		0%	0,65%	0%	n.a.
4. Diversified Income Best Select		0%	0,65%	0%	n.a.
5. Diversified Alpha		0%	0,50%	0%	5%

Sottoscrizione minima 30 milioni di euro.

Per una descrizione più dettagliata delle commissioni applicate agli investitori o ad un Comparto, si invitano gli Investitori a fare riferimento alla sezione intitolata "Commissioni, oneri e spese" del presente Prospetto.

Classe N

Classe N	Commissione di sottoscrizione	Commissione di gestione	Commissione di distribuzione	Commissione di performance Percentuale dell'ammontare rilevante	
Comparti Multi-Asset					
1. Conservative		0%	0,60%	0%	n.a.
2. Balanced		0%	0,60%	0%	n.a.
3. Diversified Growth		0%	0,70%	0%	n.a.
4. Diversified Income Best Select		0%	0,70%	0%	n.a.
5. Diversified Alpha		0%	0,60%	0%	5%

Appendice II: Benchmark/Performance minima ai fini della commissione di performance

Comparto	Benchmark/ Performance minima ai fini della commissione di performance	Valuta ai fini del calcolo della commissione di performance
Comparti Multi-Asset		
Diversified Alpha	Euro OverNight Index Average ("EONIA")	EUR

Appendice III: Considerazioni speciali sul rischio

Esistono considerazioni speciali sul rischio per taluni Comparti. L'investimento in alcuni titoli comporta un maggior grado di rischiosità rispetto a quello associato all'investimento nei titoli di altri mercati principali. I potenziali investitori dovrebbero valutare i seguenti rischi prima di investire in un qualsiasi Comparto.

Lo scopo della presente sezione è informare i potenziali investitori sui rischi associati agli investimenti in strumenti finanziari. In generale gli investitori devono essere consapevoli che il prezzo e il valore delle Azioni possono aumentare così come diminuire e che possono non recuperare l'intero importo investito. Le performance passate non sono indicative di performance future; i rendimenti non sono garantiti e c'è il rischio di perdita del capitale investito.

1. Rischio dei Mercati Emergenti

In alcuni Paesi esiste la possibilità di sequestro dei beni, imposizioni fiscali con provvedimenti di confisca, instabilità politica o sociale ovvero sviluppi diplomatici che si potrebbero ripercuotere sugli investimenti in essi effettuati. Gli investitori potrebbero avere a disposizione un flusso d'informazioni minore su determinati strumenti finanziari rispetto a quanto considerato normale. Alcune società in alcuni Paesi potrebbero non essere soggette a requisiti e principi contabili di revisione e rendicontazione finanziaria simili a quelli che gli investitori possono ritenere consuetudinari. Alcuni mercati finanziari, pur crescendo di volume, hanno comunque un volume inferiore rispetto alla maggior parte dei mercati più sviluppati e gli strumenti finanziari di molte società sono meno liquidi e più volatili rispetto a quelli di società simili in mercati più sviluppati. In vari Paesi esistono inoltre diversi livelli di supervisione e normativa sui cambi, sugli istituti finanziari e gli emittenti. Inoltre, il modo in cui gli investitori esteri possono investire in strumenti finanziari in determinati Paesi nonché le limitazioni su tali investimenti possono riguardare le attività di investimento dei Comparti.

Il debito dei "Paesi emergenti" è considerato ad alto rischio; potrebbe non rispettare i parametri minimi per ottenere anche un rating minimo e di conseguenza non ricevere alcun rating sull'affidabilità di credito da parte di agenzie di rating riconosciute a livello internazionale. L'emittente o l'ente governativo che controlla il rimborso del debito di un Paese emergente potrebbe non essere in grado o non avere intenzione di rimborsare il capitale e/o gli interessi alle scadenze previste dai termini relativi a tale debito. Da ciò potrebbero derivare inadempienze da parte di Stati ed enti debitori. In tali evenienze la SICAV potrebbe avere possibilità limitate di ricorso legale contro l'emittente e/o il garante. In alcuni casi i ricorsi devono essere presentati davanti al tribunale della parte inadempiente e la possibilità del detentore di titoli di debito di governi esteri di ottenere ricorso potrà essere influenzata dal clima politico regnante in tale Paese. Inoltre, non è possibile garantire che i detentori di titoli di debito commerciali non contestino il pagamento ai detentori d'obbligazioni d'altri governi esteri in caso d'inadempienza degli accordi di prestito con banche commerciali.

I sistemi di regolamento nei Mercati Emergenti possono essere meno organizzati di quelli dei mercati sviluppati e ciò potrebbe comportare dei ritardi nella liquidazione; la liquidità o gli strumenti finanziari dei Comparti potrebbero inoltre essere compromessi a causa di disguidi o difetti nei sistemi. In particolare le prassi di mercato potrebbero richiedere il pagamento prima della consegna dello strumento finanziario acquistato oppure la consegna di uno strumento finanziario prima che sia effettuato il relativo pagamento. In questi casi, l'inadempienza di un intermediario o di una banca (la "Controparte"), per il cui tramite è effettuata la transazione, potrebbe comportare una perdita a discapito dei Comparti che investono in strumenti finanziari nei Mercati Emergenti.

La SICAV, dove possibile, cercherà di rivolgersi a Controparti con uno status finanziario tale da ridurre il rischio. Non è comunque possibile garantire che la SICAV possa eliminare con

certezza il rischio per i Comparti, soprattutto per il fatto che le Controparti operanti nei Mercati Emergenti mancano spesso di controlli appropriati e di risorse finanziarie presenti, invece, nei Paesi più sviluppati.

A causa delle incertezze che caratterizzano il funzionamento dei sistemi di regolamento nei singoli mercati, c'è il pericolo che nascano rivendicazioni conflittuali vertenti sugli strumenti finanziari detenuti dai Comparti o che vengono da questi trasferiti. Gli schemi di compensazione possono essere inesistenti, limitati o inadeguati a soddisfare le rivendicazioni della SICAV in uno di questi casi.

In alcuni Paesi dell'Europa orientale la proprietà dei beni immobili non è definita con chiarezza. Conseguentemente, l'investimento in Valori Mobiliari emessi da società titolari di tali beni immobili in Europa orientale potrebbe essere esposto ad un maggior grado di rischio.

Gli investimenti in Russia sono attualmente esposti a maggiori rischi legati alla proprietà ed alla custodia degli strumenti finanziari. In Russia proprietà e custodia sono documentate da iscrizioni nei libri di una società o del conservatore del registro (che non è un Agente né è responsabile verso il Depositario). Il Depositario né alcuno dei corrispondenti locali né alcun sistema efficiente di deposito centrale detiene i certificati rappresentativi della titolarità delle società russe. In seguito a ciò e per via della mancanza di una normativa statale efficiente e messa in atto, la SICAV potrebbe perdere la registrazione e la titolarità di strumenti finanziari russi in seguito a frode, negligenza o semplice omissione. Inoltre gli strumenti finanziari russi presentano un rischio di custodia maggiore in quanto, secondo le prassi vigenti sul mercato, sono detenuti in custodia presso istituzioni russe senza adeguata copertura assicurativa in caso di furto, distruzione o inadempienza durante tale custodia.

Alcuni Comparti possono investire una quota significativa del totale delle proprie attività in titoli o obbligazioni societarie emessi da società residenti, costituite o operanti in Russia, nonché, a seconda dei casi, in titoli di debito del governo russo, come più ampiamente descritto nella politica di investimento di ciascun Comparto interessato. Gli investimenti in Valori Mobiliari e in Strumenti del Mercato Monetario non quotati presso una borsa valori o scambiati su un Mercato Regolamentato o su un Altro Mercato Regolamentato in uno Stato Membro o in un Altro Stato ai sensi della Legge del 17 dicembre 2010, inclusi i Valori Mobiliari e gli Strumenti del Mercato Monetario russi, non potranno superare il 10% delle attività dei relativi Comparti. I mercati russi potrebbero essere in effetti esposti a rischi di liquidità, e la liquidazione degli investimenti potrebbe pertanto essere lunga o difficile. Tuttavia, gli investimenti in Valori Mobiliari e in Strumenti del Mercato Monetario quotati o scambiati sul Russian Trading System e sulla Moscow Interbank Currency Exchange non saranno limitati al 10% delle attività dei relativi Comparti essendo riconosciuti come Mercati Regolamentati.

Il Russian Trading System è stato costituito nel 1995 al fine di combinare i recinti dei siti di contrattazione distinti a livello regionale in un mercato dei titoli russo, unificato e regolamentato. Questo mercato quota, specificamente, i principali titoli russi. Il Russian Trading System stabilisce il prezzo di mercato di un'ampia gamma di azioni e obbligazioni. I dati di negoziazione sono diffusi in tutto il mondo attraverso le società fornitrici di informazioni finanziarie, quali Reuters e Bloomberg.

La Moscow Interbank Currency Exchange è la base del sistema nazionale di negoziazione nei settori valutario, azionario e dei derivati del mercato finanziario, che copre Mosca e i centri finanziari e industriali più importanti della Russia. Insieme ai propri partner del Gruppo MICEX-RTS (la MICEX-RTS Stock Exchange, la MICEX-RTS Settlement House, il National Depository Center, le borse regionali ed altro), la MICEX-RTS fornisce servizi di regolamento e compensazione nonché servizi di deposito a circa 1500 organizzazioni e partecipanti del mercato azionario.

Generalmente i Mercati di Frontiera hanno economie più modeste e mercati dei capitali ancor meno sviluppati dei tradizionali Mercati Emergenti; di conseguenza i rischi associati all'investimento nei Mercati Emergenti sono amplificati nei Mercati di Frontiera. A ciò concorrono diversi fattori tra cui la possibilità di una volatilità estrema dei prezzi e di illiquidità, la proprietà o il controllo da parte dello Stato di parti del settore privato e di talune società; una regolamentazione dei titoli relativamente nuova o insufficiente; corruzione; trasparenza, adeguatezza e affidabilità delle informazioni finanziarie; barriere commerciali, controlli sui cambi, gestione amministrata dei rapporti di cambio valutario e altre misure protezionistiche imposte o negoziate dai paesi con cui i Mercati di Frontiera negoziano. Nei Mercati di Frontiera vi è un numero limitato di opportunità di investimento interessanti e questo può portare a ritardi negli investimenti ed aumentare il prezzo a cui tali investimenti possono essere effettuati e ridurre i potenziali rendimenti finanziari per un Comparto.

Un Comparto può anche assumere un'esposizione ai Mercati di Frontiera investendo indirettamente attraverso Participatory Notes ("P-Notes"), le quali comportano rischi aggiuntivi per il Comparto in quanto l'uso di P-Notes è privo di garanzie determinando l'esposizione del Comparto all'intero rischio di controparte attraverso l'emittente delle P-Notes. Le P-Notes presentano anche problemi di liquidità in quanto il Comparto, cliente vincolato di un emittente di P-Notes, può riuscire a realizzare il suo investimento solo tramite l'emittente di P-Notes e ciò può impattare negativamente sulla liquidità delle P-Notes che non è correlata alla liquidità del titolo sottostante. La Società di Gestione valuta regolarmente l'allocazione degli attivi, la selezione delle azioni e i livelli di leva finanziaria e ha stabilito limiti di investimento e linee guida monitorati per ogni Comparto e resi noti dai Gestori degli Investimenti. La Società di Gestione monitora l'attuazione e i risultati del processo di investimento con i Gestori degli Investimenti

Infine, alcuni Comparti possono investire in titoli di debito di Paesi che stanno al momento negoziando o potranno in futuro negoziare l'adesione all'UE, il cui merito di credito è normalmente inferiore a quello dei titoli di stato emessi da Paesi già appartenenti all'UE, ma relativamente ai quali ci si può attendere il pagamento di cedole più elevate.

2. Investimento in titoli ad alto rendimento (High Yield) o sub-Investment Grade

Alcuni Comparti possono investire in titoli ad alto rendimento (High Yield) o sub-Investment Grade. L'investimento in tali titoli a più alto rendimento ha carattere speculativo e comporta solitamente un maggior rischio di mercato e di credito; per tali strumenti finanziari esiste il rischio che l'emittente non sia in grado di rispettare il pagamento d'interessi e capitale (rischio di credito); i titoli possono inoltre essere soggetti a maggiore volatilità dei prezzi per via di fattori quali sensibilità ai tassi d'interesse, percezione del mercato in termini d'affidabilità creditizia dell'emittente e liquidità generale del mercato.

3. Rischio cambio/valutario

Sebbene Classi di Azioni diverse possano essere denominate in una determinata Valuta di Offerta, le attività di tali Classi di Azioni potranno essere investite in strumenti finanziari denominati in altre valute. Il Valore Patrimoniale Netto del Comparto, espresso nella propria Valuta Base, sarà esposto a fluttuazioni in base alle variazioni del tasso di cambio tra la Valuta Base del Comparto e le divise in cui sono denominati gli investimenti effettuati dal Comparto stesso. Il Comparto potrà quindi essere esposto al rischio di cambio valutario. Non sempre è possibile o attuabile coprire l'esposizione al rischio cambio/valutario.

I gestori o i sub-gestori degli investimenti potranno concludere operazioni valutarie (in conformità alla sezione intitolata "Limiti di investimento") a loro esclusiva discrezione, ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio e a fini di copertura. Non vi è alcuna garanzia circa l'efficacia o i vantaggi di tali operazioni di copertura o l'esistenza di una copertura in qualsiasi momento.

4. Investimento in valute

I Comparti che investono in valute cercheranno di sfruttare le fluttuazioni dei tassi di cambio internazionali, attraverso l'utilizzo di derivati su valuta estera e tassi di interesse. Ciò significa che può insorgere un rischio valutario superiore al normale. Nel breve periodo ciò può essere rappresentato da ampie, imprevedibili fluttuazioni del prezzo delle Azioni e nel lungo periodo da una performance negativa dovuta ad andamenti imprevisti del mercato o delle valute.

5. Rischio di mercato

Alcune borse valori, Mercati Regolamentati e Altri Mercati Regolamentati, in cui un Comparto potrà investire potrebbero di tanto in tanto risultare illiquidi, senza sufficiente liquidità oppure caratterizzati da elevata volatilità. Ciò si potrà ripercuotere sul momento e sul prezzo al quale un Comparto potrebbe liquidare le posizioni, per soddisfare le richieste di rimborso o altri requisiti di finanziamento.

6. Investimenti in titoli collegati a ipoteche e titoli garantiti da attività

Alcuni Comparti potranno investire in strumenti derivati ipotecari ed in note strutturate, tra cui titoli garantiti da ipoteche e da attività. I titoli garantiti da ipoteca pass-through rappresentano partecipazioni in "pool" di ipoteche in cui i pagamenti in conto interessi e conto capitale sugli strumenti finanziari sono effettuati mensilmente, in realtà i pass-through sono pagamenti mensili effettuati dai singoli mutuatari sui mutui ipotecari sottostanti gli strumenti finanziari. Il rimborso anticipato o ritardato del capitale rispetto a un previsto piano di rimborso sui titoli garantiti da ipoteca pass-through detenuti dai Comparti (in seguito al rimborso anticipato o ritardato del capitale sui mutui ipotecari sottostanti) può tradursi in un tasso di rendimento inferiore al momento del reinvestimento di tale capitale da parte dei Comparti. Inoltre, come avviene generalmente con i titoli a reddito fisso rimborsabili, se i Comparti avevano acquistato i titoli sopra la pari, un eventuale rimborso che dovesse avvenire prima del previsto ridurrebbe il valore del titolo in ordine al premio pagato. L'aumento o il calo dei tassi d'interesse comportano un parallelo aumento o calo del valore di un titolo collegato a ipoteche, ma non nella stessa misura riscontrata con altri titoli a reddito e scadenza fissi senza caratteristiche di rimborso o richiamo.

Su alcuni titoli garantiti da ipoteca pass-through il pagamento in conto capitale e interessi (ma non il valore di mercato degli strumenti finanziari stessi) può essere garantito dal Governo USA o da agenzie o enti del Governo USA (garanzie avallate solo dal potere discrezionale del Governo USA di acquistare le obbligazioni dell'agenzia). Alcuni titoli garantiti da ipoteca pass-through creati da emittenti non pubblici possono essere garantiti da varie forme di assicurazioni o garanzie, mentre altri strumenti finanziari possono usufruire solo della garanzia ipotecaria sottostante.

Alcuni Comparti possono investire in collateralised mortgage obligations ("CMO") (obbligazioni ipotecarie garantite), che sono prodotti strutturati garantiti dal sottostante portafoglio di titoli ipotecari pass-through. Come una normale obbligazione, gli interessi e il capitale anticipato su una CMO vengono pagati di norma mensilmente. Le CMO possono essere garantite da mutui ipotecari commerciali o residenziali, ma più spesso sono collegate a portafogli di titoli ipotecari residenziali pass-through garantiti dal Governo USA, dalle sue agenzie o dai suoi enti. Le CMO sono organizzate in varie classi, ciascuna con una propria durata media prevista e/o una scadenza dichiarata. I pagamenti mensili in conto capitale, compresi gli acconti, vengono ripartiti tra le varie classi in base ai termini previsti dagli strumenti e le variazioni dei tassi di rimborso anticipato o le supposizioni possono avere conseguenze notevoli sulla vita media prevista e sul valore atteso di una determinata classe.

Alcuni Comparti possono investire in titoli assistiti da garanzia ipotecaria con interessi scorporati, solo capitale o solo interessi. I titoli con garanzia ipotecaria e interessi scorporati sono esposti a una maggior volatilità rispetto agli altri strumenti finanziari assistiti da garanzia ipotecaria. I primi, che vengono acquistati notevolmente sopra la pari o sotto la pari, solitamente sono molto sensibili non solo alle variazioni dei tassi d'interesse

prevalenti, ma anche al tasso dei pagamenti in conto capitale (compresi i rimborsi anticipati) sulle sottostanti attività ipotecarie collegate; ne deriva che, se il tasso dei pagamenti in conto capitale è di gran lunga superiore o inferiore al previsto, il rendimento di tali titoli alla scadenza ne può risentire notevolmente. Inoltre i titoli garantiti da ipoteca con interessi scorporati possono essere meno liquidi di altri titoli esenti da tale struttura e diventano più volatili in caso di andamento sfavorevole dei tassi d'interesse.

Con il lancio e l'offerta di nuove tipologie di titoli collegati alle ipoteche, i Gestori degli investimenti valuteranno se effettuare investimenti in tali titoli, fermo restando che siano negoziati in un mercato riconosciuto.

I Valori Mobiliari garantiti da attività rappresentano una partecipazione in un flusso monetario oppure sono garantiti o pagabili da tale flusso monetario generato da determinate attività, sovente un portafoglio di attività affini quali crediti su automezzi o saldi attivi verso utenti di carte di credito, mutui indicizzati per la casa, crediti per l'edilizia abitativa od obbligazioni derivanti da prestiti bancari.

Infine, questi Comparti potranno investire anche in collateralised loan obligations (CLO) (obbligazioni con prestiti garantiti) il cui sottostante sia formato da prestiti.

7. Prodotti strutturati

I Comparti possono investire in prodotti strutturati. Questi comprendono partecipazioni in entità costituite solo allo scopo di ristrutturare le caratteristiche finanziarie di alcuni altri investimenti. Questi investimenti vengono acquistati da tali entità che poi emettono Valori Mobiliari (i prodotti strutturati) garantiti dagli investimenti sottostanti o rappresentanti diritti su tali investimenti. Il flusso monetario sugli investimenti sottostanti può essere ripartito tra i prodotti strutturati di nuova emissione al fine di creare Valori Mobiliari con caratteristiche di investimento diverse quali scadenze variabili, priorità di pagamento o disposizioni sui tassi d'interesse; l'entità dei pagamenti effettuati in riferimento agli investimenti strutturati dipende dall'ammontare del flusso monetario sugli investimenti sottostanti.

Qualora ciò sia nel migliore interesse degli Azionisti, alcuni Comparti possono altresì investire in credit-linked note emesse da istituti finanziari di primaria importanza.

L'impiego di credit-linked note può consentire di superare alcuni problemi e attenuare una serie di rischi associati all'investimento diretto nelle attività sottostanti.

Le credit-linked note collegate a titoli, strumenti finanziari, panieri o indici sottostanti, in cui un Comparto è autorizzato ad investire, sono soggette sia al rischio emittente sia al rischio intrinseco all'attività sottostante.

Qualora tali credit-linked note siano negoziate sui Mercati Regolamentati, il Comparto sarà tenuto ad osservare i limiti di investimento descritti nella sezione intitolata "Limiti di investimento". Qualora tali credit-linked note non siano negoziate sui Mercati Regolamentati, esse saranno considerate equivalenti ai Valori Mobiliari come meglio descritto in tale sezione.

I limiti di investimento si applicheranno all'emittente di tale strumento finanziario e all'attività sottostante in pari misura.

I Comparti possono investire anche in titoli indicizzati che si configurano come Valori Mobiliari collegati all'andamento di determinati titoli, indici, tassi d'interesse o tassi di cambio. Secondo i termini di emissione, tali titoli possono prevedere l'allineamento, al rialzo o al ribasso, degli importi in conto capitale o solo dei tassi d'interesse cedolari, alla scadenza o a determinate date di pagamento cedola per riflettere in vario modo

i movimenti del mercato o dello strumento finanziario sottostante nel periodo in cui l'obbligazione è in circolazione.

I prodotti strutturati sono esposti ai rischi legati al mercato o ai titoli sottostanti e possono essere soggetti a maggior volatilità rispetto agli investimenti effettuati direttamente nel mercato o nei titoli sottostanti. I prodotti strutturati possono comportare il rischio di perdita dei pagamenti in conto capitale e/o interessi in seguito ad oscillazioni del mercato o dello strumento finanziario.

8. Titoli emessi da società in crisi

Alcuni Comparti possono detenere titoli emessi da società in crisi. Questi titoli possono essere oggetto di procedura fallimentare o comunque in situazione di insolvibilità riguardo al rimborso del capitale e/o al pagamento degli interessi ovvero sono dotati di un rating creditizio tra i più bassi (Ca o inferiore assegnato da Moody's o CC o inferiore assegnato da Standard & Poor's) o sono titoli privi di rating creditizio ritenuti dai Gestori degli Investimenti del relativo comparto di qualità analoga. I titoli emessi da società in crisi sono titoli speculativi e comportano un rischio significativo. I titoli emessi da società in crisi spesso non producono rendimenti mentre sono in circolazione, inoltre è possibile che il comparto debba sostenere talune spese straordinarie per proteggere e recuperare il proprio investimento. Di conseguenza, nella misura in cui il Comparto cerchi la rivalutazione del capitale, la capacità del Comparto di conseguire un reddito corrente per i propri Azionisti può diminuire mediante la detenzione di titoli emessi da società in crisi. Il Comparto sarà altresì esposto ad una significativa incertezza riguardo a quando, in che modo, e per quale valore, le obbligazioni di cui fanno fede i titoli emessi da società in crisi saranno alla fine soddisfatte (ad esempio, mediante la liquidazione degli attivi del debitore, un'offerta di scambio o un programma di ristrutturazione che coinvolga tali titoli ovvero il pagamento di un certo ammontare in adempimento dell'obbligazione). Inoltre, anche qualora venga formulata un'offerta di scambio o venga adottato un programma di ristrutturazione rispetto ai titoli emessi da società in crisi detenuti dal Comparto, non può essere fornita alcuna garanzia che i titoli o gli altri attivi ricevuti dal Comparto in relazione a tale offerta di scambio o programma di ristrutturazione non presentino un valore o un potenziale di rendimento inferiori a quelli inizialmente previsti. Inoltre, qualsiasi titolo ricevuto dal Comparto al completamento di un'offerta di scambio o di un programma di ristrutturazione può essere soggetto a limitazioni riguardo alla possibilità di rivendita. Quale conseguenza della partecipazione del Comparto alle trattative concernenti un'eventuale offerta di scambio o un programma di ristrutturazione riguardo ad un emittente dei titoli in questione, la facoltà del Comparto di liquidare velocemente tali titoli può subire restrizioni.

9. Rischi speciali legati alle strategie di copertura ed incremento del reddito

I Comparti possono adottare varie strategie di portafoglio tese a ridurre determinati rischi cui sono esposti i propri investimenti ed a incrementare il rendimento. Tali strategie possono comprendere l'impiego di opzioni, contratti a termine, contratti su cambi, swap, credit default swaps, swap su tassi di interesse, equity swaps, swaptions, total return swaps, currency swaps e inflation-linked swaps, futures e opzioni su tali contratti inclusi gli indici azionari e obbligazionari internazionali, nonché tecniche di gestione efficiente del portafoglio, incluse operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine e pronti contro termine inverso, come descritto nella sezione intitolata "Limiti di investimento".

L'utilizzo di derivati e di tecniche di gestione efficiente del portafoglio comporta un rischio assai maggiore rispetto agli strumenti di investimento ordinari e può avere effetti negativi sulla performance dei Comparti. Pertanto, non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di investimento del singolo comparto sia effettivamente realizzato.

Inoltre, l'uso di derivati e di tecniche di efficiente gestione del portafoglio comporta un rischio specifico, principalmente collegato all'effetto leva, per cui possono determinarsi rilevanti passività utilizzando mezzi finanziari relativamente ridotti. Questo è il rischio

associato all'utilizzo di risorse finanziarie relativamente ridotte per assumere un grande numero di impegni.

10. Investimento in titoli azionari ed in strumenti finanziari ad essi collegati

La compravendita di titoli azionari e di strumenti finanziari ad essi collegati comporta una serie di rischi, i principali dei quali sono la volatilità dei mercati dei capitali in cui tali titoli sono negoziati e il rischio generale di insolvenza relativo agli emittenti delle azioni, inclusi gli index/basket certificates. Gli index/basket certificates raramente danno diritto alla restituzione del capitale investito o al pagamento di interessi o dividendi; il calcolo del basket o dell'indice di riferimento di solito tiene conto del costo e/o delle commissioni; la restituzione del capitale investito è di solito interamente dipendente dal risultato dell'indice o del basket di riferimento. Sebbene gli index/basket certificates siano titoli di debito il rischio agli stessi associato è, tra l'altro, di tipo azionario, in quanto il risultato del certificato dipende da quello di un indice o di un basket che a sua volta dipende dal risultato delle rispettive componenti (cioè titoli). Il valore dei certificates che riflettono in modo inverso l'andamento delle proprie componenti sottostanti può diminuire in caso di rialzo dei mercati. Il rischio che il Comparto interessato possa perdere in tutto o in parte il suo valore non può essere escluso.

Gli investitori potenziali devono essere consapevoli dei rischi aggiuntivi nonché dei rischi generali di prezzo dell'investimento in azioni. Scegliendo i titoli azionari sulla base del loro potenziale rendimento piuttosto che in base al Paese, all'origine o al settore industriale, il risultato non dipenderà dai trend generali quali rappresentati, ad esempio, nei grandi indici di mercato.

Gli strumenti finanziari collegati ai titoli azionari comprendono i warrants che conferiscono al Sottoscrittore il diritto di sottoscrivere un determinato numero di azioni ordinarie di una determinata società ad un prezzo prestabilito per un periodo fisso.

Il costo di tale diritto sarà sostanzialmente inferiore al costo dell'azione stessa. Di conseguenza i movimenti di prezzo delle azioni si ripercuoteranno sui movimenti di prezzo del warrant con un effetto moltiplicatore, chiamato effetto leva. Maggiore è l'effetto leva, più interessante diventa il warrant. Confrontando il premio versato per tale diritto, su una selezione di warrants, con l'effetto leva, è possibile stimare il loro valore relativo. Premio ed effetto leva possono aumentare o diminuire in base alle aspettative dei Sottoscrittori.

I warrants sono quindi più volatili e più speculativi delle azioni ordinarie. I Sottoscrittori debbono essere avvertiti del fatto che i prezzi dei warrants sono estremamente volatili e che, inoltre, non è sempre possibile disporne. L'effetto leva associato ai warrants può condurre alla perdita dell'intero prezzo o premio del singolo warrant interessato.

11. Depository Receipts

Gli investimenti in un determinato Paese possono essere effettuati mediante investimenti diretti in tale mercato, oppure mediante "depository receipts" (polizze di deposito) negoziate su altre borse internazionali, per avvantaggiarsi della maggior liquidità di un determinato strumento finanziario nonché per sfruttare altri vantaggi. Una "depository receipt" negoziata su un mercato idoneo è considerata uno strumento finanziario atto ad essere trasferito, indipendentemente dall'idoneità del mercato in cui lo strumento finanziario è localmente negoziato.

12. Investimenti in società a bassa o media capitalizzazione

In generale, i titoli azionari e gli strumenti finanziari ad essi collegati di società a bassa e media capitalizzazione, a seconda del caso, sono meno liquidi di quelli di società di maggiori dimensioni, in quanto i volumi degli scambi giornalieri possono determinare la minore liquidità dei titoli in oggetto.

Inoltre i mercati in cui tali titoli sono negoziati tendono ad una maggiore volatilità.

- 13. Investimenti in specifici Paesi, settori, aree geografiche o mercati**
- Laddove l'obiettivo di investimento limiti gli investimenti a specifici Paesi, settori, regioni o mercati, la diversificazione può essere limitata. La performance può differire significativamente dall'andamento generale dei mercati azionari globali.
- 14. Investimenti nel settore immobiliare**
- Gli investimenti in titoli di società operanti principalmente nel settore immobiliare sono soggetti a particolari rischi che includono: la natura ciclica dei titoli immobiliari, le condizioni del settore a livello generale e locale, l'eccessiva concorrenza nelle costruzioni o nello sviluppo, l'aumento della tassazione sugli immobili e dei costi di gestione, i cambiamenti della popolazione ed il loro impatto sul rendimento dell'investimento, le modifiche alle normative edilizie, le perdite collegate a danni o a pronunce giurisdizionali, il rischio ambientale, i vincoli di diritto amministrativo sulle locazioni, le variazioni nelle valutazioni connesse al contesto ambientale, il rischio dei tassi di interesse, i cambiamenti associati all'interesse negli immobili da parte dei locatari, gli aumenti dell'uso e altri fattori di influenza del mercato immobiliare.
- 15. Investimenti in quote o azioni di OIC o OICVM**
- Quando si investe in Azioni di alcuni Comparti della SICAV che a loro volta possono investire in altri OIC o OICVM, la SICAV e gli investitori corrono il rischio di dover pagare oneri e commissioni doppi, salvo il caso in cui un Comparto investa in altri OIC o OICVM gestiti dalla Società di Gestione o promossi dal promotore della SICAV, in tal caso il Comparto non dovrà corrispondere alcun onere di sottoscrizione e rimborso in relazione a tale investimento.
- 16. Reinvestimento della garanzia ricevuta in relazione al prestito titoli e ad operazioni di pronti contro termine**
- La SICAV può concludere operazioni di prestito titoli e può investire la garanzia in contanti ricevuta in relazione al prestito titoli e ad operazioni di pronti contro termine in conformità con la sezione intitolata "Limiti di investimento". Il reinvestimento della garanzia implica i rischi connessi al tipo di investimento effettuato.
- Il reinvestimento di tale garanzia può creare un effetto leva che sarà preso in considerazione ai fini del calcolo dell'esposizione globale della SICAV.
- 17. Esposizione globale**
- La SICAV deve impiegare un processo di gestione del rischio che le consenta di monitorare e misurare in qualunque momento il rischio insito nelle posizioni dei portafogli, l'utilizzo di tecniche di gestione efficiente del portafoglio, la gestione del collaterale e il loro contributo al profilo di rischio complessivo di ciascun Comparto.
- Rispetto agli strumenti finanziari derivati, la SICAV deve impiegare un procedimento per la valutazione accurata e indipendente del valore dei derivati OTC di cui alla sezione "Limiti di investimento", e dovrà inoltre garantire che l'esposizione globale di ciascun Comparto al rischio rispetto agli strumenti finanziari derivati non superi il valore netto totale e del suo portafoglio.
- L'esposizione globale al rischio è calcolata prendendo in considerazione il valore corrente degli attivi sottostanti, il rischio di controparte, i futuri andamenti del mercato e il tempo disponibile per liquidare le posizioni.
- Ogni Comparto può investire in strumenti finanziari derivati, secondo la propria politica di investimento ed entro i limiti stabiliti nella sezione intitolata "Limiti di investimento", a condizione che l'esposizione agli attivi sottostanti non superi, nel complesso, i limiti di investimento stabiliti nella sezione "Limiti di investimento".
- La SICAV può utilizzare il metodo "Valore a Rischio" (VaR) per calcolare l'esposizione globale al rischio del Comparto pertinente ed assicurare che tale esposizione globale al rischio relativa agli strumenti finanziari derivati non superi il Valore Patrimoniale Netto totale di tale Comparto.

Si richiama l'attenzione degli Azionisti sulla potenziale leva addizionale che potrebbe risultare dall'utilizzo di un metodo VaR per calcolare l'esposizione globale al rischio relativo agli strumenti finanziari derivati per il Comparto di riferimento.

Qualora un Comparto investa in strumenti finanziari derivati su indici, tali investimenti non devono necessariamente essere considerati per l'applicazione dei limiti stabiliti al punto 1. C. (a) (1)-(5), (8), (9), (13) e (14) della sezione "Limiti di investimento".

Qualora i Valori Mobiliari o gli Strumenti del Mercato Monetario includano un derivato, quest'ultimo deve essere preso in considerazione per l'applicazione delle disposizioni stabilite nella presente Sezione.

18. Sub-sottoscrizione

I Gestori degli Investimenti possono intraprendere operazioni di sub-sottoscrizione per conto di un Comparto. In un'operazione di sottoscrizione una banca, un intermediario, un azionista maggiore della società o altra parte collegata o non collegata può sottoscrivere un'intera emissione di titoli. Un Comparto a sua volta può sottoscrivere in via subordinata una parte di tale emissione di titoli ai sensi di un'operazione di sub-sottoscrizione. I Gestori degli Investimenti possono intraprendere operazioni di sub-sottoscrizione solo in relazione a titoli in cui il Comparto di riferimento potrebbe altrimenti investire direttamente in conformità all'obiettivo e alle politiche di investimento del Comparto e ai relativi limiti di investimento. Un Comparto deve mantenere in qualsiasi momento attività liquide sufficienti ovvero titoli prontamente negoziabili a copertura degli obblighi previsti da qualsiasi accordo di sub-sottoscrizione.

19. Investimento in strumenti finanziari derivati

Alcuni Comparti possono investire una parte dei loro attivi in strumenti finanziari derivati. I rischi implicati da tali strumenti e tecniche, che possono essere estremamente complessi e implicare il ricorso alla leva finanziaria, comprendono: (1) rischi di credito (l'esposizione alla possibilità di una perdita risultante dall'inadempimento di una controparte ai propri obblighi finanziari); (2) rischio di mercato (movimenti avversi dei prezzi di uno strumento finanziario); (3) rischi legali (le caratteristiche di un'operazione o la capacità giuridica di una parte di stipulare la stessa potrebbero rendere il contratto finanziario inapplicabile e l'insolvenza o il fallimento di una controparte potrebbero rendere nulli diritti contrattuali altrimenti applicabili); (4) rischio operativo (controlli inadeguati, procedure inadeguate, errore umano, guasto al sistema o dolo); (5) rischio relativo alla documentazione (esposizione a perdite causate da documentazione inadeguata); (6) rischio di liquidità (esposizione a perdite causate dall'impossibilità di chiudere anticipatamente una posizione in derivati); (7) rischi di sistema (il rischio che le difficoltà finanziarie all'interno di un'istituzione o il dissesto in un mercato di primaria importanza causino danni finanziari incontrollabili al sistema finanziario); (8) rischio di concentrazione (esposizione a perdite dovute alla concentrazione di rischi strettamente collegati quale l'esposizione ad un particolare settore o l'esposizione legata ad un particolare soggetto); e (9) rischio di regolamento (il rischio esistente quando una parte di un'operazione ha adempiuto ai propri obblighi ai sensi di un contratto ma non ha ancora ricevuto la controprestazione dalla propria controparte).

L'uso di tecniche derivate implica alcuni rischi aggiuntivi, tra cui (i) la dipendenza dalla capacità di predire i movimenti dei prezzi dei titoli oggetto di copertura; (ii) la correlazione imperfetta tra i movimenti dei titoli su cui si basa il derivato e i movimenti degli attivi del portafoglio sottostante; nonché (iii) possibili impedimenti ad una gestione efficace del portafoglio o alla capacità di adempiere ad obblighi a breve termine poiché una percentuale degli attivi in portafoglio è tenuta separata a copertura degli obblighi di un comparto.

Inoltre, coprendo una determinata posizione, qualsiasi potenziale profitto da un apprezzamento di tale posizione può essere limitato.

20. Posizioni corte

Un Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati per realizzare posizioni corte sintetiche. L'assunzione di posizioni corte implica per il Comparto il ricorso alla leva finanziaria e presenta svariati rischi. Qualora aumenti il prezzo dello strumento o del mercato nel quale il Comparto ha assunto una posizione corta, il Comparto subirà una perdita equivalente all'aumento di prezzo dal momento in cui è stata assunta la posizione corta più eventuali sovrapprezzi e interessi pagati alla controparte. L'assunzione di posizioni corte comporta pertanto il rischio che le perdite possano essere amplificate, con la possibilità di perdere una somma superiore al costo effettivo dell'investimento.

21. Rischio di controparte

Alcuni Comparti possono stipulare contratti derivati OTC, tra cui contratti swap, nonché tecniche di gestione efficiente del portafoglio, come descritto più dettagliatamente nella rispettiva politica di investimento. Questi contratti possono esporre il Comparto in questione a rischi legati al merito creditizio delle controparti con cui sono stipulati e alla loro capacità di rispettare i termini del contratto stesso.

Conformemente all'obbligo di best execution e in qualsiasi momento in cui sia nel migliore interesse del Comparto e dei suoi Azionisti, un Comparto potrà inoltre stipulare tali contratti derivati negoziati OTC, nonché tecniche di gestione efficiente del portafoglio, con altre società che appartengono allo stesso Gruppo della Società di Gestione o dei Gestori degli Investimenti.

Il Comparto è esposto al rischio che la controparte possa non adempiere ai propri obblighi ai sensi del contratto stipulato. Il rischio di insolvenza derivante da tali operazioni non può tuttavia superare il 10% del patrimonio netto nel caso in cui la controparte sia un istituto di credito. In tutti gli altri casi, il limite equivale ad un massimo del 5% del Valore Patrimoniale Netto di ogni Comparto.

22. Rischio di custodia

Gli attivi di Comparti sono depositati presso il Depositario di tali comparti e identificati nei registri del Depositario come appartenenti ai Comparti di riferimento, a seconda dei casi. Gli attivi, ad eccezione della liquidità, sono tenuti separati dagli altri attivi del Depositario riducendo, pur senza eliminare, in tal modo il rischio di mancata restituzione in caso di fallimento del Depositario. I depositi in contanti non sono tenuti separati e sono pertanto esposti ad un rischio maggiore in caso di fallimento.

Gli attivi di un Comparto sono inoltre detenuti da sub-depositari nominati dal Depositario in Paesi nei quali i Comparti investono e, nonostante l'osservanza da parte del Depositario dei propri obblighi di legge, sono pertanto esposti al rischio di fallimento di tali sub-depositari. Un Comparto può investire in mercati in cui i sistemi di custodia o regolamento non sono pienamente sviluppati, in cui gli attivi sono detenuti da sub-depositari e in cui può esserci il rischio che il Depositario possa non essere responsabile della restituzione di tali attivi.

Un Comparto può di volta in volta investire in paesi in cui non vi sia un corrispondente locale del Depositario. In tal caso il Depositario, dopo un'accurata procedura di due diligence, individuerà e nominerà un depositario locale. Tale processo potrà richiedere del tempo e privare nel contempo il Comparto di opportunità di investimento.

Analogamente, il Depositario valuta costantemente il rischio di custodia del paese in cui sono depositati gli attivi della SICAV e può consigliare la vendita immediata degli attivi. In tali situazioni, il prezzo di vendita di tali attivi può essere inferiore al prezzo che la SICAV avrebbe ricevuto in normali circostanze, con potenziali ripercussioni sulla performance dei Comparti pertinenti.

23. Depositari centrali di titoli

In conformità alla Direttiva OICVM, l'affidamento della custodia degli attivi della SICAV ad un operatore di un sistema di regolamento titoli non è considerata una delega da parte

del Depositario e quest'ultimo è esonerato dalla responsabilità oggettiva di restituzione degli attivi.

24. Depositari centrali di titoli

I Gestori degli Investimenti o un'altra società del gruppo cui appartengono i Gestori degli Investimenti, possono prendere decisioni di investimento, avviare operazioni e mantenere posizioni di investimento per uno o più clienti, che possono impattare sugli interessi di altri clienti e dar vita ad un conflitto di interesse per i Gestori degli Investimenti, in particolare se le società e/o i dipendenti delle stesse ottengono compensi maggiori da un mandato, prodotto o cliente piuttosto che da un altro. Tali conflitti emergono, ad esempio, quando i Gestori degli Investimenti o un'altra società del gruppo a cui appartengono i Gestori degli investimenti, acquistano e vendono lo stesso titolo nello stesso momento per clienti diversi o mantengono posizioni di mercato sullo stesso strumento con un'esposizione di mercato in direzioni opposte nello stesso momento per clienti diversi. I Gestori degli Investimenti e i gestori dei portafogli individuali possono gestire mandati su posizioni solo lunghe, lunghe-corte o solo corte laddove tali conflitti di interesse possano essere particolarmente diffusi. Tali decisioni, operazioni o posizioni di investimento sono assunte, prese e mantenute in conformità alle politiche e prassi tese a garantire un'adeguata aggregazione e allocazione di negoziazioni e decisioni di investimento eseguite o prese senza creare un eccessivo vantaggio o svantaggio ad alcuno dei mandati, prodotti o clienti dei Gestori degli Investimenti e in linea con i relativi mandati e linee guida di investimento per tali clienti.

In alcune situazioni, la gestione di tali conflitti può determinare una perdita di opportunità di investimento per i clienti o far sì che i Gestori degli Investimenti effettuino negoziazioni o mantengano esposizioni di mercato diverse da quelle che effettuerebbero in assenza di tali conflitti, cosa che può incidere negativamente sulla performance degli investimenti.

25. Conflitti d'interesse

La Società di Gestione o le società a questa affiliate possono concludere operazioni nelle quali la Società di Gestione o le affiliate hanno, direttamente o indirettamente, un interesse che possa implicare un potenziale conflitto con gli obblighi della Società di Gestione nei confronti di un Comparto. Né la Società di Gestione né le affiliate saranno tenute a rendere conto al Comparto di eventuali profitti, commissioni pagate o ricevute da o in ragione di tali operazioni o operazioni collegate e le commissioni della Società di Gestione non saranno modificate, fatto salvo quanto diversamente previsto. La Società di Gestione farà sì che tali operazioni siano concluse a condizioni non meno favorevoli per il Comparto di quelle applicabili in assenza di un potenziale conflitto. Tali interessi o obblighi potenzialmente contrastanti possono emergere a causa dell'investimento diretto o indiretto nella SICAV da parte della Società di Gestione o delle sue affiliate. In particolare, la Società di Gestione, in base alle regole di condotta ad essa applicabili, deve cercare di evitare conflitti d'interesse e, ove ciò non sia possibile, far sì che i propri clienti (compreso il Comparto) siano trattati equamente.

26. Prestito titoli

Le operazioni di prestito titoli implicano il rischio che il prestatario non restituisca tempestivamente o non restituisca affatto i titoli presi in prestito. Di conseguenza il Comparto può subire una perdita di denaro nonché ritardi nel recuperare i titoli dati in prestito. Il Comparto potrebbe inoltre subire una perdita di denaro in caso di mancato recupero dei titoli e/o riduzione del valore della garanzia collaterale, ivi incluso il valore degli investimenti effettuati con il collaterale in contanti. L'esposizione del portafoglio di un Comparto al rischio di mercato non varierà in seguito alla conclusione di operazioni di prestito titoli. Tuttavia le operazioni di prestito titoli implicano il rischio di mercato specifico dell'insolvenza della controparte. In tal caso, il collaterale fornito dovrà essere venduto e i titoli dati in prestito riacquistati al prezzo prevalente e questo può determinare una perdita di valore dei singoli Comparti. Le operazioni di prestito titoli implicano inoltre rischi operativi tra cui il mancato regolamento di istruzioni associate al prestito titoli. Tali rischi operativi sono gestiti mediante procedure, controlli e sistemi messi in atto dall'agente per il prestito titoli e dalla Società di Gestione.

27. Rischio connesso alle ritenute fiscali

Una parte del reddito della SICAV e/o di diversi Comparti può essere soggetta a ritenute fiscali, con conseguente riduzione del rendimento degli investimenti detenuti dal Comparto. Tuttavia è possibile che la SICAV e/o diversi Comparti debbano ottenere talune informazioni dagli investitori della SICAV e del Comparto per poter evitare alcune ritenute fiscali. In particolare, il *Foreign Account Tax Compliance Act* (“*FATCA*”) recentemente adottato negli Stati Uniti d’America, prevede che la SICAV ottenga talune informazioni identificative circa gli investitori e possibilmente fornisca tali informazioni allo *United States Internal Revenue Service*. Fatte salve talune disposizioni transitorie, gli investitori che omettono di fornire alla SICAV, alla Società di Gestione o ai relativi agenti le necessarie informazioni saranno assoggettati ad una ritenuta fiscale del 30% sulle distribuzioni a loro favore e sui proventi di vendite o cessioni. Ciascuna di tali ritenute fiscali sarà trattata come una distribuzione in relazione agli investitori che abbiano omesso di fornire le necessarie informazioni. Inoltre le Azioni detenute da tali investitori saranno soggette a rimborso forzoso.

28. Investimento in titoli di debito subordinato e strumenti finanziari ad essi collegati

Alcuni Comparti possono investire in titoli di debito subordinato e strumenti finanziari ad essi collegati. Tali titoli possono avere un rating Investment Grade e sub-Investment Grade ed essere garantiti o non garantiti. L’investimento nei suddetti titoli può esporre il Comparto ad un rischio di credito più elevato in quanto si tratta di titoli che si trovano in posizione subordinata rispetto ad altri titoli di debito dello stesso emittente in caso di liquidazione o fallimento del medesimo, vale a dire che il loro rimborso è postergato rispetto a quello di altri titoli di debito.

Appendice IV: Benchmark per la misurazione del rischio e leva finanziaria

Comparti		Leva finanziaria attesa *	Portafoglio di riferimento (solo VaR relativo) 100% salvo diversamente stabilito
Comparti Multi-Asset			
1.	Conservative	200%	75% Barclays Global Aggregate Index 25% MSCI AC World Index
2.	Balanced	250%	50% Barclays Global Aggregate Index 50% MSCI AC World Index
3.	Diversified Growth	280%	50% Barclays Global Aggregate Index 50% MSCI AC World Index
4.	Diversified Income Best Select	200%	50% MSCI ACWI Net Return 20% Barclays Global Aggregate Bond Total Return 15% Barclays Global High Yield Total Return 15% JPM EMBI Global Diversified Total Return
5.	Diversified Alpha	100%	n.d.

* La leva finanziaria è calcolata come la somma dei valori nozionali degli strumenti finanziari derivati utilizzati ed è da considerarsi in aggiunta rispetto al patrimonio netto di un Comparto.

Contatti

Pioneer Asset Management S.A.

8-10, rue Jean Monnet
L-2180 Lussemburgo

Tel: +352 42120-1

Fax: +352 421981

www.pioneerinvestments.eu

www.pioneerinvestments.com